



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 22 marzo 2016 - n. X/1019

Ordine del giorno concernente le azioni finalizzate al miglioramento delle disposizioni della direttiva habitat 3

Deliberazione Consiglio regionale 22 marzo 2016 - n. X/1021

Risoluzione In merito alla comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. l'anello mancante - Piano d'azione dell'unione europea per l'economia circolare - COM(2015) 614 final e alle proposte di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2000/53/ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM(2015) 593 final; la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM(2015) 594 final; la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final nonché la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM(2015) 596 final, con osservazioni ai fini della partecipazione delle camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione Europea 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale urgente n. 160 del 5 aprile 2016

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5002 al n. 5003) 8

Delibera Giunta regionale 30 marzo 2016 - n. X/4988

Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Industrie Saleri Italo s.p.a. (BS) 9

Delibera Giunta regionale 30 marzo 2016 - n. X/5001

Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015) 16

Delibera Giunta regionale 5 aprile 2016 - n. X/5002

Costituzione del Comitato dei comuni ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39 126

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

Decreto dirigente unità organizzativa 5 aprile 2016 - n. 2999

Avviso per il potenziamento delle iniziative di welfare territoriale di conciliazione Famiglia-Lavoro delle alleanze locali di conciliazione ai sensi della d.g.r. 4953 del 21 marzo 2016 127

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 31 marzo 2016 - n. 2542

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 «Incentivi per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Decreto del 31 luglio 2015, n. 6532, di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande. Proroga del termine per la conclusione della procedura di approvazione degli esiti istruttori, ammissione a finanziamento e suddivisione delle risorse disponibili 137

D.G. Sport e politiche per i giovani

Decreto dirigente unità organizzativa 1 aprile 2016 - n. 2924

Dote sport - Conclusione attività per l'assegnazione della dote sport alle famiglie, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria assegnata ai comuni 138

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 29 marzo 2016 - n. 216**

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Presa d'atto del subentro dell'impresa ECOSYSTEM IMMOBILIARE SNC DI MOLINARI E BORDINI alla domanda ID 52817873 e di numero due economie su finanziamenti già concessi 141

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 29 marzo 2016 - n. 217

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d'atto di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento n. 91 143

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 22 marzo 2016 - n. X/1019

Ordine del giorno concernente le azioni finalizzate al miglioramento delle disposizioni della direttiva habitat

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 25817 presentato in data 22 marzo 2016, collegato al progetto di legge n. 283 «Legge Europea Regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»;

a norma dell'art. 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	60
Consiglieri votanti	n.	59
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	56
Voti contrari	n.	2
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 25817 concernente le azioni finalizzate al miglioramento delle disposizioni della Direttiva habitat, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitari (SIC), sulle zone speciali di conservazione e sulle zone di protezione speciale (ZPS);
- in ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120 e in ambito regionale dalla l.r. 86/83 e in particolare dall'articolo 25 bis;

premesso, inoltre, che

la Commissione europea ha aperto il caso EU Pilot 6730/14/ENVI - Attuazione in Italia della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva «Habitat»), che verte sull'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 della direttiva, in materia di valutazione di incidenza. La CE invita le autorità italiane a prendere in considerazione l'adozione di diverse misure e azioni la non ottemperanza a tali azioni da parte dell'Italia o delle Regioni comportano il rischio che la Commissione avvii una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia;

preso atto che

- nelle conclusioni formulate dai servizi della commissione (procedura EU Pilot 6730/14/ENVI) vengono suggerite all'Italia alcune azioni che concorrerebbero al raggiungimento del miglioramento dell'attuazione delle disposizioni della Direttiva Habitat e scongiurare così l'apertura di una procedura di infrazione;
- tra i suggerimenti della commissione vi è quello di stabilire una durata massima di validità della VINCA per evitare la realizzazione di progetti assoggettati a VINCA dieci o più anni prima, quando la situazione del Sito Natura 2000 era molto diversa e, nel corso del tempo, possono essere stati realizzati interventi/piani che hanno ridimensionato habitat e specie;

preso atto, inoltre, che

la commissione suggerisce anche che le prescrizioni impartite dalla valutazione d'incidenza vengano incluse nell'atto autorizzativo del piano/progetto al fine che esse vengano effettivamente applicate;

valutato che

l'introduzione di una durata massima di validità della valutazione di incidenza da parte di una norma regionale potrebbe essere soggetto a impugnativa da parte dello stato, poiché rientra nelle competenze dello stato;

ritenuto che

è tuttavia importante ai fini della tutela ambientale e della biodiversità una norma che disciplini la durata della verifica di

incidenza di progetti e interventi da realizzare nei siti di Rete Natura 2000 a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di valutazione di incidenza;

considerato che

Regione Lombardia ha l'occasione di fare in modo che l'Europa non apra una procedura di infrazione dei confronti dell'Italia per quanto riguarda la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

invita il Presidente e la Giunta regionale

1. ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento affinché venga introdotta immediatamente una norma che stabilisca una durata massima di validità della verifica di incidenza di progetti e interventi da realizzare nei siti di Rete Natura 2000, pari a cinque anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di valutazione di incidenza;

2. a fare in modo che in tutti i provvedimenti autorizzativi, concessori e/o di compatibilità ambientale in capo alla Regione e alle Province lombarde siano indicate le prescrizioni impartite dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) laddove essa sia stata precedentemente espletata secondo gli obblighi di legge.».

Il vice presidente: Sara Valmaggi

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

D.c.r. 22 marzo 2016 - n. X/1021

Risoluzione In merito alla comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. l'anello mancante - Piano d'azione dell'unione europea per l'economia circolare - COM(2015) 614 final e alle proposte di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2000/53/ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM(2015) 593 final; la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM(2015) 594 final; la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final nonché la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM(2015) 596 final, con osservazioni ai fini della partecipazione delle camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione Europea

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 56 approvata dalla commissione I in data 16 marzo 2016;

a norma dell'articolo 104 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	69
Consiglieri votanti	n.	68
Non partecipano alla votazione	n.	01
Voti favorevoli	n.	68
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 56 in merito alla comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare - COM(2015) 614 final e alle proposte di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM(2015) 593 final; la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM(2015) 594 final; la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final nonché la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM(2015) 596 final, con osservazioni ai fini della partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 5 in merito al principio di sussidiarietà e di proporzionalità non-

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

- ché l'articolo 12 che riconosce il contributo dei parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione;
- l'articolo 117, quinto comma, della costituzione che riconosce la partecipazione delle regioni, nelle materie di propria competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei;
 - la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 9 (partecipazione delle camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea) e l'articolo 24 (partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea);
 - l'articolo 39, comma 4, dello statuto d'autonomia della Lombardia che prevede il coinvolgimento del Consiglio regionale nella definizione della posizione di Regione Lombardia nella formazione degli atti europei;
 - l'articolo 104 del regolamento generale che prevede la possibilità per la commissione competente in materia di politiche europee di esprimere osservazioni, tramite apposita proposta di risoluzione, sui progetti di atti europei, anche su richiesta delle commissioni consultive competenti per materia;
 - la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea), in particolare l'articolo 6 sulla partecipazione della Regione Lombardia alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea;

viste, inoltre,

la comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» - COM(2015) 614 final e le proposte di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM(2015) 593 final; la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM(2015) 594 final; la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final nonché la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM(2015) 596 final;

tenuto conto

dell'istruttoria e del contributo della VI commissione consiliare competente nella materia oggetto delle proposte di direttiva e della comunicazione, nonché della conseguente approvazione da parte della I commissione consiliare, competente ai sensi dell'articolo 104 del regolamento generale;

considerato che

la partecipazione da parte delle assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto, oltre che del principio di sussidiarietà, anche di esercizio di governance multilivello;

valutata

la rilevanza delle proposte di direttiva e della comunicazione oggetto della presente risoluzione che hanno il merito di affrontare il tema dell'utilizzo delle risorse nel suo complesso, per cambiare l'intero ciclo di vita del prodotto, non concentrandosi unicamente sulla fase di fine vita;

considerato che

- l'economia circolare si prefigge di ridurre i rifiuti e proteggere l'ambiente, ma presuppone anche una profonda trasformazione del modo in cui funziona l'economia; la trasformazione si attende proprio dallo sviluppo di un nuovo modo di produrre, lavorare e acquistare;
- l'approccio integrato va oltre il focus sui rifiuti e comprende azioni per promuovere l'economia circolare in ogni fase della catena del valore, dalla produzione alla riparazione ai prodotti secondari e coinvolge tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del consumo;
- diventano quindi prioritarie aree come la progettazione del prodotto, i processi di produzione, il consumo, la gestione dei rifiuti, le materie prime secondarie. Inoltre, azioni specifiche riguardano alcune aree identificate come prioritarie: plastica, rifiuti alimentari, materie prime critiche, costruzione e demolizioni, biomassa e prodotti biologici;

- attraverso un maggior ricorso al riciclaggio, alla preparazione al riutilizzo e al riutilizzo, le azioni colmano «l'anello mancante» nel ciclo di vita dei prodotti, a beneficio sia dell'ambiente che dell'economia;
- una politica innovativa nella gestione delle risorse e dei sistemi di produzione dei beni, che tragga il massimo valore e il massimo uso da materie prime, prodotti e rifiuti, promuove risparmi di energia e riduce le emissioni di gas ad effetto serra, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- la transizione sarà finanziata dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), dal programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione «Horizon 2020» e dai fondi strutturali per la gestione dei rifiuti, e mediante investimenti nell'economia circolare a livello nazionale;

formula le seguenti osservazioni:

premesse che

la comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» - COM (2015) 614 final contiene l'illustrazione delle misure e delle iniziative che la commissione europea intende promuovere nei prossimi anni al fine di sostenere la transizione verso una economia più circolare, basata sull'allungamento del valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e sulla diminuzione della produzione dei rifiuti;

considerato che

- l'obiettivo di un'economia più circolare intende favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, così come ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e la dipendenza dalle materie prime importate;
- in merito ai consumi si sottolineano le potenzialità di orientamento verso la consapevolezza del consumatore perseguibili mediante una etichettatura che indichi non solo le prestazioni ambientali del prodotto, ma anche una scala di confrontabilità dei «costi ambientali» connessi alla produzione del bene, che supporti lo sviluppo di una sorta di ecoconcorrenza tra prodotti, anche attraverso l'obbligatorietà delle indicazioni in merito alla suddivisione dei componenti al termine di vita del prodotto;
- in riferimento al monitoraggio dei flussi di materiali oggetto di recupero, in particolare per quanto attiene ai rifiuti alimentari e ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione, allo stato attuale il monitoraggio è parziale e indiretto perché ricavato da quantitativi in ingresso agli impianti di recupero;
- il piano di azione preannuncia una proposta di revisione del Regolamento europeo in materia di concimi, al fine di agevolare il riconoscimento in tutta l'Unione dei concimi organici ricavati dai rifiuti ed in particolare dei materiali organici in essi presenti;
- la funzione economica e sociale dei mercatini dell'usato cresce ogni giorno di più; tali luoghi rimettono in vendita oggetti usati ed evitano il conferimento in discarica di ingenti volumi di potenziali rifiuti, permettendo così il riutilizzo di materie prime. I mercatini possono contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti e, più in generale, l'obsolescenza programmata dei prodotti può essere affrontata potenziando il settore dell'usato;
- la commissione europea evidenzia come la transizione verso un'economia più circolare sia indispensabile al fine di sviluppare un'economia sostenibile; evidenzia altresì come potrebbe portare numerosi benefici di vasta portata tra i quali la riduzione degli attuali livelli di emissioni di biossido di carbonio. Essa sottolinea inoltre che le scelte operate dai consumatori possono influire in modo positivo o negativo sull'economia circolare. Il prezzo è un fattore determinante nelle decisioni di acquisto e suggerisce che gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a fornire incentivi e avvalersi di strumenti economici, come la tassazione, per garantire che i prezzi dei prodotti rispecchino più fedelmente i costi a carico dell'ambiente.
- A tal proposito la creazione di una *carbon tax* (CAT - *carbon added tax*) potrebbe permettere di orientare la scelta del consumatore verso beni la cui produzione generi meno CO₂ e indirizzare le aziende verso processi produttivi meno inquinanti per beni con prezzo più competitivo e, sul lungo periodo, con quote di maggior mercato;
- le spedizioni illegali di rifiuti verso Paesi Terzi costituiscono un forte rischio per lo sviluppo, nel settore del riciclo nell'UE,

di una concorrenza leale sul piano della creazione di eccellenze e della sostenibilità ambientale ed economica, oltre che di una sottrazione dell'elemento cardine dello sviluppo della società del riciclo;

considerato che

- una raccolta differenziata di alta qualità è un tassello fondamentale per un recupero efficiente, anche a livello economico, dei rifiuti come materie prime seconde;
- l'informazione dei cittadini sulla corretta modalità di separazione dei rifiuti può accelerare notevolmente il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e permette di ottenere una buona qualità del differenziato;
- la consapevolezza del consumatore sulla possibilità di recupero o meno dei beni consumati instaura fenomeni di mercato virtuosi che favoriscono l'economia circolare;
- le tipologie di materiali raccolti sono omogenee, quantomeno a livello nazionale;

fatte tali premesse, auspica

- la costruzione, in riferimento allo sviluppo della simbiosi industriale grazie alla quale i rifiuti o i sottoprodotti di un'industria diventano fattori di produzione per un'altra, di una sorta di catalogo dinamico o vera e propria «borsa» in cui il produttore ha interesse a collocare il suo rifiuto allo scopo di poterlo trasformare in una risorsa vendibile e l'acquirente ha la possibilità di verificare l'esistenza del prodotto alternativo alla materia prima di cui ha bisogno, valutandone anche il vantaggio economico e confrontando diverse potenziali offerte;
- un rafforzamento dei controlli sulle spedizioni illegali di rifiuti che riducono in modo sensibile la disponibilità sul territorio UE di una quantità sufficiente di rifiuti con cui alimentare l'economia del riciclo UE e il settore produttivo, destinatario del rifiuto riciclato e ultimo anello nella catena dell'economia circolare;
- l'inserimento dell'obbligo di etichettatura dei prodotti di consumo commercializzati nell'UE, atta a definire con chiarezza come differenziare il rifiuto, nelle macrocategorie di raccolta differenziata, per le frazioni per cui esiste una raccolta differenziata consolidata (ad esempio carta, plastica, metalli, vetro, indifferenziato etc.). Qualora il prodotto generi rifiuti rientranti in diverse categorie, deve essere indicato come suddividere le varie componenti nelle diverse categorie di materiale differenziato, qualora fosse ottenibile con semplici operazioni da parte del consumatore;
- la sollecitazione della riorganizzazione del sistema produttivo verso un'economia circolare tramite la definizione di opportune forme di disincentivo verso i prodotti che generano rifiuti non differenziabili o non semplicemente separabili in materiali differenziabili. L'obiettivo da perseguire è che, a partire dalla produzione, si vada verso una progettazione di beni facilmente entranti in un'economia circolare, senza la creazione di rifiuti;
- la previsione del divieto dello spreco di alimenti. Legato al circuito del riuso e al contenimento dello spreco alimentare va prevista una azione di incentivi per lo sviluppo di esperienze di devoluzione degli alimenti; in questo senso si auspica la promozione di azioni ancora più efficaci per sostenere e diffondere buone pratiche di prevenzione dello spreco alimentare;
- l'aggiornamento della direttiva comunitaria 86/278/CEE alle nuove conoscenze, con la finalità di garantire maggiore sicurezza sulla composizione dei fanghi, migliori pratiche agricole negli spandimenti sui terreni e maggiori controlli sui fanghi e sui terreni utilizzati. Al riguardo, si auspica una riconsiderazione del ruolo che l'impresa agricola potrebbe svolgere anche in tema di trasformazione in concime dei materiali organici di rifiuto che si originano dal ciclo produttivo agricolo, al fine di incentivare lo sviluppo di filiere corte anche in questo settore;
- particolare attenzione, nella attuazione del piano d'azione sull'economia circolare, agli indirizzi per promuovere il riutilizzo, favorendo lo scambio di beni usati attraverso la realizzazione di appositi centri di raccolta e l'organizzazione dei mercatini dell'usato; particolare attenzione meritano le frazioni merceologiche degli ingombranti, degli imballaggi in plastica e degli indumenti usati;
- l'introduzione - per gli stati membri - di una CAT (*carbon added tax*) progettata in analogia all'imposta sul valore aggiunto, con la prospettiva di sostituirla nel tempo, ac-

compagnata da uno schema di adempimenti amministrativi per le aziende di monitoraggio, rendicontazione e verifica;

- una migliore armonizzazione e semplificazione del quadro giuridico sui sottoprodotti e sullo stato «end - of - waste» e l'introduzione di requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore e la semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione. Allo scopo di garantire il monitoraggio di tali obiettivi, un elemento chiave su cui si deve lavorare è quello della individuazione di metodi armonizzati per il calcolo dei tassi di riciclaggio in tutta l'UE e di indicatori utili a valutare l'implementazione del pacchetto. In riferimento al monitoraggio dei flussi di materiali oggetto di recupero, in particolare per quanto attiene ai rifiuti alimentari e ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione, l'individuazione di una disciplina che definisca strumenti e soggetti deputati a monitorare i dati di riduzione della generazione di rifiuti lungo l'intera filiera di produzione, trasformazione e consumo;

premesso che

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final è incentrata sui seguenti aspetti fondamentali:

- l'incentivazione del riciclaggio dei rifiuti urbani attraverso un efficiente sistema di raccolta che coinvolga i cittadini e gli operatori del settore anche attraverso l'elaborazione di un sistema di finanziamento;
- l'introduzione di nuove definizioni quali: «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «processo finale di riciclaggio e riempimento»;
- l'introduzione dell'obbligo di incentivazione economica della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti;
- l'introduzione nei piani di gestione dei rifiuti di misure specifiche garantite dalle autorità competenti;

valutato che

- la nuova proposta di modifica della direttiva 2008/98, all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d) prevede che: «entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso»;
- tale previsione è inferiore rispetto all'obiettivo proposto per quella data dalla precedente proposta di revisione della direttiva della commissione europea che modificava il paragrafo 2 aggiungendo la lettera c) «entro il 1° gennaio 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 70 per cento in peso»;
- la riduzione dell'obiettivo è una regressione non utile allo sviluppo di un modello di sviluppo economico competitivo cui si dovrebbe puntare, basato sul recupero delle risorse;
- la nuova proposta di modifica della direttiva 2008/98, in sostituzione dell'attuale articolo 9, prevede che gli stati membri adottino misure che: «riducono la generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici»;
- la precedente proposta di modifica COM(2014) 397 final - in sostituzione dell'attuale articolo 9 - prevedeva invece che: «Gli Stati membri adottano misure per prevenire la produzione di rifiuti alimentari (...) che (...) siano ridotti di almeno il 30 per cento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025 nei settori della fabbricazione, della vendita al dettaglio/distribuzione, dei servizi di ristorazione e ospitalità e dei nuclei domestici»;
- è evidente che la precedente proposta sarebbe stata più incidente contro lo spreco alimentare rispetto alla proposta in esame; porre un obiettivo in termini percentuali, precisi e concreti, è certamente un forte stimolo per gli Stati membri, diversamente da una generica dicitura di «riduzione». Tuttavia, in assenza del metodo di calcolo comune e di dati omogenei di riferimento, non è possibile al momento individuare un obiettivo numerico, che si auspica possa essere definito dalla commissione contestualmente alla assunzione degli atti che stabiliranno la metodologia di misura comune;

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

- l'articolo 22 della direttiva 2008/98 verrebbe così sostituito dall'attuale proposta: «*Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost (...)*». Anche in questo caso viene a mancare un obiettivo puntuale, come invece veniva prefissato nella precedente proposta di modifica alla direttiva 2008/98: «*Al fine di ridurre al minimo la contaminazione dei materiali di rifiuto, gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici entro il 2025*»;
- l'attuale proposta di modifica alla direttiva rifiuti non sembra spingere sufficientemente verso un nuovo modello di sviluppo; l'aver tolto la previsione di date e obiettivi vincolanti rischia di non permettere il conseguimento di una politica ambientale che porti a risultati concreti e rischia di allontanarsi dal modello di economia circolare, di trasformazione, cui si sta puntando;

fatte tali premesse, si auspica di

- riprendere, nelle modifiche all'attuale articolo 9, la proposta del 2014 sulla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani secondo la quale «*entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 70 per cento in peso*»;
- prevedere che la commissione definisca nel più breve tempo possibile le metodologie uniformi per la misurazione della riduzione dei rifiuti alimentari e contestualmente definisca un obiettivo quantitativo di riduzione percentuale degli stessi;
- riprendere, nelle modifiche all'attuale articolo 22, la proposta del 2014, prefissando un obiettivo temporale alla raccolta differenziata dei rifiuti organici: «*gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici entro il 2025*»;
- inserire un preciso obiettivo di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, in relazione a dinamiche economiche, introducendo il seguente parametro: «*variazione della produzione di RU inferiore dell'8 per cento rispetto alla variazione della spesa per consumi delle famiglie (SCF) al 2020 rispetto al 2011*»;
- richiedere nei piani di gestione rifiuti, al fine di incoraggiare il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, la previsione di:
 - 1) impianti di compostaggio aerobico per la produzione di ammendante compostato verde, definiti secondo modelli consortili, per aree omogenee e di dimensioni rispondenti alla sostenibilità ambientale ed economica degli impianti, nonché a una logica di filiera corta;
 - 2) una raccolta differenziata dei rifiuti organici, separando dai rifiuti biodegradabili derivanti da sfalci e potature, al fine di dosare meglio le componenti nel processo di compostaggio, i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e che per natura, composizione e quantità sono equiparabili ai rifiuti organici, prevedendo deroghe possibili per quei territori in cui tale separazione non risulti tecnicamente fattibile o economicamente sostenibile;

premessi, altresì, che

con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 final, appare indispensabile garantire il coordinamento delle definizioni riviste con i Codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER);

si auspica

- all'articolo 1, punto 2 lettera a) della proposta di direttiva, eliminare le parole «*ivi compresi elettrodomestici*» presenti alla lettera a), secondo paragrafo del nuovo punto 1bis, in quanto gli elettrodomestici non appartengono alla categoria dei rifiuti ingombranti, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione del codice CER; inoltre, sono già inclusi nel primo punto della lettera a) dove sono citati i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- all'articolo 1, punto 2 lettera a), lettera c) del nuovo punto 1bis proposto, dopo la parola «spazzatura» aggiungere la parola «*stradale*», per coerenza con la denominazione presente nell'elenco dei codici CER;

- all'articolo 1, punto 2, lettera a), al nuovo punto 1bis «rifiuti urbani» aggiungere la lettera d) «*rifiuti provenienti da attività cimenteriali*»;
 - all'articolo 1, punto 2 lettera f), punto 17 ter della proposta di direttiva, sostituire la parola «*bonifica*» con le parole «*recupero ambientale*», per evitare confusione con la bonifica dei siti contaminati e per coerenza con la normativa cave;
 - all'articolo 1, punto 9 della proposta di direttiva, al punto 2 del nuovo articolo 9, eliminare la frase «*in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia*», in quanto si ritiene che tali indicatori abbiano poco a che vedere con la valutazione delle misure di prevenzione della produzione dei rifiuti attuate dagli Stati membri;
 - all'articolo 1, punto 10, lettera a) della proposta di direttiva, si propone di riscrivere il primo paragrafo nel seguente modo: «*Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere, se del caso, il riutilizzo e le attività di preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure*», per evitare scarsa chiarezza tra le attività di «riutilizzo» e «preparazione per il riutilizzo»;
 - all'articolo 1, punto 10, lettera c) della proposta di direttiva, aggiungere dopo le parole «*di cui alla voce 17 05 04*» le parole «*17 05 06*», in quanto il codice CER 17 05 06 corrisponde ai fanghi di dragaggio e, pur facendo parte della famiglia 17 - Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, analogamente al 17 05 04, per la sua natura si ritiene da non considerare al fine del calcolo dell'obiettivo percentuale di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e riempimento relativo ai rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;
 - all'articolo 1, punto 11 della proposta di direttiva, al punto 1 del nuovo articolo 11bis, aggiungere dopo la parola «*lettere*» la parola «*a*», in quanto si propone di applicare il nuovo metodo di calcolo dell'obiettivo percentuale di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani anche all'obiettivo posto per l'anno 2020 e già compreso nella versione vigente della direttiva;
 - all'articolo 1, punto 11 della proposta di direttiva, al punto 1 lettera b) del nuovo articolo 11bis, eliminare le parole «*recuperati o*» dopo le parole «*rifiuti urbani che sono stati*», in quanto di seguito è previsto che i rifiuti urbani sono stati sottoposti a operazioni di controllo, pulizia e riparazione;
 - all'articolo 1, punto 11 della proposta di direttiva, al punto 3, lettera a) del nuovo articolo 11bis, aggiungere dopo la parola «*riciclaggio*» le parole «*con l'eccezione delle frazioni residue di cui alla seguente lettera b)*» per maggiore chiarezza;
 - all'articolo 1, punto 11 della proposta di direttiva, al punto 3, si propone di riscrivere la lettera b) del nuovo articolo 11bis come segue: «*b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10 per cento del peso totale dei rifiuti in uscita che viene comunicato come rifiuti riciclati*», per maggiore chiarezza;
 - all'articolo 1, punto 16, lettera a) paragrafo ii), sostituire le parole «*bonificare tutti i tipi di*» con le parole «*la rimozione e pulizia da*», in quanto il termine «bonificare» può generare scarsa chiarezza con la bonifica dei siti contaminati;
- si osserva, inoltre, che
- all'articolo 1, punto 2 lettera a), ultimo paragrafo del nuovo punto 1bis proposto, vengono esclusi dai rifiuti urbani i «*rifiuti delle reti fognarie*». Si segnala l'incoerenza di tale proposta con l'elenco dei codici CER che, tra i rifiuti urbani, prevede anche il CER 20 03 06 «Rifiuti della pulizia delle fognature»;
 - all'articolo 1, punto 2 lettera c) della proposta di direttiva occorre chiarire come la «*quantità*» possa incidere sulle caratteristiche degli altri rifiuti che per biodegradabilità, composizione e natura sarebbero equiparabili ai rifiuti organici;
 - all'articolo 1, punto 2 lettera e) della proposta di direttiva, è opportuno specificare meglio l'introduzione dei «*prodotti e componenti dei prodotti*» quali destinatari della preparazione per riutilizzo che nella versione vigente si applica

ai soli rifiuti, evitando confusione rispetto alla definizione di «riutilizzo» che pure continua ad applicarsi a prodotti o componenti non diventati rifiuti;

- relativamente all'articolo 1, punto 4 della proposta di direttiva, è necessario chiarire se per ottenere un sottoprodotto serva necessariamente una regolamentazione tecnica comunitaria o statale o se, come avviene ora, il produttore possa assumersi direttamente la responsabilità di avvalersi del sottoprodotto;
- relativamente all'articolo 1, punto 5 della proposta di direttiva, è necessario chiarire se per la cessazione della qualifica di rifiuto serva necessariamente una regolamentazione tecnica comunitaria o statale;

premesso che

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM (2015) 594 introduce nuovi obblighi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica.

Per quanto riguarda il conferimento in discarica, la proposta del 2014 prevedeva un obiettivo del 25 per cento al 2025 come percentuale massima di conferimento in discarica di materiali riciclabili. Nella proposta attuale, si prevede invece un obiettivo del 10 per cento massimo per i rifiuti urbani conferiti in discarica al 2030 e il divieto del collocamento in discarica dei rifiuti della raccolta differenziata, oltre alla promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica;

premesso, inoltre, che

- la proposta di modifica della direttiva 1999/31/CE modifica l'articolo 5: «*Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 per cento del totale dei rifiuti urbani prodotti*». La precedente proposta di modifica del luglio 2014, poi ritirata, si prefiggeva un obiettivo più alto: «*Entro il 1 gennaio 2030 gli Stati membri si sforzano di ammettere nelle discariche per rifiuti non pericolosi unicamente i rifiuti residui, per cui la quantità totale collocata in tali discariche non supera il 5 per cento della quantità di rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente*»;
- la normativa comunitaria prevede che il gestore della discarica sia responsabile di controllare biogas, percolato e falde fino a che la discarica non cessi di comportare rischi per l'ambiente, secondo il giudizio dell'autorità competente. Attualmente mancano completamente i criteri per individuare questo momento, con conseguente incertezza per i gestori e responsabilità che pesa sulle singole autorità competenti. L'incertezza è perciò molto rilevante su una decisione che comporta potenzialmente da un lato notevoli costi per il gestore e dall'altro notevoli impatti ambientali. E' avvertita da più parti l'esigenza che si stabiliscano criteri univoci a livello comunitario, al fine di garantire una uniforme tutela ambientale ed evitare distorsioni competitive tra Stati membri;

fatte tali premesse, auspica

- di riprendere, nelle modifiche all'attuale articolo 5, la proposta del 2014 sulla riduzione dei rifiuti da collocare in discarica, ponendo come obiettivo al 2030: «*gli Stati membri si sforzano di ammettere nelle discariche per rifiuti non pericolosi unicamente i rifiuti residui, per cui la quantità totale collocata in tali discariche non supera il 5 per cento della quantità di rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente*»;
- all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 1999/31/CE, dopo le parole «*misure, procedure e orientamenti volti a*» aggiungere le parole «*garantire la sostenibilità*», al fine di introdurre il concetto di sostenibilità;
- all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della proposta di direttiva aggiungere il punto «*g) combustibile derivato dai rifiuti (CDR) e combustibile solido secondario (CSS)*», in quanto il CDR/CSS deriva da trattamenti finalizzati alla produzione di un combustibile, pertanto un conferimento di tali rifiuti in discarica sarebbe incoerente;
- all'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE aggiungere il paragrafo 2: «*2. Alla commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri dettagliati per definire, ai sensi del paragrafo precedente, il momento in cui la discarica cessa di comportare rischi per l'ambiente*»;

premesso che

riguardo agli obiettivi sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, nel 2014 si prevedevano obiettivi intermedi del 60 per cento per il 2020, del 70 per cento per il 2025 e dell'80 per cento per il 2030.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM (2015) 596 stabilisce invece un obiettivo generale intermedio del 65 per cento al 2025, con i seguenti obiettivi per ogni singolo materiale:

- 55 per cento per la plastica
- 60 per cento per il legno
- 75 per cento per i materiali ferrosi
- 75 per cento per l'alluminio
- 75 per cento per il vetro
- 75 per cento per la carta e il cartone.

L'obiettivo finale per il 2030 è stabilito del 75 per cento, con i seguenti obiettivi per i singoli materiali:

- 75 per cento per il legno
- 85 per cento per i materiali ferrosi
- 85 per cento per l'alluminio
- 85 per cento per il vetro
- 85 per cento per la carta e cartone;

considerato che

anche nel caso delle proposte di modifica alla direttiva imballaggi non sembra esserci una spinta sufficiente verso un nuovo modello di sviluppo quale l'economia circolare. Sarebbe pertanto auspicabile che venissero ripristinati quantomeno gli obiettivi contenuti nelle proposte di modifica di direttive risalenti a luglio 2014;

fatte tali premesse, auspica

- di porre come obiettivo al 2025: «*almeno il 70 per cento in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato*» e al 2030: «*almeno il 80 per cento in peso dei rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e sarà riciclato*»;
- all'articolo 1, punto 3 lettera a) della proposta di direttiva, prima della parola «*riutilizzo*» di inserire le parole «*preparazione per*», in quanto, successivamente, per il calcolo degli obiettivi percentuali, si parla sempre di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, fattispecie diversa dal «*riutilizzo*»;
- all'articolo 1, punto 4 della proposta di direttiva, al punto 1 lettera b) del nuovo articolo 6bis, di eliminare le parole «*recuperati o*» dopo le parole «*rifiuti di imballaggio che sono stati*», in quanto di seguito è previsto che i rifiuti sono stati sottoposti a operazioni di controllo, pulizia e riparazione; quindi la parola «*recuperati*» è ridondante e può creare incertezze rispetto alle operazioni di recupero vero e proprio;
- all'articolo 1, punto 4 della proposta di direttiva, al punto 3, lettera a) del nuovo articolo 6bis, di aggiungere dopo la parola «*riciclaggio*» le parole «*con l'eccezione delle frazioni residue di cui alla seguente lettera b)*», per maggiore chiarezza;
- all'articolo 1, punto 4 della proposta di direttiva, al punto 3, di riscrivere la lettera b) del nuovo articolo 6bis come segue: «*b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10 per cento del peso totale dei rifiuti in uscita che viene comunicato come rifiuti riciclati*», per maggiore chiarezza;

La presente risoluzione è comunicata, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 17/2011, alla Giunta regionale, al Parlamento, al comitato delle regioni e alla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quagliani

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale urgente n. 160 del 5 aprile 2016
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5002 al n. 5003)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

(Relatore il Presidente Maroni)

AM - DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

5002 - COSTITUZIONE DEL COMITATO DEI COMUNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 22 DICEMBRE 2015, N. 39

DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore il Presidente Maroni)

G1 - DIREZIONE GENERALE G WELFARE

5003 - ATTUAZIONE L.R. 23/2015: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, DEL CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI, DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DI DISTRETTO E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE

D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4988
Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Industrie Saleri Italo s.p.a. (BS)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 *Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività* che prevede all'art. 2 comma 1 lettera a) tra gli strumenti volti a rilanciare la competitività lombarda gli accordi per la competitività;

Ricordato che gli accordi per la competitività:

- sono uno strumento con cui Regione intende perseguire l'obiettivo di sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio al fine di favorire la crescita competitiva, l'attrattività del territorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo;
- consistono - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) della citata l.r. n. 11 /2014 - in strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);

Richiamate le deliberazioni:

- 28 febbraio 2014 n. 1452 che approva, in attuazione della legge regionale n.11/14, gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività;
- 13 giugno 2014 n.1956 «Ulteriori determinazioni in ordine agli accordi per la competitività: approvazione dei criteri ed avvio seconda fase»;
- 17 marzo 2015 n. 3337 «Presenza d'atto della comunicazione avente ad oggetto «le priorità di benessere sociale di Regione Lombardia - indicatori di benessere e competitività. Esiti e possibili applicazioni e perimetrazioni del progetto» con cui si definisce di verificare la validità, l'efficacia della metodologia per innalzare il benessere e la competitività del territorio, mediante l'applicazione sperimentale ad alcuni strumenti tra i quali gli accordi per la competitività (art. 2 - l.r. n.11/2014);
- 30 aprile 2015 n. 3519 «Accordi per la Competitività: approvazione dello schema di accordo»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 9875 del 24 ottobre 2014 con cui si approva l'avviso pubblico in attuazione della citata d.g.r. n. 1956/2014;

Precisato che gli aiuti di cui al citato Avviso sono stati comunicati alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 11 del reg (UE) n.651/2014 e che al regime di aiuto è stato attribuito il numero di caso SA.39395;

Precisato inoltre che a seguito di richiesta di proroga del regime il nuovo numero attribuito è SA.42484;

Dato atto che, in ordine alla domanda presentata, la Direzione riferisce che:

- in data 30 giugno 2015 la Società Industrie Saleri Italo s.p.a. ha presentato un intervento relativo al sito produttivo di Lumezzane, con proposte progettuali nell'ambito Ricerca & Innovazione e Valorizzazione del Capitale Umano;
- il progetto di ricerca denominato «Sviluppo di una nuova famiglia di pompe acqua elettriche per l'automotive e ampliamento dello stabilimento produttivo», prevede la realizzazione di prototipi funzionanti di innovative pompe elettriche per impianti di raffreddamento di veicoli con diverse potenze, attualmente non presenti sul mercato internazionale, attraverso attività di progettazione, revisione, ottimizzazione e test oltre all'ampliamento dell'attuale stabilimento produttivo a Lumezzane;
- per quanto riguarda la Valorizzazione del Capitale Umano, il progetto prevede corsi di formazione per adeguare e sviluppare specifiche competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo, e degli obiettivi aziendali;
- in data 10 marzo 2016 con decreto dirigenziale n. 1723, recependo quando stabilito nel Nucleo di Valutazione del 16 febbraio 2016, sono stati approvati gli esiti finali dell'i-

struttoria del progetto di ricerca per un contributo pari a € 683.087,50 inteso quale importo massimo di concedibile;

- in data 16 marzo 2016 il Comitato Tecnico degli Accordi ha condiviso il testo definitivo dell'Accordo per la Competitività con le parti coinvolte definendo le modalità di perfezionamento dello stesso e approvando un contributo concedibile pari a euro 580.965,92;

Considerato che la presente proposta di accordo per la competitività, da sottoscrivere con la Società Industrie Saleri Italo s.p.a. propone, coerentemente con le finalità della legge regionale n. 11 /2014, di:

- favorire il mantenimento nel territorio del Comune di Lumezzane dell'insediamento produttivo di Industrie Saleri Italo s.p.a. e di sostenere lo sviluppo della società attraverso una forte riqualificazione strutturale e produttiva nell'insediamento di Lumezzane;
- favorire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali;
- rafforzare il tessuto occupazionale locale e, più in generale, lombardo generando forti ricadute sulla filiera produttiva, in particolare con impatti positivi nell'indotto dei settori pressofusione e lavorazioni meccaniche in virtù delle lavorazioni e prestazioni aggiuntive rispetto allo standard che Industrie Saleri Italo s.p.a.

Precisato che il presente Accordo sarà sottoscritto solo a seguito della trasmissione da parte della Società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell'Accordo stesso ed in particolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

Stabilito che il contributo regionale in favore della Società Industrie Saleri Italo s.p.a. pari a euro 580.965,92 trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività» di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015 - Linea 2 - Partecipazione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo per la competitività, come approvato dal Comitato Tecnico del 16 marzo 2016 - allegato 1 parte integrante del presente atto - finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca denominato «Sviluppo di una nuova famiglia di pompe acqua elettriche per l'automotive e ampliamento dello stabilimento produttivo»;

2. di stabilire che il contributo regionale in favore della Società Industrie Saleri Italo s.p.a. per la realizzazione del progetto di ricerca denominato «Sviluppo di una nuova famiglia di pompe acqua elettriche per l'automotive e ampliamento dello stabilimento produttivo per un importo di euro € 580.965,92 così come determinato dal Comitato Tecnico del 16 marzo 2016 trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività» di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015 - Linea 2 - Partecipazione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di precisare che il presente Accordo sarà sottoscritto a seguito della trasmissione da parte della Società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell'Accordo stesso ed in particolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

4. di dare atto che alla formalizzazione dell'accordo procederà il Direttore Generale della DG Sviluppo Economico;

5. di trasmettere il presente atto alla Società Industrie Saleri Italo s.p.a., per gli adempimenti conseguenti finalizzati alla formalizzazione dell'accordo;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.l.vo 14 marzo 2013, n. 33 e sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ACCORDO PER LA COMPETITIVITA'**FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "SIL PER IL 2020: SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' NEL SETTORE AUTOMOTIVE E REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO NELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETA' INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A."**

(ai sensi dell'art. 2/1a della L.R. n.11 /2014)

TRA**REGIONE LOMBARDIA**, C.F./PIVA 80050050154, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico delegato ai sensi delle DGR 3 del 20/03/2013 e n. 4235 del 27/10/2015,**SOCIETA' INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A.**, C.F. 03066870175 / PIVA 01589150984, con sede in LUMEZZANE, nella persona del legale rappresentante dell'ente Basilio Saleri,**PREMESSO CHE**

- con la legge regionale 19.02.2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" è stato introdotto all'art. 2, comma 1 lettera a), tra gli strumenti volti a rilanciare l'attrattività e la competitività lombarda, l'accordo per la competitività;
- Regione Lombardia con gli Accordi per la competitività intende sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio regionale al fine di favorire la crescita competitiva, l'attrattività del territorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia, nel rispetto dei principi di fiducia, responsabilità, sussidiarietà e innovazione, con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo;
- il percorso attuativo degli accordi per la competitività parte da una prima ricognizione dei soggetti che possono avere interesse a sviluppare un progetto che da preliminare diventi definitivo, anche attraverso il coinvolgimento di altri attori interessati ed il conseguente contemperamento dei bisogni e degli interessi coinvolti;
- con la DGR 28.02.2014, n. 1452 sono stati approvati in attuazione della legge regionale n. 11/14 gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività ed è stato istituito un apposito Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate dalle imprese, definendone competenze e composizione;
- con decreto dirigenziale n. 2799 del 01.04.2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse in attuazione della deliberazione n. 1452/2014 e che dal 4 aprile 2014 è possibile, per le imprese, presentare proposte progettuali;
- con la deliberazione n. 1956 del 13.06.2014 la Giunta ha individuato e approvato ulteriori determinazioni in ordine agli Accordi per la Competitività attraverso la definizione dei criteri per l'avvio della seconda fase;
- con decreto dirigenziale n. 9875 del 24 ottobre 2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti definitivi delle imprese che sono risultate idonee ad accedere alla seconda fase in attuazione di quanto stabilito dalla DGR n. 1956/2014;
- con decreto dirigenziale n. 10674 del 14.11.2014 è stato approvato un modello di calcolo dell'intensità massima dell'agevolazione finanziaria che potrà essere concessa alle imprese che partecipano all'avviso relativo alla fase due della procedura;
- con la deliberazione n. 3519 del 30 aprile 2015 la giunta ha approvato lo schema di accordo per la competitività;

PREMESSO INOLTRE CHE

- in data 23/01/2015, è pervenuta la manifestazione di interesse da parte della Società INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A.;
- in data 18/03/2015 è stata esaminata la proposta progettuale dal Nucleo di valutazione come da verbale agli atti della segreteria tecnica;
- in data 23/04/2015 con decreto dirigenziale n. 3216 sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria formale e di merito effettuata dal Nucleo di Valutazione che ammette l'impresa suddetta alla seconda fase;
- in data 30/06/2015 INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. ha formalizzato la partecipazione alla seconda fase presentando un intervento relativo al sito produttivo di Lumezzane, con proposte progettuali nell'ambito Ricerca & Innovazione e Valorizzazione del Capitale Umano;

In particolare il progetto di Ricerca & Innovazione denominato "SVILUPPO DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI POMPE ACQUA ELETTRICHE PER L'AUTOMOTIVE E AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO", prevede la progettazione e messa a punto di una famiglia di pompe elettriche per impianti di raffreddamento di veicoli con differenti potenze attualmente non presenti sul mercato internazionale e l'ampliamento dell'insediamento produttivo di Lumezzane. Tale progetto è stato valutato positivamente dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 16/02/2016, con punteggio pari a 74,5 superiore alla soglia minima pari a 60 richiesta obbligatoriamente per l'ammissibilità al finanziamento;

- in data 10/03/2016 con decreto dirigenziale del responsabile del procedimento n. 1723 è stato valutato positivamente il progetto di ricerca che prevede la realizzazione di prototipi funzionanti di pompe elettriche ad alta potenza compatibili con il motore delle automobili e in grado di superare la serie di svantaggi attualmente presenti nello stato dell'arte relativamente al surriscaldamento dei dispositivi elettronici di comando.

Tale intervento si caratterizza per:

- a. l'innovatività delle soluzioni costruttive dei prototipi di pompa elettrica attualmente non presenti sul mercato internazionale, in grado di risolvere i problemi dell'arte nota;
- b. la salvaguardia e il mantenimento dell'occupazione di 358 ULA di cui 301,75 impiegate già alla data del 1 luglio 2015 e 56,25 di nuova assunzione;
- c. una durata di 18 mesi ed un costo totale complessivo pari a euro 2.324.350,00 di cui contributo regionale concesso pari a euro 580.965,92;
- d. la creazione di nuove opportunità in grado di generare ricadute per l'industria automobilistica sia per l'"original equipment", sia per l'aftermarket in termini di crescita e competitività, attivando nuove opportunità di sviluppo per il ter-

ritorio lombardo in termini di qualità occupazionale, produttività, sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali, nonché di benessere sociale.

- il Comitato tecnico degli Accordi, in data 16 marzo 2016 ha condiviso il testo del presente Accordo con le parti coinvolte, definendo le modalità di perfezionamento dello stesso;
- in data con D.G.R. n. la Regione Lombardia ha approvato il testo definitivo dello schema di Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato tra i soggetti interessati dall'Accordo per competitività come sopra individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo per la Competitività (di seguito anche "ApC" o "Accordo"), che sarà attuato secondo le modalità di seguito pattuite e con gli effetti di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) della LR n. 11 /2014 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività".

ARTICOLO 2 - AREA DI INTERVENTO DELL'ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ

1. L'area oggetto dell'intervento è costituita dal complesso industriale della società INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. sito nel territorio del Comune di Lumezzane;
2. Si tratta di un insediamento delimitato dalle vie Ruca e Strada Bajone.
L'insediamento risulta inserito nel tessuto industriale consolidato, in parte limitrofo (rispetto al centro Comune).
In particolare, le aree oggetto del presente Accordo sono le seguenti:
 - aree di proprietà della società Industrie Saleri Italo spa identificate catastalmente come segue: sez. -U, foglio-NCT/49—, mapp. 239 e241 nell'ambito D1 " Zone per uso produttivo", complesso industriale - Foglio n° 49 particella n° 235 (catasto fabbricati).

ARTICOLO 3 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ

1. Oggetto del presente Accordo per la Competitività è la realizzazione del dell'intervento denominato "SIL PER IL 2020: sviluppo della competitività nel settore automotive e realizzazione di un ampliamento nell'insediamento produttivo della società Industrie Saleri Italo S.P.A.", che si sviluppa nei seguenti ambiti:
 - A. Ricerca e Innovazione:** attraverso la realizzazione del progetto "SVILUPPO DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI POMPE ACQUA ELETTRICHE PER L'AUTOMOTIVE E AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO", che prevede la realizzazione di prototipi funzionanti di innovative pompe elettriche per impianti di raffreddamento di veicoli con diverse potenze, attualmente non presenti sul mercato internazionale, attraverso attività di progettazione, revisione, ottimizzazione e test oltre all'ampliamento dell'attuale stabilimento produttivo a Lumezzane finalizzato a dimensionare la sede operativa a fronte della progettualità oggetto del presente Accordo;
 - B. Valorizzazione del Capitale Umano:** prevede corsi di formazione per adeguare e sviluppare specifiche competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo, e degli obiettivi aziendali;
2. Nello specifico il presente Accordo per la competitività si propone i seguenti obiettivi, finalità e risultati attesi:
 - a. favorire il mantenimento nel territorio del Comune di Lumezzane dell'insediamento produttivo di INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A.;
 - b. sostenere lo sviluppo della società INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. attraverso una forte riqualificazione strutturale e produttiva nell'insediamento produttivo di Lumezzane;
 - c. rafforzare il tessuto occupazionale locale e, più in generale, lombardo generando forti ricadute sulla filiera produttiva, in particolare con impatti positivi nell'indotto dei settori pressofusione e lavorazioni meccaniche in virtù delle lavorazioni e prestazioni aggiuntive rispetto allo standard che INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. richiederà. Questo consentirà di mantenere il livello occupazionale dei numerosi fornitori.
3. Con riferimento agli obiettivi di valenza occupazionale, l'intervento prevede:
 - a. la riorganizzazione dell'attività industriale tramite un progetto innovativo al fine di pervenire nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale e di welfare aziendale al fine di pervenire ad una più efficiente strutturazione dell'insediamento produttivo;
 - b. la salvaguardia e il mantenimento dei livelli occupazionali rilevati alla data del 1 luglio 2015 pari a 301,75 ULA, oltre ad un incremento di 56,25 ULA come rilevabile dal Piano industriale di INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. entro la fine del progetto.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento si caratterizza per:
 - **Aspetti strutturali del progetto industriale**
Il progetto "SVILUPPO DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI POMPE ACQUA ELETTRICHE PER L'AUTOMOTIVE E AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO" prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Analisi e sintesi degli elementi tecnici del Modello di Utilità; studio della metodologia di progettazione e del percorso di adozione dell'innovazione; studio dell'ipotesi di processo.
 - Progettazione del modulo elettronico, progettazione meccanica e modellazione, revisione e ottimizzazione del modulo e del design.
 - Realizzazione dei prototipi dei componenti, test sperimentali sulle singole componenti; realizzazione dei prototipi di famiglia di pompe, test sperimentali, costruzione prototipi funzionanti, prove e test.
 - Sviluppo del prototipo pilota impiegato nella fase di pre-industrializzazione, ottimizzazione e ridefinizione dei parametri e verifica di quelli da migliorare.

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

- Riprogettazione dei particolari e delle modifiche da riportare al prodotto per ottimizzarlo; validazione della nuova famiglia di pompe.
- **Aspetti occupazionali**

La situazione occupazionale nello stabilimento di Lumezzane, alla data del 01/07/2015, era di 301,75 dipendenti (calcolati in U.L.A.). Il livello occupazionale a fronte dell'avvio del progetto è cresciuto a 351,25 ULA alla data del 29 febbraio 2016. E' prevista un'ulteriore crescita fino al raggiungimento di 358 ULA entro la fine del progetto.
- **Aspetti ambientali**

L'intervento "SIL per il 2020: sviluppo della competitività nel settore automotive e realizzazione di un ampliamento nell'insediamento produttivo della società Industrie Saleri Italo S.P.A.", non comporta problemi a livello ambientale.

L'ampliamento del sito produttivo è realizzato nel pieno rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici e delle norme ambientali vigenti in merito alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione dei rifiuti e protezione del suolo, e nell'ottica del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ove opportuno, impiegando le migliori tecnologie disponibili.

In quest'ambito è da rilevare che Industrie Saleri Italo aderisce al sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 (Certificato no. 0045A/3), per le attività di progettazione e produzione pompe ad acqua per autoveicoli mediante processi di lavorazione meccanica, assemblaggio e confezionamento. Le norme e le procedure di tale sistema verranno estese all'intervento da realizzare.
- 2. L'iniziativa imprenditoriale approvata dal CdA dell'azienda nell'ambito del proprio Piano Industriale, è indirizzata alla volontà di rilancio nel territorio di appartenenza.
- 3. Il progetto "SVILUPPO DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI POMPE ACQUA ELETTRICHE PER L'AUTOMOTIVE E AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO" si propone di:
 - Fornire le prime pompe elettriche ad alta potenza, compatibili con il motore delle automobili e a ridotta emissione di CO2.
 - fornire una risposta ai principali car-makers che necessitano di superare i vincoli tecnologici attualmente presenti nei componenti per raggiungere i severi obiettivi in termini di emissioni di CO2 fissati a livello europeo.

ARTICOLO - 5 MONITORAGGIO RISULTATI E IMPATTI ATTESI

1. Ai fini del monitoraggio INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. presenta per ciascuna delle fasi di rendicontazione i risultati e gli impatti attesi come definito nella tabella A, allegata e parte integrante del contratto con uno specifico esame sui seguenti parametri:
 - I. dimensioni del benessere e delle competitività;
 - II. investimenti fissi:
 - risorse umane dedicate alla ricerca;
 - ampliamento del mercato di riferimento potenziale.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Gli Enti e i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo adatteranno gli atti e potranno in essere i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dello stesso, nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti.
2. Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge nonché dalle disposizioni contenute nel presente Accordo, a porre in essere le procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'accordo e di ogni suo specifico elemento, secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.
3. I diversi adempimenti saranno regolamentati, oltre che dalla normativa vigente, dalle disposizioni contenute nel presente Accordo.

ARTICOLO 7 - COMPITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO

1. INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. in attuazione del proprio progetto industriale monitora e valuta l'intera fase realizzativa, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi previsti dal presente Accordo, con particolare attenzione al Cronoprogramma e segnalando eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi.
2. INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. predispose semestralmente una relazione analitico descrittiva di verifica e monitoraggio, sulla base dei dati di aggiornamento e delle relazioni predisposte dai singoli attuatori degli interventi, da inviare alla Direzione Generale Regionale Sviluppo Economico, all'attenzione del Responsabile dell'ApC, concernente:
 - a. lo stato di avanzamento industriale strutturale, finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamento delle attività realizzate, corredato dalla relativa rendicontazione oltre che della scheda di controllo e monitoraggio di cui all'art. 5;
 - b. la valutazione di andamento periodico riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri.
3. Sulla base delle relazioni periodiche presentate dai soggetti attuatori, il Responsabile degli ApC può proporre al nucleo di Valutazione eventuali rimodulazioni degli interventi, nell'ambito del quadro programmatico dell'accordo.
4. INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. svolge i seguenti compiti:
 - a. assicurare la completa realizzazione dell'intervento approvato attraverso il rispetto dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie, organizzando, coordinando e monitorando il processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento e al raggiungimento pieno degli obiettivi indicati nel progetto esecutivo ammesso a finanziamento;
 - b. collaborare con il Responsabile degli ApC anche attraverso la predisposizione di relazioni periodiche sull'attuazione degli impegni previsti dall'accordo.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Relativamente agli impegni degli enti pubblici sottoscrittori, oltre quanto specificatamente previsto dal presente Accordo per la Competitività, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 241/90, gli enti

pubblici sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:

- a. collaborare attivamente in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
 - b. promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
 - c. avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi.
2. Gli enti sottoscrittori assumono altresì gli specifici impegni di seguito indicati:

REGIONE LOMBARDIA SI IMPEGNA:

- a sottoscrivere il presente Accordo entro 45 giorni solari dalla data di approvazione della delibera di giunta previo invio degli allegati individuati come parte integrante del presente accordo;
- a concedere un cofinanziamento al progetto di ricerca denominato "SVILUPPO DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI POMPE ACQUA ELETTRICHE PER L'AUTOMOTIVE E AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO" pari a euro 580.965,92 come meglio dettagliato nel piano finanziario allegato al presente accordo;
- a prestare la collaborazione e l'assistenza necessaria a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dall'accordo;
- ad attivare ogni iniziativa utile per l'esecuzione degli interventi occupazionali previsti nel presente accordo.

Relativamente agli impegni dei soggetti attuatori privati sottoscrittori, questi ultimi assumono gli specifici impegni di seguito indicati.

INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. SI IMPEGNA (PENA DI DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA):

- al rispetto di tutte le condizioni previste nell'Avviso - approvato con il decreto dirigenziale n. 9875/2014 e s.m.i - e degli impegni formalizzati nel presente Accordo in particolare al mantenimento degli obblighi occupazionali (richiamati al punto b delle Premesse) per almeno 5 anni, anche qualora si realizzasse una modifica dell'assetto societario;
- a presentare l'aggiornamento del piano finanziario sulla base del contributo concesso pari ad euro 580.965,92;
- ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata e ammessa a beneficio;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso di cui al decreto dirigenziale n. 9875/2014 e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso e richiamati dall'Accordo;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
- a conservare per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. si impegna altresì a comunicare tramite posta certificata a Regione Lombardia nella persona del Responsabile del procedimento la eventuale rinuncia al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto denominato "SVILUPPO DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI POMPE ACQUA ELETTRICHE PER L'AUTOMOTIVE E AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO", nell'ambito dell'intervento "SIL PER IL 2020: SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' NEL SETTORE AUTOMOTIVE E REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO NELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETA' INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A.", nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti proprio status societario e interventi sugli investimenti connessi alla realizzazione del progetto.

ARTICOLO 9 - GARANZIE FIDEJUSSORIE

1. Sono previste a carico di INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. garanzie fidejussorie nel caso in cui la stessa richiede l'anticipazione di una prima tranche del contributo.
2. Tale garanzia rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o Istituto di Credito per un importo pari all'anticipazione richiesta, deve essere presentata successivamente alla sottoscrizione dell'ApC e avvio del progetto.
3. La fideiussione - coerentemente con le previsioni di cui alla delibera di giunta n.1770/2011- dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Dovrà prevedere l'obbligo del garante di pagare, senza possibilità di opporre eccezione alcuna, col solo rilievo dell'inadempimento successivo a formale atto di messa in mora con fissazione di un termine per adempiere non inferiore a gg. 30 (trenta).

ARTICOLO 10 - VARIANTI/MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

1. INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. deve dare avvio alla realizzazione del Programma di R&S entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, impegnandosi alla conclusione di tutte le attività di Programma di R&S entro i successivi 18 (diciotto) mesi.
2. Entro e non oltre il termine dei 18 (diciotto) mesi di cui al comma precedente, INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. può richiedere motivata proroga, ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso.
3. La competenza a concedere la proroga per la realizzazione dell'intervento in caso di motivate e oggettive cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa proponente beneficiaria - non superiore complessivamente a mesi 6 - in base e con la modalità disciplinata nel punto 2 della scheda ricerca e innovazione allegato all'avviso di cui al decreto dirigenziale n. 9875/ 2014, spetta al responsabile del procedimento previa informativa al nucleo di valutazione.
4. La competenza ad approvare modifiche dell'Accordo, per concorde volontà delle parti, spetta al Responsabile degli ApC - previa valutazione del responsabile del procedimento coadiuvato dal Nucleo di valutazione - che la esercita verificandone la compatibilità con gli obiettivi primari dell'Accordo tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di necessità o richieste motivate ed oggettive, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell'ApC comunque giustificate in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti. La modifica dell'Accordo

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

stesso costituirà atto aggiuntivo del presente Accordo che sarà notificato a tutte le parti sottoscrittrici coinvolte.

5. Fuori dal caso di cui al punto 4, non sono accolte proposte modificative del progetto "SVILUPPO DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI POMPE ACQUA ELETTRICHE PER L'AUTOMOTIVE E AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO", oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 11 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Regione Lombardia in qualsiasi momento effettua i controlli sul progetto/intervento oggetto dell'Accordo, ed ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria e i soggetti del partenariato (ove presente).
2. Scopo dell'ispezione è la verifica dello stato d'attuazione del progetto/ intervento, il rispetto degli obblighi previsti all'art. 8 "Obblighi delle parti" dell'Accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
3. I controlli - a titolo esemplificativo - attengono ai seguenti ambiti:
 - verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni (es. dati, documenti, atti) prodotte in sede di presentazione della domanda anche sulla base delle autocertificazioni fornite utili ai fini dell'attribuzione del punteggio;
 - verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e altri documenti contabili, contratti;
 - verifica degli obblighi di cui all'art. 5 e 8 del presente Accordo per la Competitività.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi, per fatto imputabile all'impresa beneficiaria costituisce fattispecie di inadempimento con applicazione di rideterminazione dell'agevolazione finanziaria concessa, come disciplinato ai successivi articoli.

ARTICOLO 13 - DECADENZA DALL'ACCORDO

1. Costituiscono motivo di decadenza dell'Accordo per la Competitività:
 - a) la mancata realizzazione degli impegni vincolanti previsti dal cronoprogramma, salvo eventuali proroghe e/o modificazioni concesse e condivise in sede di Nucleo di valutazione;
 - b) la mancata realizzazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi di cui all'art. 3 comma 1 lett. A del presente Accordo, accertata anche in sede di verifica e monitoraggio attraverso la compilazione della tabella di cui all'art.5.
2. Spetta al Responsabile degli Accordi per la Competitività accertare il verificarsi dei presupposti per la dichiarazione di decadenza del presente accordo.

ARTICOLO 14 - DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA

1. L'intervento finanziario può essere oggetto di decadenza, parziale o totale, formalizzata con decreto del responsabile del procedimento.

La decadenza è totale qualora:

- non sia realizzato il progetto industriale;
- nei casi di cui art. 13 comma 1 a) e b);
- mancato rispetto del 70% degli impegni occupazionali assunti con la sottoscrizione del contratto e richiamati al punto b delle Premesse.

La decadenza è parziale qualora gli obiettivi di cui agli artt. 3 comma 1 lett. A e gli obblighi di cui all'art. 8 non siano completamente raggiunti. In quest'ultima fattispecie il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.

2. La *decadenza* interviene altresì nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso con nota formale trasmessa al Responsabile del procedimento.
3. A seguito dei provvedimenti di decadenza Regione Lombardia provvederà al recupero delle somme già erogate, anche attraverso l'escussione delle relative fidejussioni di cui all'art. 9.
4. In ogni caso, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

ARTICOLO 15 - REFERENTI OPERATIVI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

1. Ciascuna parte in caso di variazione dei referenti operativi si impegna a darne comunicazione per posta certificata al Responsabile del Procedimento e al Responsabile dell'Accordo e tramite questi a tutte le altre parti coinvolte interessate.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E VERIFICHE

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente dalle parti spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.
2. L'attuazione del presente Accordo sarà soggetto a verifiche su richiesta motivata di uno dei soggetti sottoscrittori o del Responsabile degli Accordi per la Competitività anche seguito di ispezioni e controlli.

ARTICOLO 17 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Soggetto Beneficiario si impegna a disciplinare il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione delle attività realizzate nell'ambito dell'intervento di cui al presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in tema di proprietà intellettuale.
2. Il Soggetto Beneficiario si impegna a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo anche con annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci dai beneficiari per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate e indicando che l'intervento è realizzato con il cofinanziamento di Regione Lombardia.

ARTICOLO 18 - SOTTOSCRIZIONI, EFFETTI E DURATA

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) della LR n. 11/2014, lo schema del presente Accordo, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, è approvato con delibera di Giunta.
2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso.
3. Le attività disciplinate dal presente Accordo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, i quali si assumono l'impegno di realizzare tali attività nei tempi previsti dal cronoprogramma.
4. La validità del presente Accordo permane sino alla completa attuazione dell'intervento complessivo descritto al precedente art. 4 nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.
5. La validità dell'Accordo è di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salvo quanto disciplinato da eventuali successivi atti aggiuntivi (Rif: art. 10).

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO:

1. verbali comitato Accordo per la competitività;
2. progetto di ricerca;
3. Dgr approvazione Accordo per la Competitività;
4. piano industriale aggiornato ed eventuali decisioni del CDA attestanti le scelte strategiche;
5. visura catastale attestante le aree interessate dal progetto;
6. cronoprogramma e piano finanziario;
7. dichiarazione di sintesi (aiuti illegali, imprese in difficoltà);
8. tabella con gli attuali livelli occupazionali;
9. tabella "A" di cui all'art. 5 del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, _____

Il presente Accordo per la Competitività è sottoscritto in esemplari.

REGIONE LOMBARDIA (Direttore Generale pro-tempore Direzione Sviluppo Economico)

.....
 SOCIETÀ PROPONENTE BENEFICIARIA.....

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001
Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per
l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica
(artf. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, il Capo IV della Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Visti altresì:

- la legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 «Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali», che disciplinava la vigilanza sulle costruzioni in zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- il «Regolamento per i termini e le modalità di controllo da effettuarsi sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche regionali» approvato con deliberazione g.r. n. 10650 del 22 marzo 1996, in attuazione della l.r. 46/1985;
- il decreto del presidente pro - tempore di Regione Lombardia 3 settembre 2012, n. 7554, che ha disposto il rinnovo delle commissioni per l'effettuazione delle verifiche sull'osservanza delle norme sismiche, di cui all'art. 6 del regolamento di cui alla citata d.g.r. n. 10650/1996, istituite presso le sedi (ora Uffici) territoriali regionali di Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia;

Vista, in particolare, la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», come modificata dall'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 42 (Collegato 2016), che disciplina la vigilanza sulle opere pubbliche o private localizzate nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, comprese le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura;

Considerato che:

- l'art. 3, comma 1, della l.r. 33/2015 attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, di cui agli artt. 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001;
- l'art. 15, comma 1, della l.r. 33/2015 stabilisce che la l.r. 46/1985 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 1, della stessa legge, fino alla loro conclusione, fatta eccezione per quanto previsto dagli articoli 10 e 12, commi da 1 a 7, della legge medesima;

Richiamate:

- la propria deliberazione 11 luglio 2014, n. 2129, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29, s.o. del 16 luglio 2014, che ha rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni lombardi, di cui alla d.g.r. 7 novembre 2003, n. 14964;
- le successive deliberazioni 10 ottobre 2014, n. 2489 e 8 ottobre 2015, n. 4144, che, nelle more dell'approvazione del Progetto di Legge «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», hanno differito al 10 aprile 2016 l'assunzione di efficacia della nuova zonizzazione sismica di cui alla suddetta d.g.r. n. 2129/2014, al fine di consentire sia l'espletamento dei previsti adempimenti di competenza regionale, sia l'organizzazione delle strutture tecniche comunali, in previsione del trasferimento ai comuni delle funzioni in materia sismica;

Preso atto delle osservazioni e degli approfondimenti emersi nell'ambito dei gruppi di lavoro interdirezionali, costituiti, rispettivamente, con decreto del direttore generale infrastrutture e mobilità n. 4432 del 29 maggio 2015 e con decreto del direttore generale sicurezza, protezione civile e immigrazione n. 997 del 16 febbraio 2016, al fine di operare il coordinamento e la sintesi delle diverse competenze tecniche, amministrative e giuridiche delle direzioni generali della Regione Lombardia coinvolte, raccogliendo, altresì, l'esperienza degli ordini professionali, espressa attraverso i propri rappresentanti;

Visti gli adempimenti posti in capo alla Giunta regionale dall'art. 13, comma 1, della citata l.r. 33/2015 e s.m.i., concernenti la definizione, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL):

- a) delle modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2;
- b) delle linee di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3, comma 1;
- c) delle modalità di attuazione delle iniziative di cui all'art. 3, comma 2;
- d) delle modalità e i criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'art. 5, comma 1;
- e) del contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. c);
- f) dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 4;
- g) dei casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione di cui all'art. 8, comma 4;
- h) dei termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'art. 10;
- i) delle linee guida di cui all'art. 12, comma 6, e i casi e le modalità di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo;

Richiamata la propria deliberazione 30 novembre 2015, n. 4438 «XV provvedimento organizzativo 2015», che, integrando le competenze della direzione generale sicurezza, protezione civile e immigrazione, ha attribuito all'unità organizzativa sistema integrato di prevenzione l'«Attuazione nuova normativa regionale inerente la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica» e alla struttura prevenzione rischi naturali lo «Sviluppo e coordinamento di azioni inerenti la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica»;

Visti i documenti tecnici, che si condividono nei contenuti, predisposti dalla direzione generale sicurezza, protezione civile e immigrazione e approvati dal gruppo di lavoro di cui al richiamato decreto d.g. n. 997 del 16 febbraio 2016, come da verbali agli atti della direzione stessa, riferiti agli adempimenti di cui al comma 1, lettere da a) a i), dell'art. 13, l.r. 33/2015;

Ritenuto, al fine di avvalersi della commissione di esperti prevista dall'art. 4, comma 2, della l.r. 33/2015, di prevederne la costituzione nella composizione stabilita dalla stessa disposizione di legge, ricorrendo alle procedure di nomina stabilite dalla vigente normativa;

Visto e condiviso il documento predisposto dalla competente direzione generale e verificato dal suddetto gruppo di lavoro, che definisce le attività della «Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», nonché la composizione della stessa, i requisiti professionali richiesti alle figure da individuare, le procedure di nomina o sostituzione, i compensi e le procedure ad evidenza pubblica per l'eventuale esigenza di individuare esperti esterni all'amministrazione regionale;

Ritenuto, nelle more della costituzione della predetta commissione di esperti, di confermare in capo alle vigenti «Commissioni di verifica sull'osservanza delle norme sismiche», previste all'art. 6 del regolamento di cui alla citata d.g.r. n. 10650/1996, così come rinnovate con decreto del Presidente pro - tempore di Regione Lombardia 3 settembre 2012, n. 7554, le attività alle stesse demandate, per quanto compatibili con le disposizioni della l.r. 33/2015;

Preso atto della disponibilità finanziaria del capitolo 322 «Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» per il compenso ai componenti esterni della commissione di esperti, pari ad € 78.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 - 2017 - 2018;

Dato atto che il ritardo nell'adozione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 1, della l.r. 33/2015, rispetto alla tempistica ivi prevista, è dovuto alle sopravvenute esigenze di completamento della disciplina normativa in materia sismica, con specifico riferimento agli interventi di sopraelevazione degli edifici, oggetto delle modifiche apportate dalla l.r. 29 dicembre 2015, n. 42, all'art. 8 della medesima l.r. 33/2015;

Considerato che in fase di prima applicazione delle nuove norme in materia sismica, dettate dalla l.r. 33/2015 e s.m.i., i comuni e gli stessi uffici regionali potrebbero rilevare esigenze organizzative o situazioni e casistiche che richiedono la verifica e l'eventuale rimodulazione di talune delle disposizioni di cui al presente provvedimento attuativo;

Ritenuto, pertanto, di prevedere un periodo di monitoraggio dell'applicazione del presente provvedimento, che permetta, fino al 31 dicembre 2016, di raccogliere le esperienze maturate sul territorio da parte dei Soggetti coinvolti (comuni, uffici regionali, ordini professionali), ai fini della eventuale revisione delle presenti disposizioni;

Ritenuto di prevedere, nel rispetto dei principi di economicità e semplificazione dei procedimenti, che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica di cui alla d.g.r. n. 2129/2014, ossia dal 10 aprile 2016;

Ritenuto di demandare alla competente direzione generale l'adozione dei provvedimenti necessari a dare puntuale applicazione al presente atto, nonché le eventuali modifiche ai documenti tecnici di cui sopra, limitatamente agli aspetti meramente formali, che non comportino, cioè, modifiche all'impostazione generale delle linee guida;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo (PRS) della X Legislatura e, in particolare, il risultato atteso 337.Ter.11.1 «Prevenzione del rischio sismico», declinato, tra le altre, nell'Azione 337.1 «Nuova zonazione sismica regionale», nonché il risultato atteso 349.Ter.11.2 «Vigilanza sismica sulle costruzioni»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, gli allegati da A) a I), che definiscono in dettaglio quanto disposto dagli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015, così denominati:

- A) Modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 33/2015;
- B) Linee di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 33/2015, comprensivo della relativa modulistica (moduli da n. 1 a n. 13);
- C) Modalità di attuazione del sistema informativo integrato di cui all'art. 3, comma 2, della l.r. 33/2015;
- D) Modalità e criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 33/2015;
- E) Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della l.r. 33/2015;
- F) Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 8, comma 1, della l.r. 33/2015;
- G) Casi e modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione di cui all'art. 8, comma 4, della l.r. 33/2015;
- H) Termini e modalità di svolgimento dei controlli di cui all'art. 10;
- I) Linee guida per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione di cui all'art. 12 commi 6 e 8.b), della l.r. 33/2015;

2. di approvare, altresì, l'allegato L), denominato «Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di confermare, nelle more della costituzione della predetta commissione di esperti, in capo alle vigenti «Commissioni di verifica sull'osservanza delle norme sismiche», previste all'art. 6 del Regolamento di cui alla d.g.r. n. 10650/1996, così come rinnovate con decreto del presidente pro - tempore di Regione Lombardia 3 settembre 2012, n. 7554, le attività alle stesse demandate, per quanto compatibili con le disposizioni della l.r. 33/2015 e con le linee di indirizzo e coordinamento approvate dal presente atto;

4. di dare atto che, in applicazione dell'art. 15, comma 1, della l.r. 33/2015, alla data di efficacia della presente deliberazione, ai procedimenti in corso, come definiti al comma 2 del medesimo art. 15, si applicano le procedure di cui alla l.r. n. 46/1985, con le modalità previste negli allegati di riferimento, di cui al punto 1., fatta eccezione per quanto previsto dagli artt. 10 e 12, commi da 1 a 7, della l.r. 33/2015;

5. di dare atto della disponibilità finanziaria del capitolo 322 «Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» per il compenso ai componenti esterni della commissione di esperti, pari ad € 78.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 - 2017 - 2018;

6. di disporre l'avvio di un periodo di monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, che permetta, fino al 31 dicembre 2016, di raccogliere le esperienze maturate sul territorio da parte dei soggetti coinvolti (comuni, uffici regionali, ordini professionali), ai fini della eventuale revisione delle presenti disposizioni;

7. di demandare alla competente direzione generale l'adozione dei provvedimenti necessari a dare puntuale applicazione al presente atto, nonché le eventuali modifiche ai documenti tecnici di cui al punto 1., limitatamente agli aspetti meramente formali, che non comportino, cioè, modifiche all'impostazione generale delle linee guida;

8. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica di cui alla d.g.r. n. 2129/2014, ossia dal 10 aprile 2016;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web istituzionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

**MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA, DA PARTE DEI COMUNI,
DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA L.R.33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera a), della L.R. 33/2015)**

Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 33/2015, le funzioni di cui all'art. 2, comma 1¹, della medesima legge regionale sono esercitate da:

1. Forme associative, ai sensi della Parte I, Titolo II, Capi IV e V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.²;
2. Regione, nel caso in cui le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata.

Le competenze delle suddette forme associative devono essere integrate con le funzioni trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 33/2015, in materia di opere e costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, ai fini del relativo esercizio.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale che approva il presente documento, i comuni devono comunicare alla competente struttura tecnica regionale, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015:

- a) l'eventuale loro partecipazione ad una forma associativa tra Comuni di cui al D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e la relativa durata;
- b) l'eventuale espressa volontà di attribuire alla forma associativa di appartenenza le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015 oppure di mantenere in capo al singolo comune dette funzioni;
- c) in alternativa alla lettera b), l'eventuale avvenuta attribuzione alla forma associativa di appartenenza delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015.

Entro i successivi 10 giorni dovrà essere trasmesso alla struttura tecnica regionale l'atto amministrativo relativo alle modalità scelte per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 33/2015.

Eventuali variazioni nelle modalità di gestione di dette funzioni devono essere comunicate tempestivamente alla stessa struttura tecnica regionale.

Le comunicazioni di cui ai punti a), b) e c) e le variazioni alle stesse sono effettuate attraverso il Sistema Informativo Integrato di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 33/2015.

Fino al termine stabilito dall'art. 13, comma 2, della stessa legge regionale ovvero fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, le suddette comunicazioni possono essere effettuate anche in formato cartaceo.

— • —

¹ Comunità montane, Convenzioni, Consorzi, Unioni di comuni, Esercizio associato di funzioni e servizi, Accordi di programma

² "1. Sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001."

**LINEE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera b), della L.R. 33/2015)**

Introduzione

Con D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)" la Giunta Regionale ha approvato la nuova classificazione sismica dei comuni lombardi.

Al fine di allineare la nuova zonazione con la Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche", la Giunta Regionale, con D.G.R. 8 ottobre 2015 - n. X/4144, ha differito al 10 aprile 2016 il termine per l'entrata in vigore della stessa.

In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia) e alla recente giurisprudenza costituzionale, trasferendo ai comuni, singoli o associati, le funzioni in materia sismica, che, in base allo stesso D.P.R., erano di competenza regionale.

Si fa pertanto seguito a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lettera b), della L.R. 33/2015, che prevede la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni regionali trasferite ai comuni in materia sismica.

1. Autorità competente

La L.R. 33/2015 prevede che l'autorità competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche sia individuata da ciascun comune all'interno dei propri uffici o nell'ambito delle forme associative previste ai sensi della Parte I, Titolo II, Capi IV e V, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., per il territorio di propria competenza.

Come previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 33/2015, per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, le funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo sono esercitate dalla Regione nel caso in cui non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata.

Le modalità di svolgimento in forma associata da parte dei comuni delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 33/2015 sono disciplinate dall'allegato A "Modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni".

2. Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015, sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del D.P.R. 380/2001.

2.1 Abitati da consolidare (art. 61 del D.P.R. 380/2001)

L'art. 61 del D.P.R. 380/2001 prevede che:

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 del citato articolo 61 è in capo all'autorità competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1.

2.2 Sopraelevazioni (art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001)

La realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio, da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., dell'autorizzazione, per gli interventi localizzati in zona 2, e della certificazione, per gli interventi localizzati nelle zone 3 e 4.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di interventi di sopraelevazione, il progettista deve trasmettere all'autorità competente l'attestazione di idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, da redigere utilizzando l'allegato modulo 8.

Per gli interventi di sopraelevazione localizzati in zona 2, l'istanza per il rilascio della certificazione non è richiesta in quanto ricompresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'allegato F "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica".

Per gli interventi di sopraelevazione localizzati in zone 3 e 4, l'istanza per il rilascio della certificazione è corredata della documentazione di cui all'allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza" e dell'attestazione di idoneità di cui sopra.

L'autorità competente conclude il procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso, rilasciando l'autorizzazione o la certificazione ovvero comunicando il diniego motivato e la contestuale archiviazione dell'istanza, previa applicazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell'istanza per gli interventi di sopraelevazione e della relativa documentazione, si rinvia al paragrafo 5. "Deposito del progetto" del presente documento e all'allegato F "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica".

2.3 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001)

La denuncia dei lavori di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 deve essere presentata all'autorità competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., con le modalità descritte nel paragrafo 5. "Deposito del progetto" del presente documento.

2.4 Autorizzazione per l'inizio dei lavori (art. 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001)

Il rilascio dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori, di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/2001 è in capo all'autorità competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., con le modalità descritte nell'allegato F "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica".

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

2.5 Repressione delle violazioni (artt. 96, 97, 99 e 100 del D.P.R. 380/2001)

Gli artt. 96, 97, 99 e 100 afferiscono alla Sezione III del Capo IV della Parte II del D.P.R. 380/2001, rubricata "Repressione delle violazioni". Tali articoli stabiliscono gli obblighi posti in capo all'autorità competente all'atto dell'accertamento di un fatto costituente violazione delle norme di cui allo stesso Capo IV del D.P.R. 380/2001.

L'art. 11 della L.R. 33/2015 richiama le suddette disposizioni, ai fini della trasmissione dei processi verbali all'autorità competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1. e dell'adozione dei conseguenti atti.

2.6 Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 104 del D.P.R. 380/2001)

L'accertamento di cui all'art. 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001, è in capo all'autorità competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1.

L'allegato I "Linee guida per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.

3. Varianti

Rientrano nell'ambito di applicazione della L.R. 33/2015, ai sensi dell'art. 5, anche le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

L'allegato D "Modalità e criteri per l'individuazione delle varianti", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.

4. Modulistica per la gestione informatica delle pratiche sismiche

L'allegato C, a cui si rinvia, definisce le "Modalità di attuazione del Sistema Informativo Integrato".

Il Sistema Informativo Integrato prevede l'utilizzo della seguente modulistica, di cui al presente allegato:

- modulo 1 – istanza di autorizzazione sismica o di certificazione di sopraelevazione
- modulo 2 – comunicazione di deposito sismico
- modulo 3 – denuncia di costruzione in corso in zona di nuova classificazione sismica cui all'art. 12 della L.R. 33/2015
- modulo 4 – dichiarazione del progettista (coordinatore) delle strutture che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
- modulo 5 – procura speciale per la nomina di un soggetto delegato alle procedure sismiche
- modulo 6 – asseverazione di congruità e conformità del progetto strutturale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b, della L.R. 33/2015
- modulo 7 – asseverazione di congruità e conformità del progetto architettonico
- modulo 8 – dichiarazione del progettista che, in relazione ad un intervento di sopraelevazione, attesta l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico (art. 90 del D.P.R. 380/2001)
- moduli 9, 10 e 11 – dichiarazioni di responsabilità ed atti di asseverazione dei progettisti e degli estensori delle relazioni geologiche e geotecniche
- modulo 12 – relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento
- modulo 13 – dichiarazione di fine lavori strutturali (art. 12, comma 8, lett. b), L.R. 33/2015).

Fino al termine stabilito dall'art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015 ovvero fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato è consentito l'utilizzo di tale modulistica anche in formato cartaceo.

5. Deposito del progetto

Gli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 33/2015, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone 3 e 4, comprese le varianti in corso d'opera, descritte al precedente paragrafo 3. "Varianti", sono soggetti alle procedure di deposito previste dagli artt. 6 e 7 della stessa legge regionale, per le finalità di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, previste dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001, come richiamato al precedente paragrafo 2.3.

Il deposito si effettua con la presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) competente, prima dell'avvio dei lavori, della documentazione prevista dall'allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza", utilizzando l'allegato modulo 2.

Nel caso in cui l'intervento ricada nei confini amministrativi di più Comuni, il deposito può essere effettuato indifferentemente presso uno degli SUE competenti.

Fatto salvo quanto previsto per le opere pubbliche, il deposito può essere effettuato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 380/2001:

- a. dal titolare del permesso di costruire o da chi abbia titolo per richiederlo;
- b. dal richiedente il titolo abilitativo;
- c. dal proprietario dell'immobile oggetto dei lavori.

I soggetti di cui sopra possono conferire una procura speciale, utilizzando l'allegato modulo 5, al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell'intervento, per la compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente.

In caso di opere pubbliche, il deposito è effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Al ricevimento del modulo di deposito, corredato della documentazione prevista dall'Allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza", il SUE rilascia l'attestazione di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 33/2015.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio e fatto salvo quanto previsto dall'allegato F "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica" e al precedente paragrafo 2.2. "Sopraelevazioni" e dalle ulteriori normative vigenti in materia, i lavori possono avere inizio solo successivamente al rilascio dell'attestazione di cui sopra.

La procedura di deposito è effettuata mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'allegato C "Modalità di attuazione del Sistema Informativo Integrato", fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015, che, fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, consente l'utilizzo della modulistica anche in formato cartaceo.

Il deposito del progetto è valido anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001, se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo.

All'atto del deposito della documentazione, il SUE rilascia al depositante l'attestazione dell'avvenuto deposito e trasmette all'autorità competente, mediante il Sistema Informativo Integrato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015, la documentazione relativa al progetto depositato, comprensiva di attestazione.

6. Autorizzazione sismica

Gli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 33/2015, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone definite ad alta sismicità, comprese le varianti in corso d'opera e le sopraelevazioni, sono soggetti ad autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge regionale.

I contenuti della documentazione da presentare sono riportati nell'allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza".

L'allegato F "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.

7. Parere tecnico

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015, i comuni o loro forme associative, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, possono richiedere un parere tecnico alla Regione, obbligatorio per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, come disposto al comma 5 dello stesso art. 8.

L'allegato G "Casi e modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.

8. Controlli

Fatte salve le funzioni di vigilanza previste dall'art. 103 del D.P.R. 380/2001, l'autorità competente effettua i controlli sulle opere e sulle costruzioni, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 33/2015.

L'allegato H "Termini e modalità di svolgimento dei controlli", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure di controllo.

9. Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

Tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 33/2015, a farne denuncia, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) competente.

L'allegato I "Linee guida per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.

10. Disposizioni finali e periodo transitorio

Fino al termine stabilito dall'art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015 ovvero fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, è consentito l'utilizzo della modulistica di cui al precedente paragrafo 4. "Modulistica per la gestione informatica delle pratiche sismiche" anche in formato cartaceo.

Nel caso di presentazione in formato cartaceo, la documentazione progettuale a corredo della comunicazione di deposito o dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sismica o della certificazione di sopraelevazione, di cui ai paragrafi 5. "Deposito del progetto" e 6. "Autorizzazione sismica", è presentata in duplice copia, ovvero, in caso di contestuale denuncia dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001, in triplice copia.

**MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera c), della L.R. 33/2015)**

Il Sistema Informativo Integrato è il sistema informativo sviluppato per la gestione informatica delle pratiche inerenti le opere o costruzioni e la relativa vigilanza in zona sismica, in accordo con quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della L.R. 33/2015.

Al fine di assicurare la completa informatizzazione delle pratiche sismiche, nel quadro delle norme di livello nazionale e regionale di semplificazione, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione in via telematica delle pratiche stesse.

Il Sistema Informativo Integrato dovrà infatti costituire un unico sistema finalizzato al supporto tecnologico della rete di strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e della gestione informatica delle pratiche sismiche da parte di committenti e professionisti; in particolare, sarà necessario il suo coordinamento tecnico e funzionale con gli Sportelli Unici dell'Edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica ed urbanistica.

Gli obiettivi del Sistema Informativo Integrato, infatti, saranno:

- potenziare la comunicazione tra committenti, professionisti, Enti Locali, e Strutture Tecniche Competenti in materia sismica;
- gestire dati e documentazione in formato digitale, partendo dalla compilazione *on-line* della domanda e l'invio degli allegati tecnici di progetto;
- conservare i documenti informatici (sia modulistica che allegati progettuali sottoscritti con firma digitale) in un archivio digitale;
- uniformare la gestione della procedura sul territorio regionale;
- semplificare l'accesso alle informazioni da parte di professionisti e committenti/cittadini.

Dalla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, indicata con decreto del dirigente regionale competente, l'art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015 prevede un periodo transitorio di dodici mesi, durante il quale è consentito il deposito dei progetti, dell'istanza di autorizzazione sismica e della relativa documentazione, anche in formato cartaceo.

Pertanto, visto il numero di soggetti coinvolti e la complessità della procedura, in tale periodo saranno contemplate due modalità di gestione della procedura:

- elettronica: invio telematico della domanda e degli allegati di progetto in formato digitale sottoscritti con firma digitale attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato;
- cartaceo: presentazione di una copia cartacea della documentazione presso lo sportello comunale SUE e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica ed urbanistica.

Durante il periodo transitorio, relativamente al quale l'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento" definisce le modalità di presentazione delle pratiche sismiche, sarà effettuato il monitoraggio delle pratiche, al fine di individuare eventuali nuove modalità di svolgimento dell'istruttoria, nell'ottica di un passaggio graduale e ottimizzato alla gestione completamente elettronica, verificando e valutando le criticità e le necessità per un corretto funzionamento della procedura.

A termine del periodo transitorio, le pratiche sismiche dovranno essere presentate solo ed esclusivamente in via telematica, tramite il Sistema Informativo Integrato.

Il Sistema Informativo Integrato prevede, in particolare, alla ricezione della modulistica relativa a:

- a. per le costruzioni in "Zona 2", l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sismica (ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015), con l'indicazione se si tratti o meno di: sopraelevazione (art. 90 D.P.R. 380/2001) o abitato dichiarato da consolidare (art. 61 D.P.R. 380/2001);
- b. per le costruzioni in zona 3 e in zona 4, la comunicazione di deposito (ai sensi dell'art. 6 della L.R. 33/2015), con l'indicazione se si tratti o meno di istanza per la certificazione alla sopraelevazione (ai sensi dell'art. 8, comma 1.bis, secondo periodo, della L.R. 33/2015) o di istanza di autorizzazione sismica in caso di abitato dichiarato da consolidare (art. 61 D.P.R. 380/2001);
- c. denuncia di costruzione in corso in zona sismica di nuova classificazione (art. 12 della L.R. 33/2015).

Il Sistema Informativo Integrato gestisce anche le comunicazioni tra Comuni singoli o associati e la struttura tecnica regionale competente come, ad esempio, la richiesta di parere tecnico al competente ufficio regionale (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015).

Il committente può conferire al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell'intervento, una procura speciale, redatta secondo il modulo 5 di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento", per la compilazione della modulistica, il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente in relazione alle procedure di cui alla L.R. 33/2015.

Tramite il Sistema Informativo Integrato viene eseguita anche la verifica formale degli elaborati e, specificatamente, della documentazione prodotta a supporto dell'istanza, con la finalità di accertare i seguenti aspetti:

- a) **Completezza** della documentazione a corredo dell'istanza, così come previsto dalla normativa: l'Allegato B "Linee di Indirizzo e coordinamento" e l'allegato E "Contenuto minimo della documentazione" forniscono un quadro riepilogativo della documentazione, costituita dagli elaborati progettuali, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni che, ai sensi della L.R. 33/2015, vengono richieste in relazione alle caratteristiche specifiche dell'intervento e della sua localizzazione.
- b) **Coerenza** della documentazione con i modelli in merito predisposti ed approvati con i criteri di cui all'art. 13 della L.R. 33/2015;
- c) **Regolarità** della documentazione in ordine alla debita sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti competenti alla progettazione e realizzazione dell'intervento, esplicitati nell'istanza, redatta secondo la specifica modulistica di cui all'allegato B "Linee di Indirizzo e coordinamento" e corredata della specifica documentazione di cui all'allegato E "Contenuto minimo della documentazione".

La verifica formale, nel caso in cui l'istanza venga trasmessa attraverso il Sistema Informativo Integrato, viene svolta automaticamente dal sistema nella fase preliminare all'inoltro della stessa.

**MODALITÀ E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera d), della L.R. 33/2015)**

Come disposto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 33/2015, rientrano nell'ambito di applicazione della legge le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

- a) Ai fini dell'art. 5 della L.R. 33/2015, si definiscono varianti al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino:
 - b) un organismo diverso dal punto di vista tipologico e/o strutturale da quello previsto nel progetto originario;
 - c) un aumento del volume o della superficie nonché dell'altezza dell'edificio rispetto al progetto approvato, che comporti una nuova verifica globale dell'intera struttura e/o sottostruttura;

una risposta sismica significativamente diversa.

Rientrano nei casi di cui alle lettere a), b) e c), di cui di cui sopra, quelle modifiche progettuali che:

1. sono in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della struttura, comportando variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture stesse o della loro duttilità, quali l'adozione di materiali strutturali o tipologie costruttive diversi da quelli previsti nel progetto iniziale;
2. introducono modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale, quali: modifiche all'organismo strutturale per sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra; creazione o eliminazione di giunti strutturali; variazioni della tipologia delle fondazioni; modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura; creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e nelle caratteristiche degli elementi non strutturali;
3. introducono modifiche: nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali sismo-resistenti; negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti; nelle dimensioni di elementi strutturali sismo-resistenti; nella distribuzione delle masse; portano ad un aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze;
4. comportano variazioni del fattore di struttura oppure modifiche in aumento delle classi d'uso e/o della vita nominale delle costruzioni;
5. comportano il passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle N.T.C. 2008.

Le varianti, definite come nei punti precedenti, sono soggette a deposito del progetto di variante ovvero richiesta di autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 6 e 8 della L.R. 33/2015.

Non costituiscono variante, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 33/2015, quindi non sono soggette agli adempimenti di cui alla L.R. 33/2015, tutte le modifiche che non rientrano nei casi di cui ai punti sopra descritti.

**CONTENUTO MINIMO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'ISTANZA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA C), DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera e), della L.R. 33/2015)**

Le relazioni e gli elaborati progettuali minimi di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), della L.R. 33/2015, per la presentazione della comunicazione di deposito o dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sono:

- 6.1. Relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento (modulo 12 di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento");
- 6.2. Progetto architettonico (art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001), ove già depositato, sarà sufficiente l'indicazione degli estremi di invio della documentazione;
- 6.3. Relazione di calcolo delle strutture (art. 65, comma 3, del D.P.R. 380/2001 - cap. 10 N.T.C. 2008);
- 6.4. Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti (art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001);
- 6.5. Elaborati grafici e particolari costruttivi delle strutture (art. 65 comma 3, art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001 - cap. 10 N.T.C. 2008);
- 6.6. Relazione sui materiali impiegati (art. 65, comma 3, del D.P.R. 380/2001 - cap. 10 e cap. 11 N.T.C. 2008);
- 6.7. Relazione sulle opere di fondazione (art. 93 del D.P.R. 380/2001);
- 6.8. Piano di manutenzione strutturale (cap. 10 N.T.C. 2008);
- 6.9. Relazione geologica (par. 6.1.2. e 6.2.1. N.T.C. 2008 - cap. 4, Parte I, Allegato B della D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011);
- 6.10. Relazione geotecnica (par. 6.1.2. N.T.C. 2008 e p.to C 6.2.2.5 Circolare esplicativa n. 617 del 02/02/2009);
- 6.11. Documentazione fotografica;
- 6.12. Elenco allegati.

Tale documentazione, sviluppata a livello esecutivo, deve essere redatta nel rispetto delle norme statali e regionali di riferimento e, nei casi previsti, secondo la modulistica di cui all'allegato B "Linee di Indirizzo e coordinamento".

Alla documentazione di cui sopra devono essere allegati le dichiarazioni dei professionisti, dagli stessi sottoscritte in ordine agli aspetti di competenza, attestanti:

- a. la conformità degli elaborati alla normativa vigente;
- b. la redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;
- c. l'asseverazione del progettista in merito al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- d. il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- e. il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;
- f. la conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;
- g. che i lavori non sono iniziati (asseverato anche dal direttore dei lavori);
- h. la conformità degli elaborati geologici e geotecnici alla normativa vigente e l'avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica e geotecnica del sito interessato dalle opere.

**CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera f), della L.R. 33/2015)**

Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone sismiche 2 è tenuto a presentare istanza di autorizzazione, debitamente sottoscritta dal titolare della pratica sismica o dal procuratore speciale di sua nomina, all'autorità competente in materia sismica, consegnando la documentazione allo Sportello Unico dell'Edilizia (di seguito, SUE) di riferimento. Nell'allegato E "Contenuto minimo della documentazione" è riportata la documentazione minima relativa all'istanza. Il SUE, come stabilito all'art. 6, comma 2, della L.R. 33/2015, provvede, entro 5 giorni, a trasmettere all'autorità competente copia della stessa, unitamente agli allegati.

Nell'istanza di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 33/2015, è presentata prima dell'avvio dei lavori, ivi comprese le varianti definite all'allegato D "Modalità e criteri per l'individuazione delle varianti", al SUE competente per territorio.

Fatto salvo quanto previsto per le opere pubbliche, l'istanza, redatta sulla base del modulo 1 di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento", può essere effettuata:

- a. dal titolare del permesso di costruire o da chi abbia titolo per richiederlo ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 380/2001;
- b. dal richiedente il titolo abilitativo;
- c. dal proprietario dell'immobile oggetto dei lavori.

I soggetti di cui sopra possono conferire una procura speciale, redatta secondo il modulo 5 di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento", al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell'intervento, per la compilazione del modulo di istanza di autorizzazione, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente.

L'istanza è corredata della documentazione di cui all'allegato E "Contenuto minimo della documentazione".

L'ufficio competente al ricevimento dell'istanza di autorizzazione, qualora non coincida con l'ufficio competente al rilascio della medesima ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015 (v. art. 6, comma 2, della L.R. 33/2015), trasmette a quest'ultimo, entro 5 giorni dal ricevimento, copia dell'istanza e della documentazione pervenuta a corredo.

Al ricevimento dell'istanza, l'ufficio competente avvia il procedimento per l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001.

L'istruttoria comporta preliminarmente la verifica della completezza, coerenza e regolarità della documentazione, come descritto nell'allegato C "Modalità di attuazione del sistema informativo integrato", attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato.

Ad esito positivo della verifica di cui sopra, l'ufficio competente procede all'esame dei contenuti della documentazione presentata, con particolare riferimento alla:

- completezza dei contenuti della documentazione presentata;
- adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano;
- congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, viene rilasciata l'autorizzazione sismica ovvero comunicato il diniego motivato, con contestuale archiviazione dell'istanza presentata.

Il provvedimento riporta le eventuali condizioni e le prescrizioni cui è subordinata l'autorizzazione sismica.

Il termine di 60 giorni può essere sospeso o interrotto ai sensi della L.R. 1/2012.

Qualora l'istanza non sia perfezionata entro il suddetto termine, la stessa non verrà accolta.

Dal momento del rilascio dell'autorizzazione possono essere iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alle nomine del costruttore e del collaudatore.

Tutti gli adempimenti descritti sono effettuati anche con riferimento alle varianti al progetto autorizzato.

Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) ed al collaudatore, che provvede ad effettuare il collaudo statico dell'opera. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Dovranno, pertanto, essere allegati alla documentazione:

- a. la comunicazione attestante il completamento delle opere strutturali;
- b. il certificato di collaudo.

**CASI E MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL PARERE TECNICO ALLA REGIONE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 4, DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera g), della L.R. 33/2015)**

L'ufficio comunale o la forma associativa preposta al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, commi 1 e 1bis, della L.R. 33/2015 richiede parere tecnico alla Regione per le opere pubbliche (art. 8, comma 5) e a discrezione per le altre opere (art. 8, comma 4).

Sono esclusi dalla richiesta di parere regionale, in quanto interventi minimali, ma comunque soggetti all'autorizzazione sismica di cui all'art. 8 della L.R. 33/2015, se ricadenti in "Zona 2", i tipi di intervento di seguito riportati:

- costruzioni semplici in muratura (punto 7.8.1.9 delle N.T.C. 2008)
- piscine all'aperto, vasche di raccolta e vani tecnici interrati, ad uso privato
- strutture cimiteriali
- recinzioni, comunque realizzate, con o senza funzione di contenimento del terreno
- coperture pressostatiche
- opere di sostegno, di altezza inferiore o uguale a 2 mt., che non interessano direttamente infrastrutture o spazi pubblici aventi valenza strategica o rilevante
- opere idrauliche minori (briglie, pennelli, opere di difesa spondale) di altezza minore o uguale a 2 mt.
- piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotti interrati realizzati con manufatti scatolari
- portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne, e simili di altezza minore o uguale a 5 mt. e superficie minore o uguale a 5 mq.
- interventi su costruzioni esistenti, riguardanti elementi non strutturali o elementi strutturali secondari, individuati ai sensi del punto 7.2.3. delle N.T.C. 2008, che incidono sul comportamento sismico complessivo della struttura.

Il parere tecnico riguarda la valutazione degli aspetti strutturali del progetto, anche in riferimento all'adeguatezza e completezza dei contenuti progettuali, alla corrispondenza tra indagini conoscitive e parametri progettuali, alla congruità tra elaborati architettonici, strutturali, geologici e geotecnici e alla rispondenza alle norme tecniche, e può contenere proposte di prescrizioni o integrazioni al progetto presentato.

Il parere viene rilasciato ai Comuni o alle loro forme associative, che esercitano le funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 33/2015 entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta presentata ai sensi dell'art. 8, comma 4, mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 33/2015, fatto salvo il periodo transitorio di cui all'art. 13, comma 2, secondo periodo, della medesima legge. Durante il periodo transitorio, la richiesta del parere di cui sopra seguirà le modalità descritte nell'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento".

Gli uffici competenti inoltrano richiesta di parere tecnico successivamente alla verifica, con esito positivo, della completezza, coerenza e regolarità formali della documentazione (v. allegato C "Modalità di attuazione del sistema informativo integrato"), presentata secondo quanto prescritto nell'allegato E "Contenuto minimo della documentazione".

La richiesta di parere è corredata dei seguenti documenti:

- istanza pervenuta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 33/2015;
- documentazione progettuale, a corredo dell'istanza, di cui al documento sopra citato;
- nota in cui il Comune evidenzia i profili di attenzione su cui richiede il parere.

Quando il parere tecnico è richiesto ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015, occorre allegare all'istanza di parere una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del comune ovvero della forma associativa di comuni, se dotata di personalità giuridica, che attesti la mancanza di personale tecnico qualificato e competente, anche individuato mediante contratto temporaneo o incarico professionale.

TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 10 (in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera h), della L.R. 33/2015)

I controlli di cui all'art. 10 della L.R. 33/2015 riguardano le opere e le costruzioni i cui progetti sono stati depositati ovvero autorizzati o soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione.

La Regione ed i Comuni effettuano il controllo di competenza, anche a campione, adottando le procedure di seguito descritte.

All'avvio del procedimento di controllo, l'autorità competente, ne dà comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, al depositante la documentazione di cui all'art. 6 della L.R. 33/2015 ovvero al titolare dell'istanza di autorizzazione o della richiesta di certificazione per gli interventi di sopraelevazione di cui all'art. 8 della L.R. 33/2015 ovvero al procuratore speciale eventualmente nominato, comunicando:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- l'intervento oggetto di controllo;
- la data prevista per il sopralluogo, ove previsto.

Nel corso del procedimento di controllo dei progetti depositati o soggetti ad autorizzazione/certificazione, l'ufficio competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie. Qualora tali integrazioni non siano prodotte ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, l'esito del controllo sarà negativo.

Il controllo sulla realizzazione dell'intervento è effettuato mediante verifica documentale e/o con un sopralluogo in cantiere, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato.

La data prevista per il sopralluogo non può essere antecedente al quindicesimo giorno e successiva al trentesimo giorno, a decorrere dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento di controllo e può essere concordata con i soggetti interessati. All'eventuale sopralluogo partecipano, oltre al titolare del deposito/istanza di autorizzazione/certificazione ovvero il procuratore speciale eventualmente nominato, il progettista strutturale, il direttore dei lavori e ogni altro professionista competente in materia, individuato dallo stesso titolare.

L'attività di controllo si conclude entro 60 giorni, con la comunicazione ai soggetti interessati dell'esito finale del controllo documentale e, ove previsto, del sopralluogo, come da verbale appositamente redatto.

In caso di controllo da parte della Regione su interventi autorizzati dal Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 33/2015, la comunicazione di avvio dell'attività di controllo e quella sull'esito del controllo stesso sono trasmesse agli uffici comunali competenti.

L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 11 della L.R. 33/2015 comporta la redazione di specifico verbale, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001.

Controlli sui procedimenti in corso ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/2015

Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'art. 103 del D.P.R. 380/2001, i controlli sulle opere e sulle costruzioni in corso, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, della L.R. 33/2015, sono effettuati dai Comuni e dalla Regione, ognuno per gli interventi di competenza, come disposto dall'art. 10 della stessa L.R. 33/2015, nel rispetto dei termini e con le modalità di svolgimento di cui al presente allegato.

Al fine di garantire la continuità rispetto alle procedure in essere per i controlli già avviati, sono fatti salvi i procedimenti di controllo in corso ai sensi della L.R. 46/1985, relativi ai progetti esecutivi delle strutture depositati prima della data di efficacia della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, della L.R. 33/2015, ai quali continuerà ad applicarsi la competenza regionale secondo le procedure di cui alla DGR n. 6/10650 del 22 marzo 1996, per quanto compatibili. Per "procedimenti di controllo in corso" si intendono quelli per i quali, alla data di efficacia della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, della L.R. 33/2015, la Regione abbia inviato ai soggetti interessati la comunicazione di avvio del procedimento di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990.

INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN ZONA SISMICA

1. Oggetto dei controlli

Sono soggette a controllo, sistematico o a campione, tutte le opere e le costruzioni, ivi comprese le loro varianti, realizzate in una zona dichiarata sismica ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

2. Modalità di selezione

2.1 Controllo sistematico

Sono assoggettati a controllo sistematico tutti gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015, qualora riguardino edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività.

Sono soggetti, pertanto, a controllo sistematico gli interventi relativi:

- alle costruzioni appartenenti alle Classi d'uso III e IV delle N.T.C. - D.M. 14 gennaio 2008:
 - *Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.*
 - *Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.*
- agli edifici ed opere strategiche e rilevanti, di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A "Elenco degli edifici e delle opere di com-

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

petenza regionale, art. 2 comma 3 O.P.C.M. n. 3274/03* al decreto D.U.O. n. 19904/2003 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003".

2.2 Controllo a campione

Sono soggetti a controllo a campione:

2.2.1. gli interventi relativi alle opere e alle costruzioni autorizzate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015, che non ricadono nelle casistiche di cui al precedente punto 2.1.

2.2.2. i progetti depositati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 33/2015, da realizzare nelle zone sismiche 3 e 4.

3. Criteri per la determinazione dei campioni di cui al punto 2.2

Il campione è individuato mediante sorteggio, operato in maniera distinta, in base alle seguenti categorie di opere e costruzioni, al fine di differenziare la dimensione minima del campione assoggettato a verifica:

- 3.1 costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008, aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 mc;
- 3.2 costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio, e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008, aventi volumetrie edilizie fino a 5.000 mc;
- 3.3 costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 4.5 delle N.T.C. 2008;
- 3.4 interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia per ampliamenti e sopraelevazioni);
- 3.5 altre tipologie di costruzioni, ossia tutte le altre costruzioni non ascrivibili ai punti precedenti (muri di sostegno, opere e costruzioni con particolari caratteristiche strutturali ed esecutive, costruzioni in legno così come definite al paragrafo 4.4 delle N.T.C. 2008).

La dimensione minima del campione assoggettato a verifica è determinato nelle seguenti percentuali della base campionata almeno due volte l'anno:

- il 10% dei progetti appartenenti alla categoria di opere di cui al precedente punto 3.1;
- il 5% dei progetti appartenenti alle categorie di opere di cui ai precedenti punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Nel caso in cui il calcolo delle percentuali indichi valori non interi, va considerato il valore intero immediatamente superiore a quello calcolato.

4. Modalità di svolgimento del sorteggio

Il sorteggio è effettuato, almeno ogni 6 mesi, a cura del responsabile dell'ufficio competente all'effettuazione dei controlli ai sensi dell'art. 10 della L.R. 33/2015.

La base campionata è costituita dagli interventi depositati o autorizzati nel semestre precedente. Nel primo semestre di applicazione delle presenti procedure di controllo, costituiranno base campionata solo gli interventi depositati, mentre gli interventi autorizzati in tale semestre saranno ricompresi nella base campionata nel secondo semestre.

Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale.

5. Modalità di svolgimento dell'attività di controllo per gli interventi autorizzati da realizzare in zona 2

L'attività di controllo per gli interventi autorizzati in zona 2 si svolge mediante sopralluoghi in cantiere, finalizzati ad accertare la sostanziale rispondenza dei lavori effettivamente realizzati alla documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione sismica, ivi compreso il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima.

A conclusione del sopralluogo viene redatto apposito verbale, che rileva le eventuali difformità riscontrate.

6. Modalità di svolgimento dell'attività di controllo sui progetti depositati e sugli interventi da realizzare nelle zone 3 e 4

L'attività di controllo per i progetti depositati per le zone 3 e 4 si svolge mediante apposita istruttoria, volta a verificare la correttezza e completezza della modulistica e della documentazione presentata, con particolare riguardo alla:

- correttezza della procedura di deposito in relazione all'ambito di intervento;
- rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dall'allegato E "Contenuto minimo della documentazione";
- adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito, nel rispetto delle norme geologiche di piano;
- congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento, rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C. 2008).

L'attività si conclude con la comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti interessati.

Per gli interventi nelle zone 3 e 4 il controllo può essere svolto anche mediante sopralluoghi in cantiere, finalizzati ad accertare la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati alla documentazione progettuale, oggetto di deposito sismico.

A conclusione del sopralluogo viene redatto apposito verbale, che rileva le eventuali difformità riscontrate.

7. Controlli che la regione effettua sugli interventi autorizzati dai comuni ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 33/2015)

La regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 33/2015, effettua controlli a campione, anche con sopralluogo, sugli interventi autorizzati dai comuni. A tal fine, i comuni dovranno comunicare alla struttura tecnica regionale competente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, tutti gli interventi autorizzati, ai sensi dell'art. 8, nei suddetti periodi, distinguendo:

- a) le autorizzazioni rilasciate sulla base del parere regionale obbligatorio, di cui all'art. 8, comma 5, relativo alle opere pubbliche;
- b) le autorizzazioni rilasciate in discostamento dal suddetto parere regionale obbligatorio.

Nel primo periodo di applicazione delle presenti procedure di controllo, il sorteggio comprenderà tutte le autorizzazioni comunicate fino al 31 dicembre 2016.

L'attività di controllo sarà svolta con il seguente ordine di priorità, con cadenza massima annuale:

- 1) Autorizzazioni rilasciate in discostamento dal parere regionale obbligatorio di cui all'art. 8, comma **5**, della L.R. 33/2015;
- 2) Autorizzazioni rilasciate in base al parere regionale di cui all'art. 8 della L.R. 33/2015, esclusa la casistica di cui al punto 1);
- 3) Autorizzazioni rilasciate dai comuni ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015, escluse le casistiche di cui ai precedenti punti 1) e 2).

La dimensione minima del campione assoggettato al controllo relativo alle autorizzazioni di cui al n. 1) sarà pari all'1,5%;

La dimensione minima del campione assoggettato al controllo relativo alle autorizzazioni di cui al n. 2) sarà pari all'1%;

La dimensione minima del campione assoggettato al controllo relativo alle autorizzazioni di cui al n. 3) sarà pari allo 0,5%.

— • —

**LINEE GUIDA PER LE COSTRUZIONI IN CORSO IN ZONE SISMICHE DI NUOVA CLASSIFICAZIONE
DI CUI ALL'ART.12 COMMI 6 E 8.b), DELLA L.R. 33/2015****(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera i), della L.R. 33/2015)**

Tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione, abbiano iniziato¹ e non ancora ultimato² una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, sono tenuti a farne denuncia, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) competente per territorio, mediante il sistema informativo di cui all'allegato C "Modalità di attuazione del sistema informativo integrato". Nel caso in cui l'intervento ricada nei confini amministrativi di più comuni, la denuncia può essere presentata indifferentemente ad uno degli uffici competenti di cui sopra.

La denuncia è corredata:

- degli elaborati progettuali; ove già depositati, sarà sufficiente l'indicazione degli estremi di invio della documentazione;
- della dichiarazione del progettista strutturale, che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni);
- della dichiarazione asseverata del direttore lavori strutturali che accerti che l'opera, per la quota parte costruita alla data della denuncia, è stata realizzata in conformità al progetto.

Il SUE trasmette tempestivamente all'ufficio territoriale competente copia della denuncia e della documentazione a corredo.

Entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, sulla base della dichiarazione del progettista e della dichiarazione asseverata del direttore lavori strutturali, l'autorità competente accerta la conformità del progetto alla normativa tecnica vigente e l'idoneità della parte già realizzata in conformità al progetto autorizzato a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche. Se l'accertamento di cui all'art. 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001 s.m.i. ha esito positivo, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione a proseguire i lavori, con obbligo di completarli entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione sismica, ai sensi dello stesso art. 104, comma 3, con l'eventuale deroga di cui al successivo comma 4.

L'autorizzazione al proseguimento dei lavori può essere condizionata all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie a rendere il manufatto conforme alla normativa vigente per la zona di sismicità corrispondente alla nuova zona di pericolosità sismica assegnata alla località in cui sorge l'opera.

L'autorità competente provvede, quindi, ad inviare copia dell'atto al SUE competente.

Qualora l'accertamento di cui all'art. 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001, dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, l'autorità competente ne dà comunicazione al SUE competente, il quale provvede ad annullare l'atto abilitativo all'edificazione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.

Delle succitate dichiarazioni del progettista, dichiarazione asseverata del direttore lavori strutturali e autorizzazione - condizionata o non - deve essere dato atto nel certificato di collaudo statico dei lavori di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 33/2015.

Accertamenti sui procedimenti in corso ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/2015

Gli accertamenti sulle costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione, come definite dalla D.G.R. n. 2129/2014, la cui efficacia decorre dalla data del 10 aprile 2016, per effetto delle proroghe stabilite dalle deliberazioni G.R. n. 2489/2014 e n. 4144/2015, relativi ai procedimenti in corso ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 15, L.R. 33/2015, sono effettuati secondo le modalità di cui al presente allegato, a cura degli enti competenti ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, della L.R. 33/2015.

— • —

¹ Per le finalità di cui all'art. 12 della L.R. 33/2015, si intende per iniziata, ai fini dell'applicazione, la costruzione per la quale sia stata già acquisita l'attestazione di avvenuto deposito di cui all'art. 7, comma 1, ovvero sia stata depositata la pratica edilizia ai fini del titolo abilitativo, o, nei casi previsti, sia già stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, ovvero il permesso di costruire.

² Per le finalità di cui all'art. 12 della L.R. 33/2015, si intende per ultimata, ai fini dell'applicazione, la costruzione per la quale sia già stata depositata la comunicazione di completamento delle opere strutturali presso gli uffici competenti nei casi e secondo le modalità stabiliti nell'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento" ovvero sia stata depositata presso il SUE la relazione di cui all'art. 65, comma 6, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

COMMISSIONE REGIONALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE
(in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L.R. 33/2015)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 33/2015, è costituita la "Commissione sismica regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche", di seguito indicata anche come Commissione.

1. ATTIVITÀ

- 1.1 L'attività della Commissione è quella di supportare la Struttura regionale competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015, di seguito indicata anche come Struttura, nello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa stessa.
- 1.2 Tali attività riguardano in particolare:
 - 1.2.1 lo svolgimento delle istruttorie tecnico-amministrative e l'espressione del relativo parere, con riferimento a:
 - 1.2.1.a istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. 33/2015, per le opere di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge;
 - 1.2.1.b richieste di parere tecnico di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015 effettuate dai Comuni competenti;
 - 1.2.1.c istanze per il rilascio del certificato preventivo ai lavori di sopraelevazione (art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001);
 - 1.2.1.d procedimenti relativi a costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 104 del D.P.R. 380/2001);
 - 1.2.2 supporto nello svolgimento delle attività di controllo, in capo alla Struttura, sugli interventi di competenza regionale o comunale, nell'ambito di quelli previsti dalla normativa regionale;
 - 1.2.3 supporto al preposto Gruppo di Lavoro regionale nella predisposizione di documenti metodologici, linee guida, analisi, studi e rapporti di monitoraggio sulle tematiche di competenza della Struttura;
 - 1.2.4 supporto al medesimo Gruppo di Lavoro nella predisposizione di criteri per l'esame dei progetti e per l'espressione dei pareri da parte delle autorità competenti.

2. COMPOSIZIONE

- 2.1 La Commissione è composta da n. 1 coordinatore, da n. 1 segretario tecnico e da n. 6 componenti esperti in materia sismica.
- 2.2 Sono componenti della Commissione:
 - 2.2.1 il Dirigente della Struttura regionale competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015 (Coordinatore);
 - 2.2.2 n. 1 funzionario della Struttura regionale competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015 (Segretario tecnico);
 - 2.2.3 n. 4 esperti in strutture e progettazione in zone sismiche;
 - 2.2.4 n. 1 esperto in geotecnica sismica;
 - 2.2.5 n. 1 esperto in geologia sismica.
- 2.3 I requisiti professionali richiesti ai componente esperto individuati ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, sono i seguenti:
 - 2.3.1 *Esperto in strutture e progettazione in zone sismiche:*
 - 2.3.3.a laurea quinquennale o laurea specialistica in ingegneria o architettura;
 - 2.3.3.b abilitazione all'esercizio della professione e, per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, iscrizione al relativo albo professionale nella Sez. A;
 - 2.3.3.c comprovata specializzazione in materie affinenti il rischio sismico, acquisita tramite *curriculum vitae* universitario e esperienza professionale nei seguenti ambiti:
 - progettazione di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche, nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
 - effettuazione di verifiche tecniche sull'esposizione e la vulnerabilità sismica di edifici e costruzioni civili in generale;
 - direzione lavori e/o collaudo di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche.
 - 2.3.2 *Esperto in geotecnica sismica:*
 - 2.3.2.a laurea quinquennale o laurea specialistica in ingegneria o geologia;
 - 2.3.2.b abilitazione all'esercizio della professione e, per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, iscrizione al relativo albo professionale nella Sez. A;
 - 2.3.2.c comprovata specializzazione universitaria in materie affinenti il rischio sismico, acquisita tramite *curriculum vitae* universitario e esperienza professionale nei seguenti ambiti: e
 - effettuazione di verifiche tecniche sull'esposizione e la vulnerabilità sismica di edifici e costruzioni civili in generale;
 - studi geotecnici in relazione ad infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche.
 - 2.3.3 *Esperto in geologia sismica*
 - 2.3.3.a laurea in scienze geologiche;
 - 2.3.3.b abilitazione all'esercizio della professione e, per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, iscrizione al relativo albo professionale;
 - 2.3.3.c comprovata specializzazione universitaria acquisita tramite *curriculum vitae* universitario e esperienza professionale nei seguenti ambiti:

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

- studi geologici/geotecnici nell'ambito della progettazione e verifica di opere in zone sismiche;
 - esperienza in studi di microzonazione sismica o risposta sismica locale.
- 2.4 Il coordinamento della Commissione è affidato al Dirigente della Struttura regionale competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015, il quale assicura, attraverso la medesima Struttura, anche le attività di supporto e di segreteria tecnica della Commissione.
- 2.5 In sede di votazione collegiale ogni componente, ad esclusione del segretario tecnico, ha diritto di voto.

3. NOMINE, SOSTITUZIONI, COMPENSI

- 3.1 I componenti esperti della Commissione vengono prioritariamente ricercati all'interno dei ruoli dell'Amministrazione.
- 3.2 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 33/2015, per le professionalità non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione, si provvede alla loro individuazione all'esterno della pubblica amministrazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo il punto 4.
- 3.3 Il compenso per gli esperti esterni è stabilito in un gettone di presenza di euro 250 a seduta, da intendersi onnicomprensivo e al lordo.

4. PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Per l'individuazione dei componenti esterni della Commissione, in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2, è disposta la pubblicazione di un apposito avviso, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 20/2008. Alla conclusione delle procedure di selezione, le nomine saranno effettuate con provvedimento della Giunta regionale. Sono rispettate le cause ostative alla nomina di cui alla D.G.R. n. X/3 del 20 marzo 2013, allegato D-0.

I componenti esterni durano in carica sino al subentro della nuova Giunta regionale, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive alle riunioni della Commissione, attestata dal Segretario della Commissione, comporta la decadenza dall'incarico di componente esterno.

Ciascun componente è tenuto, senza compensi suppletivi, a fornire pareri e/o approfondimenti in ordine a ulteriori tematiche di rilievo strategico di interesse regionale, su richiesta di uno dei Coordinatori.

MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA - MODULO 1

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 94, 65 (se ha valore anche ai sensi dell'art. 65) del DPR 380/2001 e della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33

Indice Pratica

- Pratica Edilizia di riferimento
- Dati del committente
- Dati della Ditta/Società/Impresa committente
- Dati dell'Ente pubblico committente
- Dati del Delegato SISMICA
- Ditta/Società/Impresa esecutrice dei lavori
- Dati del Progettista architettonico
- Dati del Progettista strutturale
- Dati del Geologo
- Dati dell'estensore della relazione geotecnica
- Dati del Direttore dei Lavori architettonico
- Dati del Direttore dei Lavori Strutturali
- Dati del Collaudatore delle strutture
- Dati di altri soggetti coinvolti
- Dati di localizzazione dei lavori oggetto dell'istanza
- Comunicazione / Istanza
- Dati tecnici dell'intervento
- Categoria dell'intervento
- Asseverazioni / Attestazioni / Dichiarazioni
- Allegati progettuali
- Informativa privacy

Al SUE / Ufficio Tecnico del Comune di

Provincia _____ Comune _____ ISTAT comune _____

Autorità Competente _____

- La presente comunicazione / istanza ha valore anche ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001
- La presente comunicazione di deposito ricade nell'ambito di applicazione dell'art 80 del DPR 380/2001

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, selezionare una delle seguenti opzioni:

Esente bollo in quanto Ente pubblico

Bollo assolto in forma virtuale

Identificativo della ricevuta del pagamento

Bollo assolto in forma non virtuale

Numero identificativo
marca da bollo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

1. Identificazione dell'intervento

Oggetto dell'intervento

Tipologia di istanza

- Nuovo progetto
- Variante in corso d'opera influente sulla struttura (art. 5 l.r. n. 33/2015)
- Variante in corso d'opera non influente sulla struttura (art. 5 l.r. n. 33/2015)

numero all' istanza sismica identificata con ID

Presentato all' Ente Prot. N Prot. Data

Volumetria dell'intervento fino a 5000 mc superiore a 5000 mc

Interventi di sopraelevazione

L'intervento prevede il rilascio della certificazione de cui all'art.90, comma 2, del dpr 380/2001 ?

- SI NO

Tipologia di intervento ai sensi delle NTC 2008

- Nuova Costruzione
- Costruzione esistente Cap 8.4 NTC
- Adeguamento sismico
- Sopraelevazione
- Ampliamento art...
- Variazione di destinazione d' uso
- Interventi strutturali art ...
- Miglioramento sismico
- Riparazione o intervento locale

Opere e/o sistemi geotecnici

L'intervento riguarda opere ai sensi del punto 6.1.1 dell'NTC o ha influenza su di esse? SI NO

Note

**MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA****2. Pratica edilizia di riferimento**

Tipologia di pratica edilizia di riferimento a cui l'istanza è associata

 CIL CILA DIA SCIA PDC

Riferimenti della pratica edilizia presentata

Ente

Numero Protocollo

Data Protocollo

Identificativo pratica


MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA
4. Dati della Ditta/Società /Impresa committente

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partita IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Denominazione o ragione sociale _____

Forma giuridica

Con sede legale in : Stato _____

Provincia _____

Comune _____

Località _____

Via, piazza _____

n° _____

CAP

--	--	--	--	--	--

Telefono _____

Fax _____

Email /Pec _____

Sito web _____

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.
della Provincia di _____

Seleziona... _____

n° _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

5. Dati dell'Ente pubblico committente

Codice Fiscale

Partita IVA

Denominazione o ragione sociale _____

Con sede legale in : Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Telefono _____ Fax _____

Email _____

Sito web _____

6. Dati del Delegato SISMICA

Codice Fiscale

Partita IVA

Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____

Telefono _____ Fax _____

[Empty rectangular box]

[Grid of 15 empty boxes]

[Grid of 10 empty boxes]

[Empty rectangular box]

[Grid of 5 empty boxes]



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

Dati del legale rappresentante

Codice Fiscale Nome _____ Cognome _____ Sesso F MVia, piazza _____ n° _____ CAP

Email/Pec _____

Telefono _____ Fax _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

8. Dati del Progettista architettonico

Codice Fiscale

P.IVA

Nome

Cognome

Sesso M F**Residenza:**

Stato

Provincia

Comune

Località

Via, piazza

n°

CAP

Email

Pec

Telefono

Fax

Studio in:

Stato

Località

Via, Piazza

n°

CAP

Telefono

Fax

Email

Pec



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

9. Dati del Progettista strutturale

Codice Fiscale Partita IVA Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Residenza: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____ Pec _____

Telefono _____ Fax _____

Studio in: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P.

Telefono _____ Fax _____

Email _____ Pec _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMIICA

10. Dati del Geologo

Codice Fiscale

Partita IVA

Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Residenza: Stato _____
Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____ Pec _____

Telefono _____ Fax _____

Studio in: Stato _____
Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P.

Telefono _____ Fax _____

Email _____ Pec _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

11. Dati dell'estensore della relazione geotecnica

Codice Fiscale

Partita IVA

Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Residenza: Stato _____
 Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____ Pec _____

Telefono _____ Fax _____

Studio in: Stato _____
 Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ CAP

Telefono _____ Fax _____

Email _____ Pec _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

12. Dati del Direttore dei Lavori architettonico

Codice Fiscale

Partita IVA

Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Residenza: Stato _____
 Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____ Pec _____

Telefono _____ Fax _____

Studio in: Stato _____
 Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P.

Telefono _____ Fax _____

Email _____ Pec _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

13. Dati del Direttore dei Lavori Strutturali

Codice Fiscale Partita IVA Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Residenza: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____ Pec _____

Telefono _____ Fax _____

Studio in: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ CAP

Telefono _____ Fax _____

Email _____ Pec _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

14. Dati del Collaudatore delle strutture

Codice Fiscale

Partita IVA

Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Residenza: Stato _____
 Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____ Pec _____

Telefono _____ Fax _____

Studio in: Stato _____
 Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ CAP

Telefono _____ Fax _____

Email _____ Pec _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

15. Dati di altri soggetti coinvolti

Sono coinvolti altri soggetti?

SI NO

Ruolo nell' ambito dell' intervento

Codice Fiscale

Partita IVA

Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Residenza: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____ Pec _____

Telefono _____ Fax _____


Studio in: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ CAP

Telefono _____ Fax _____

Email _____ Pec _____



Regione Lombardia

MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

16. Dati di localizzazione dei lavori oggetto dell'istanza

16.1 Ubicazione

Provincia _____ Comune _____ ISTAT comune _____ Zona sismica

16.2 Riferimenti geografici dell'intervento

Indirizzo e coordinate dell'intervento

Ubicazione: Provincia _____ Comune _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Coordinate dell'intervento (coordinate UTM - WGS84) Coordinata asse X _____ Coordinata asse Y _____

Coordinate dell'intervento

Coordinate dell'intervento (coordinate UTM - WGS84) Coordinata asse X _____ Coordinata asse Y _____

16.3 Dati catastali

Tipo Fabbricati Terreni

Comune catastale _____ Foglio n° _____

Mappale _____ Subalterno _____

17. Comunicazione / Istanza

Comunicazione di deposito sismico

Istanza di autorizzazione sismica

Comunicazione / Istanza valida anche ai sensi dell'art. 65 del DPR 380 / 2001

**MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA****18. Dati tecnici dell'intervento****Tipologia di intervento ai sensi delle NTC 2008***(Ripetere i dati già inseriti a pag. 2)*

- Nuova Costruzione
- Costruzione esistente Cap 8.4 NTC
 - Adeguamento sismico
 - Sopraelevazione
 - Ampliamento art...
 - Variazione di destinazione d' uso
 - Interventi strutturali art...
- Miglioramento sismico
- Riparazione o intervento locale

Edifici tutelati appartenenti al patrimonio culturale

L'intervento riguarda un bene di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "codice dei beni culturali e del paesaggio" ?

 SI NO



Regione Lombardia

MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

Sistemi costruttivi

- C.C.A./C.A.P. In opera Prefabbricato
- Acciaio Mista C.C.A./acciaio Misto C.c.A./legno
- Muratura Ordinaria Armata Mista
- Legno
- Opere in materiali sciolti (art.6.8)
- Altro Specificare
- Con dispositivi di isolamento sismico o dissipazione

Opere e/o sistemi geotecnici

l'intervento riguarda opere ai sensi del punto 6.1.1 dell'NTC o ha influenza su di esse ? SI NO

Caratteristiche geologiche del sito di intervento

Scenario di pericolosità sismica locale PSL 1 LIV - DGR IX 2626/2011 all.5 punto 2.1

- Z1 Instabilità dei versanti Z2a Cedimenti Z2b Liquefazione
- Z3 Amplificazione topografica Z4 Amplificazione stratigrafica
- Z5 Comportamenti differenziali Nessuno scenario

Verifica sismica di secondo livello PSL 2LIV - DGR IX 2616/2011 all.5 punto 2.2.2

Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) > Soglia comunale (FAS)

Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) <= Soglia comunale (FAS)

Analisi di secondo livello non effettuata

Classe di fattibilità geologica - DGR IX 2616/2011 punto 3.1

Tipo di limitazione alla fattibilità geologica - DGR IX 2626/2011 punto 3.2

- a. Instabilità dei versanti b. Vulnerabilità idrogeologica
- c. Vulnerabilità idraulica d. Scadenti caratteristiche geotecniche



**MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA****19. Categoria dell'intervento***Selezionare le casistiche di interesse:***19.1 Vita nominale (indicare la più gravosa)**

≤ 10 ≥ 50 ≥ 100

19.2 Classe d'uso (indicare la più gravosa)

I II III IV


MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA
19.3 Edifici ed Opere Strategiche e Rilevanti di competenza regionale (DDUO 19904 2003)
19.3.1 Edifici ed Opere Strategiche

- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (*)
- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (*)
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*)
- Edifici destinati a sedi di comunità montane
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.)
- Centri funzionali di protezione civile
- Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- Sedi Aziende Unita` Sanitarie Locali (**)
- Centrali operative 118

19.3.2 Edifici ed Opere Rilevanti
19.3.2.1 Edifici

- Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori
- Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003
- Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
- Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio (***) suscettibili di grande affollamento

(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse

(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

19.3.2.2 Opere Infrastrutturali

- Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade «strategiche» provinciali e comunali non comprese tra la «grande viabilità» di cui al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate «strategiche» nei piani di emergenza provinciali e comunali
- Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane)
- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)




MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi
- Opere di ritenuta di competenza regionale

19.4 Altre strutture e infrastrutture strategiche e/o rilevanti specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni

- Altro Specificare

 Regione Lombardia	MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA
20. Asseverazioni / Attestazioni / Dichiarazioni	
20.1 Asseverazioni	
<input type="checkbox"/>	RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Soggetto firmatario	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA STRUTTURALE
Soggetto firmatario	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	RESPONSABILITA' DEL GEOLOGO A1
Soggetto firmatario	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	RESPONSABILITA' DELL'ESTENSORE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA A2
20.2 Attestazioni	
<input type="checkbox"/>	Attestazione del progettista per le certificazioni di sopraelevazione
20.2 Dichiarazioni	
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione del progettista strutturale relativa alle opere e/o sistemi geotecnici
Soggetto firmatario	<input type="text"/>
21. Allegati progettuali	
<i>(barrare le caselle interessate – in grassetto sono indicati gli allegati sempre necessari)</i>	
21.1 Allegati singoli	
1 <input type="checkbox"/>	PROGETTO ARCHITETTONICO
Soggetto firmatario	<input type="text"/>
2 <input type="checkbox"/>	RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SINTETICA DEL INTERVENTO
Soggetto firmatario	<input type="text"/>
3 <input type="checkbox"/>	RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI

**MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA**

Soggetto firmatario

4 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

Soggetto firmatario

5 FASCICOLO DEI CALCOLI DELLE STRUTTURE PORTANTI

Soggetto firmatario

6 ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE STRUTTURE

Soggetto firmatario

7 RELAZIONE SULLE OPERE DI FONDAZIONE

Soggetto firmatario

8 PIANO DI MANUTENZIONE

Soggetto firmatario

9 NOMINA E ACCETTAZIONE DEL COLLAUDATORE

Soggetto firmatario

10 RELAZIONE GEOLOGICA R1 ai sensi del DM 14/01/08 punto 6.2.1

Soggetto firmatario

11 RELAZIONE GEOTECNICA R2 ai sensi del DM 14/01/08 punto 6.2.2



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

Soggetto firmatario

12 RELAZIONE GEOLOGICA R3 ai sensi della DGR IX/2616/2011 punto 4

Soggetto firmatario

APP1

APP2

APP3

APP4

APP5

13 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Soggetto firmatario

21.3 Ulteriori allegati

- Validazione del progetto e Provvedimento di approvazione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo (nel caso di OO.PP.)
- Copia del certificato previsto dall'art. 9 della l. 1086/71 (strutture prefabbricate)
- Procura/delega secondo il modello se il soggetto che presenta la comunicazione/istanza non è il committente



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

22. Informativa privacy

In caso di persona fisica o impresa individuale

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa di quanto segue:

Finalità e modalità del trattamento

- Il trattamento dei suoi dati viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUE/Ufficio Tecnico presso il Comune interessato in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;
- Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da lei forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l'attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;

I dati verranno trattati con la seguente modalità:

- modalità cartacea (se prevista) e con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D. lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:
 - trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente comunicazione / istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico.
 - i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Comuni/Regione e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti
 - inserimento dei dati nelle banche dati condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.

Natura obbligatoria - conseguenze mancato conferimento dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del beneficio/servizio richiesto

Titolare del trattamento

Titolare del Trattamento dei dati è il SUE/Ufficio tecnico di destinazione dell'istanza

Responsabile del trattamento

esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopraindicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati.

I dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti individuati quali incaricati dei trattamenti;

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio sono previste dall'art.8 del citato decreto.



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA - MODULO 2

COMUNICAZIONE DI DEPOSITO SISMICO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 93, 65 (se ha valore anche ai sensi dell'art. 65) del DPR 380/2001 e della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33

Indice Pratica

- *Pratica Edilizia di riferimento*
- *Dati del committente*
- *Dati della Ditta/Società/Impresa committente*
- *Dati dell'Ente pubblico committente*
- *Dati del Delegato SISMICA*
- *Ditta/Società/Impresa esecutrice dei lavori*
- *Dati del Progettista architettonico*
- *Dati del Progettista strutturale*
- *Dati del Geologo*
- *Dati dell'estensore della relazione geotecnica*
- *Dati del Direttore dei Lavori architettonico*
- *Dati del Direttore dei Lavori Strutturali*
- *Dati del Collaudatore delle strutture*
- *Dati di altri soggetti coinvolti*
- *Dati di localizzazione dei lavori oggetto dell'istanza*
- *Comunicazione / Istanza*
- *Dati tecnici dell'intervento*
- *Categoria dell'intervento*
- *Asseverazioni / Attestazioni / Dichiarazioni*
- *Allegati progettuali*
- *Informativa privacy*

Al SUE / Ufficio Tecnico del Comune di

Provincia _____ Comune _____ ISTAT comune _____

Autorità Competente _____

- La presente comunicazione / istanza ha valore anche ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001
- La presente comunicazione di deposito ricade nell'ambito di applicazione dell'art 80 del DPR 380/2001

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Esente bollo in quanto Ente pubblico
- Bollo assolto in forma virtuale Identificativo della ricevuta del pagamento
- Bollo assolto in forma non virtuale Numero identificativo
marca da bollo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

1. Identificazione dell'intervento

Oggetto dell' intervento

Tipologia di istanza

- Nuovo progetto
- Variante in corso d'opera influente sulla struttura (art. 5 l.r. n. 33/2015)
- Variante in corso d'opera non influente sulla struttura (art. 5 l.r. n. 33/2015)

numero all' istanza sismica identificata con ID

Presentato all' Ente Prot N Prot. Data

Volumetria dell'intervento fino a 5000 mc superiore a 5000 mc

Interventi di sopraelevazione

L'intervento prevede il rilascio della certificazione de cui all'art.90, comma 2, del dpr 380/2001 ?

- SI NO

Tipologia di intervento ai sensi delle NTC 2008

- Nuova Costruzione
- Costruzione esistente Cap 8.4 NTC
- Adeguamento sismico
- Sopraelevazione
- Ampliamento art...
- Variazione di destinazione d' uso
- Interventi strutturali art ...
- Miglioramento sismico
- Riparazione o intervento locale

Opere e/o sistemi geotecnici

L'intervento riguarda opere ai sensi del punto 6.1.1 dell'NTC o ha influenza su di esse? SI NO

Note

**MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA****2. Pratica edilizia di riferimento**

Tipologia di pratica edilizia di riferimento a cui l'istanza è associata

 CIL CILA DIA SCIA PDC

Riferimenti della pratica edilizia presentata

Ente

Numero Protocollo

Data Protocollo

Identificativo pratica



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

3. Dati del committente

Codice fiscale

Cognome _____ Nome _____ Sesso M F

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Residenza: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P.

Email _____

Telefono _____ Fax _____

Titolo del committente
selezionare almeno una

Titolare

Legale rappresentante

RUP _____

Proprietario

Avente titolo Specificare _____

In qualità di
selezionare almeno una

Persona fisica

Persona giuridica

Ente pubblico



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

5. Dati dell'Ente pubblico committente

Codice Fiscale

Partita IVA

Denominazione o ragione sociale _____

Con sede legale in : Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Telefono _____ Fax _____

Email _____

Sito web _____

6. Dati del Delegato SISMICA

Codice Fiscale

Partita IVA

Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____

Telefono _____ Fax _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

Dati del legale rappresentante

Codice Fiscale

Nome _____ Cognome _____ Sesso F M

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email/Pec _____

Telefono _____ Fax _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

8. Dati del Progettista architettonico

Codice Fiscale

P.IVA

Nome

Cognome

Sesso M F**Residenza:**

Stato

Provincia

Comune

Località

Via, piazza

n°

CAP

Email

Pec

Telefono

Fax

Studio in:

Stato

Località

Via, Piazza

n°

CAP

Telefono

Fax

Email

Pec



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

9. Dati del Progettista strutturale

Codice Fiscale

Partita IVA

Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Residenza: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____ Pec _____

Telefono _____ Fax _____

Studio in: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P.

Telefono _____ Fax _____

Email _____ Pec _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

10. Dati del Geologo

Codice Fiscale	<input type="text"/>													
Partita IVA	<input type="text"/>													
Nome	_____						Cognome	_____				Sesso	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> F
Residenza:	Stato _____													
	Provincia _____			Comune _____			Località _____							
Via, piazza	_____						n°	_____		CAP	<input type="text"/>			
Email	_____						Pec	_____						
Telefono	_____						Fax	_____						
Studio in:	Stato _____													
	Provincia _____			Comune _____			Località _____							
Via, Piazza	_____						n°	_____		C.A.P.	<input type="text"/>			
Telefono	_____						Fax	_____						
Email	_____						Pec	_____						



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

12. Dati del Direttore dei Lavori architettonico

Codice Fiscale	<input type="text"/>																							
Partita IVA	<input type="text"/>																							
Nome	_____										Cognome	_____										Sesso	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> F
Residenza:	Stato _____																							
	Provincia _____				Comune _____				Località _____															
Via, piazza	_____										n°	_____		CAP	<input type="text"/>									
Email	_____										Pec	_____												
Telefono	_____										Fax	_____												
Studio in:	Stato _____																							
	Provincia _____				Comune _____				Località _____															
Via, Piazza	_____										n°	_____		C.A.P.	<input type="text"/>									
Telefono	_____										Fax	_____												
Email	_____										Pec	_____												



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

13. Dati del Direttore dei Lavori Strutturali

Codice Fiscale

Partita IVA

Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Residenza: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____ Pec _____

Telefono _____ Fax _____

Studio in: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ CAP

Telefono _____ Fax _____

Email _____ Pec _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

14. Dati del Collaudatore delle strutture

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partita IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nome _____

Cognome _____

Sesso M F**Residenza:**

Stato _____

Provincia _____

Comune _____

Località _____

Via, piazza _____

n° _____

CAP

--	--	--	--	--	--

Email _____

Pec _____

Telefono _____

Fax _____

Studio in:

Stato _____

Provincia _____

Comune _____

Località _____

Via, Piazza _____

n° _____

CAP

--	--	--	--	--	--

Telefono _____

Fax _____

Email _____

Pec _____



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

15. Dati di altri soggetti coinvolti

Sono coinvolti altri soggetti?

SI NO

Ruolo nell' ambito dell' intervento

Codice Fiscale

Partita IVA

Nome _____ Cognome _____ Sesso M F

Residenza: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, piazza _____ n° _____ CAP

Email _____ Pec _____

Telefono _____ Fax _____

Studio in: Stato _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ CAP

Telefono _____ Fax _____

Email _____ Pec _____


MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA
16. Dati di localizzazione dei lavori oggetto dell'istanza
16.1 Ubicazione

 Provincia _____ Comune _____ ISTAT comune _____ Zona sismica
16.2 Riferimenti geografici dell'intervento

Indirizzo e coordinate dell'intervento

Ubicazione: Provincia _____ Comune _____

 Via, piazza _____ n° _____ CAP

Coordinate dell'intervento (coordinate UTM - WGS84) Coordinata asse X _____ Coordinata asse Y _____

Coordinate dell'intervento

Coordinate dell'intervento (coordinate UTM - WGS84) Coordinata asse X _____ Coordinata asse Y _____

16.3 Dati catastali

 Tipo Fabbricati Terreni

Comune catastale _____ Foglio n° _____

Mappale _____ Subalterno _____

17. Comunicazione / Istanza

- Comunicazione di deposito sismico
- Istanza di autorizzazione sismica
- Comunicazione / Istanza valida anche ai sensi dell'art. 65 del DPR 380 / 2001

**MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA****18. Dati tecnici dell'intervento****Tipologia di intervento ai sensi delle NTC 2008***(Ripetere i dati già inseriti a pag. 2)*

- Nuova Costruzione
- Costruzione esistente Cap 8.4 NTC
 - Adeguamento sismico
 - Sopraelevazione
 - Ampliamento art...
 - Variazione di destinazione d' uso
 - Interventi strutturali art...
 - Miglioramento sismico
 - Riparazione o intervento locale

Edifici tutelati appartenenti al patrimonio culturale

L'intervento riguarda un bene di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "codice dei beni culturali e del paesaggio" ?

 SI NO



Regione Lombardia

MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

Sistemi costruttivi

- C.C.A./C.A.P.
- In opera
- Prefabbricato
- Acciaio
- Mista C.C.A./acciaio
- Misto C.c.A./legno
- Muratura Ordinaria
- Armata
- Mista
- Legno
- Opere in materiali sciolti (art.6.8)
- Altro Specificare
- Con dispositivi di isolamento sismico o dissipazione

Opere e/o sistemi geotecnici

l'intervento riguarda opere ai sensi del punto 6.1.1 dell'NTC o ha influenza su di esse ? SI NO

Caratteristiche geologiche del sito di intervento

Scenario di pericolosità sismica locale PSL 1 LIV - DGR IX 2626/2011 all.5 punto 2.1

- Z1 Instabilità dei versanti
- Z2a Cedimenti
- Z2b Liquefazione
- Z3 Amplificazione topografica
- Z4 Amplificazione stratigrafica
- Z5 Comportamenti differenziali
- Nessuno scenario

Verifica sismica di secondo livello PSL 2LIV - DGR IX 2616/2011 all.5 punto 2.2.2

Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) > Soglia comunale (FAS)

Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) <= Soglia comunale (FAS)

Analisi di secondo livello non effettuata

Classe di fattibilità geologica - DGR IX 2616/2011 punto 3.1

Tipo di limitazione alla fattibilità geologica - DGR IX 2626/2011 punto 3.2

- a. Instabilità dei versanti
- b. Vulnerabilità idrogeologica
- c. Vulnerabilità idraulica
- d. Scadenti caratteristiche geotecniche





MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

19. Categoria dell'intervento

Selezionare le casistiche di interesse:

19.1 Vita nominale (indicare la più gravosa)

≤ 10 ≥ 50 ≥ 100

19.2 Classe d'uso (indicare la più gravosa)

I II III IV



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

19.3 Edifici ed Opere Strategiche e Rilevanti di competenza regionale (DDUO 19904 2003)

19.3.1 Edifici ed Opere Strategiche

- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (*)
- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (*)
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*)
- Edifici destinati a sedi di comunità montane
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.)
- Centri funzionali di protezione civile
- Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- Sedi Aziende Unita` Sanitarie Locali (**)
- Centrali operative 118

19.3.2 Edifici ed Opere Rilevanti

19.3.2.1 Edifici

- Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori
- Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003
- Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
- Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio (***) suscettibili di grande affollamento

(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse

(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

19.3.2.2 Opere Infrastrutturali

- Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade «strategiche» provinciali e comunali non comprese tra la «grande viabilità» di cui al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate «strategiche» nei piani di emergenza provinciali e comunali
- Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane)
- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

Strutture a carattere industriale, non di competenza statale di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi

Opere di ritenuta di competenza regionale

19.4 Altre strutture e infrastrutture strategiche e/o rilevanti specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni

Altro Specificare

Regione
Lombardia**MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA****20. Asseverazioni / Attestazioni / Dichiarazioni**

20.1 Asseverazioni

 RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Soggetto firmatario

 RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA STRUTTURALE

Soggetto firmatario

 RESPONSABILITA' DEL GEOLOGO A1

Soggetto firmatario

 RESPONSABILITA' DELL'ESTENSORE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA A2

20.2 Attestazioni

 Attestazione del progettista per le certificazioni di sopraelevazione

20.2 Dichiarazioni

 Dichiarazione del progettista strutturale relativa alle opere e/o sistemi geotecnici

Soggetto firmatario

21. Allegati progettuali*(barrare le caselle interessate – in grassetto sono indicati gli allegati sempre necessari)*

21.1 Allegati singoli

1 **PROGETTO ARCHITETTONICO**

Soggetto firmatario

2 **RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SINTETICA DEL INTERVENTO**

Soggetto firmatario

3 **RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI**



MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA

Soggetto firmatario

4 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

Soggetto firmatario

5 FASCICOLO DEI CALCOLI DELLE STRUTTURE PORTANTI

Soggetto firmatario

6 ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE STRUTTURE

Soggetto firmatario

7 RELAZIONE SULLE OPERE DI FONDAZIONE

Soggetto firmatario

8 PIANO DI MANUTENZIONE

Soggetto firmatario

9 NOMINA E ACCETTAZIONE DEL COLLAUDATORE

Soggetto firmatario

10 RELAZIONE GEOLOGICA R1 ai sensi del DM 14/01/08 punto 6.2.1

Soggetto firmatario

11 RELAZIONE GEOTECNICA R2 ai sensi del DM 14/01/08 punto 6.2.2

**MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA**

Soggetto firmatario

12 RELAZIONE GEOLOGICA R3 ai sensi della DGR IX/2616/2011 punto 4

Soggetto firmatario

 APP1 APP2 APP3 APP4 APP513 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Soggetto firmatario

21.3 Ulteriori allegati

- Validazione del progetto e Provvedimento di approvazione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo (nel caso di OO.PP.)
- Copia del certificato previsto dall'art. 9 della l. 1086/71 (strutture prefabbricate)
- Procura/delega secondo il modello se il soggetto che presenta la comunicazione/istanza non è il committente

**MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA****22. Informativa privacy**

In caso di persona fisica o impresa individuale

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa di quanto segue:

Finalità e modalità del trattamento

- Il trattamento dei suoi dati viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUE/Ufficio Tecnico presso il Comune interessato in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;

- Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da lei forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l'attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente comunicazione /istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;

I dati verranno trattati con la seguente modalità:

- modalità cartacea (se prevista) e con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D. lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:

- trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico.

- i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Comuni/Regione e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti

- inserimento dei dati nelle banche dati condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.

Natura obbligatoria - conseguenze mancato conferimento dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del beneficio/servizio richiesto

Titolare del trattamento

Titolare del Trattamento dei dati è il SUE/Ufficio tecnico di destinazione dell'istanza

Responsabile del trattamento

esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopraindicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati.

I dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti individuati quali incaricati dei trattamenti;

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio sono previste dall'art.8 del citato decreto.

**MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SISMICA - Modulo 3**
DENUNCIA DI COSTRUZIONE IN CORSO IN ZONA DI NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA
 (Art. 104, comma 1, D.P.R. 380/2001 – art. 12, L.R. 33/2015)
Indice

1. Identificazione dell'intervento
2. Dati del Committente
3. Dati della Ditta/Società/Impresa committente
4. Dati dell'Ente pubblico committente
5. Dati del Soggetto delegato alla presentazione della denuncia
6. Dati della Ditta/Società/Impresa esecutrice dei lavori
7. Dati del Progettista Strutturale (Coordinatore)
8. Dati del Direttore dei lavori strutturali
9. Dati del Collaudatore
10. Dati di localizzazione dei lavori
11. Denuncia
12. Dichiarazioni
13. Allegati
14. Informativa Privacy

Ubicazione dei lavori

Prov. _____	Comune _____	Codice ISTAT Comune _____
-------------	--------------	---------------------------

Comune di riferimento per la pratica

Prov. _____	Comune _____	Codice ISTAT Comune _____
-------------	--------------	---------------------------

Ente destinatario

Al SUE / Ufficio Tecnico del Comune di

Prov. _____	Comune _____	Codice ISTAT Comune _____
-------------	--------------	---------------------------

Autorità competente: _____

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Esente bollo in quanto Ente pubblico
- Bollo assolto in forma virtuale
Identificativo della ricevuta del pagamento _____
- Bollo assolto in forma non virtuale
Numero identificativo marca da bollo _____

1. Identificazione dell'intervento

Oggetto dell'intervento

Intervento relativo ai lavori di costruzione dell'opera

Strategica/rilevante ai sensi della DDUO 21 novembre 2003, n. 19904

Altro

Specificare _____

2. Dati del committente

Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____ Sesso M F

Luogo di nascita: Stato _____ Prov. _____ Comune _____

Località _____

Residenza: Stato _____ Prov. _____ Comune _____

Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____

Email / PEC _____

Telefono / Cell: _____ Fax: _____

Titolo del committente

selezionare almeno una delle voci sottoindicate

Proprietario

Titolare

Legale Rappresentante

RUP

Avente titolo

Specificare _____

In qualità di

selezionare almeno una delle voci sottoindicate

Persona fisica

Persona giuridica

Ente pubblico

Estremi della concessione edilizia

Num. concessione _____ Num. Protocollo _____ Data protocollo _____

3. Dati della Ditta/Società/Impresa committente

Codice Fiscale _____

P. IVA _____

Denominazione o ragione sociale _____

Forma giuridica _____

con sede legale in Stato _____ Prov. _____ Comune _____

Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____

Telefono _____ Fax _____

Email/PEC _____

Sito web: _____

Iscrizione al Registro Imprese
della C.C.I.A.A. della Provincia di _____ n° _____

4. Dati dell'Ente pubblico committente

Denominazione _____

Codice Fiscale _____

P. IVA _____

con sede legale in Stato _____ Prov. _____ Comune _____

Località _____

Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____

Telefono _____ Fax _____

Email/PEC _____

Sito web: _____

5. Dati del Soggetto delegato alla presentazione della denuncia

Esiste un Soggetto Delegato alla presentazione della Denuncia? Sì No

Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____

P. IVA _____ Sesso M F

Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____

PEC _____

Telefono /Cell _____ Fax: _____

Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio: _____ n° _____ Prov. _____

Codice Fiscale impresa
(se non libero professionista) _____

P. IVA impresa
(se non libero professionista) _____

Denominazione o ragione sociale impresa: _____

(se non libero professionista)

Studio / Impresa in: Stato _____ Prov. _____ Comune _____
 Località _____
 Via, Piazza: _____ n° _____ C.A.P. [][][][][]
 Telefono: _____ Fax: _____
 Email: _____ PEC: _____

6. Ditta/Società/Impresa esecutrice dei lavori

Dati della ditta/società/impresa

Tipologia di lavori seguiti _____
 Codice Fiscale _____
 P. IVA _____
 Denominazione o ragione sociale _____
 Forma giuridica _____
 con sede legale in Stato _____ Prov. _____ Comune _____
 Località _____
 Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____
 Telefono _____ Fax _____
 Email/PEC _____
 Sito web: _____
 Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di _____ n° _____

Dati del legale rappresentante

Nome _____ Cognome _____
 Codice Fiscale _____
 Sesso M F
 Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____
 PEC _____
 Telefono /Cell _____ Fax: _____

7. Dati del Progettista strutturale (coordinatore)

Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____

P. IVA _____ Sesso M F

Residenza in: Stato _____ Prov. _____ Comune _____
Località _____

Via, Piazza: _____ n° _____ C.A.P. _____

Telefono /Cell: _____ Fax: _____

Email: _____ PEC: _____

Studio in: Stato _____ Prov. _____ Comune _____
Località _____

Via, Piazza: _____ n° _____ C.A.P. _____

Telefono /Cell: _____ Fax: _____

Email: _____ PEC: _____

8. Dati del Direttore dei Lavori Strutturali

Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____

P. IVA _____ Sesso M F

Residenza in: Stato _____ Prov. _____ Comune _____
Località _____

Via, Piazza: _____ n° _____ C.A.P. _____

Telefono /Cell: _____ Fax: _____

Email: _____ PEC: _____

Studio in: Stato _____ Prov. _____ Comune _____
Località _____

Via, Piazza: _____ n° _____ C.A.P. _____

Telefono /Cell: _____ Fax: _____

Email: _____ PEC: _____

9. Dati del Collaudatore

Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____

P. IVA _____ Sesso M F

Residenza in: Stato _____ Prov. _____ Comune _____
Località _____

Via, Piazza: _____ n° _____ C.A.P. _____

Telefono /Cell: _____ Fax: _____

Email: _____ PEC: _____

Studio in: Stato _____ Prov. _____ Comune _____
Località _____

Via, Piazza: _____ n° _____ C.A.P. _____

Telefono /Cell: _____ Fax: _____

Email: _____ PEC: _____

10. Dati di localizzazione dei lavori

10.1 Riferimenti geografici dell'intervento

Indirizzo e coordinate dell'intervento

Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____
Località _____

Coordinate dell'intervento:
(coordinate UTM - WGS84) Coordinata asse X _____ Coordinata asse Y _____

10.2 Dati catastali

Tipo: Fabbricati Terreni

Comune catastale _____ Foglio n° _____

Mappale o Particella _____ Subalterno _____

11. Denuncia

PROVEDE ALLA DENUNCIA PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 104, COMMA 1, DEL DPR 380/2001 PER LA COSTRUZIONE IN ATTO NEL COMUNE LA CUI CLASSIFICAZIONE SISMICA, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA D.G.R. 11 LUGLIO 2014 N. X/2129, È VARIATA COME SEGUE:

Prov. _____ Comune _____ Zona sismica precedente _____ Zona sismica attuale _____

12. Dichiarazioni

A tal fine dichiara che:

- I lavori non sono soggetti a denuncia ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001
- I lavori sono stati oggetto della seguente denuncia ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001:

Ente _____ N. Protocollo _____ Data protocollo _____

I lavori strutturali sono iniziati in data: _____

I lavori strutturali termineranno entro il: _____

13. Allegati

(barrare le caselle interessate – in grassetto sono indicati gli allegati sempre necessari)

- Procura/delega secondo il modello, se il soggetto che presenta la denuncia non è il committente
- Dichiarazione di annullamento della marca da bollo
- PROGETTO DELLE STRUTTURE**
(richiesto esclusivamente se l'intervento non rientra nell'obbligo di denuncia delle strutture ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.)
- DICHIARAZIONE** del progettista ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L.R. 33/2015 attestante la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008
- RELAZIONE**
per la quota parte costruita alla data della presente denuncia, è stata realizzata in conformità al progetto.

<input type="checkbox"/>	Altro allegato	Denominazione allegato _____
	Descrizione	_____

14. Informativa privacy

In caso di persona fisica o impresa individuale



Si dichiara di aver preso visione dell'informativa

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa di quanto segue:

Finalità e modalità del trattamento

- Il trattamento dei suoi dati viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUE / Ufficio Tecnico presso il Comune interessato in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo
- Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da lei forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l'attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente comunicazione / istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
- I dati verranno trattati con la seguente modalità :

Modalità cartacea (se prevista) e con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.Lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:

- trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico.
- i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Comuni/Regione e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti.
- inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.

Natura obbligatoria – conseguenze mancato conferimento dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del beneficio/servizio richiesto

Titolare del trattamento


Titolare del Trattamento dei dati è il /SUE/Ufficio tecnico di destinazione dell'istanza

Responsabile del trattamento

- Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
- Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati
- I dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti individuati quali incaricati dei trattamenti.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d. lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio sono previste dall'art. 8 del citato decreto.


 Regione Lombardia		MODULO 4	
DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA (COORDINATORE) DELLE STRUTTURE AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, DELLA L.R. 33/2015 (art. 104, comma 1, D.P.R. 380/2001)			
L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 - dichiarazione del progettista (coordinatore) delle strutture che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).			
IL SOTTOSCRITTO PROGETTISTA (COORDINATORE) DELLE STRUTTURE	Nome:	Cognome:	
Codice Fiscale:			
nato a:		il:	
Residente (sede legale ¹) in Comune di:		CAP:	
via:		n° Civico:	
recapito telefonico:		e-mail:	
iscritto all'ordine:			n°
IN QUALITÀ DI PROGETTISTA STRUTTURALE DEL PROGETTO DENOMINATO:			
RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'OPERA:			
LOCALIZZATA IN:			
Comune di:		n° civ.:	
Via/località:		n° civ.:	
Estremi catastali:			
concessione edilizia n.		del:	prot.:
rilasciata dal Comune di:			
CON LA PRESENTE, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, DELLA L.R. 33/2015, DICHIARA:			
<input type="checkbox"/>	che l'opera è stata progettata in origine adottando le prescrizioni della normativa antisismica coerenti con la classificazione sismica approvata dalla d.g.r. 11 luglio 2014 n. x/2129 e pertanto la struttura è in grado di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008.		

¹ In caso di società

<input type="checkbox"/>	<p>L'opera NON è stata progettata in origine adottando le prescrizioni della normativa antisismica coerenti con la classificazione sismica approvata dalla d.g.r. 11 luglio 2014 n. x/2129</p> <p style="text-align: center;">ED ATTESTA</p> <p>che la struttura è in grado di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>L'opera NON è stata progettata in origine adottando le prescrizioni della normativa antisismica coerenti con la classificazione sismica approvata dalla d.g.r. 11 luglio 2014 n. x/2129</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>la struttura non è in grado di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008.</p>

Luogo, data.....

Firma

 Regione Lombardia	MODULO 5
PROCURA SPECIALE AUTOGRAFA PER L'EFFETTUAZIONE IN FORMA TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA L.R. 33/2015 Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR.445/2000 e art. 1392 del c.c.	

Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/i

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ cap _____

Via _____ n. _____

C.F. _____

in qualità di committente delle opere edilizie di

Soggette, ai sensi della L.R. 12 ottobre 2015, n. 33, a:

- Deposito del progetto di cui all'art. 6 della LR 33/2015 (art. 93 del DPR 380/2001);
- Autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 33/2015 (art. 94 del DPR 380/2001);
- Certificazione (art. 90 del DPR 380/2001).

DICHIARA

di conferire a

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ cap _____

Via _____ n. _____

C.F. _____

Iscritto all'Ordine _____ prov. ____ n° _____

- Progettista strutturale delle opere edilizie in oggetto
- Progettista architettonico delle opere edilizie in oggetto
- Altro professionista coinvolto nell'intervento edilizio

(specificare) _____

PROCURA SPECIALE

per la compilazione del modulo di deposito, il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente in relazione alle procedure di cui alla L.R. 12 ottobre 2015, n. 33, ed ai relativi provvedimenti attuativi.


DICHIARA ALTRESÌ

di conservare tutte le funzioni di rappresentanza e tutte le attribuzioni di responsabilità spettanti alla figura di committente così come disposte dal vigente Ordinamento Legislativo Nazionale.

Luogo _____, data _____

Firma

Allegare copia scansionata del documento di identità in corso di validità

 Regione Lombardia	<h2>MODULO 6</h2>
ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEL PROGETTO STRUTTURALE (art. 6, comma 1, lett. b, della L.R. 33/2015)	

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 - asseverazione del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e della congruità tra il progetto architettonico e quello esecutivo riguardante le strutture.

Il/La sottoscritto/a/i (progettista delle strutture)	
NOME _____	COGNOME _____
RESIDENTE A _____	PROV. _____
INDIRIZZO _____ n° __ INT__ CAP _____	
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _____	PROV. ____ N° ISCR. ____
C.F. _____	

in qualità di progettista delle strutture relativamente all'intervento ubicato:

Località _____ Indirizzo _____
 n° _____ CAP _____ Piano _____ Interno _____
 Foglio _____ Mappale/i _____

ASSEVERA


ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, ciascuno per la parte di competenza:

- il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;
- la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico allegato:
 - alla D.I.A./ S.C.I.A. / C.I.L./ presentata in data _____ n° prot. _____
 - alla richiesta di Permesso di Costruire (P.d.C.) presentato in data _____ n° prot. _____
 - al Permesso di Costruire (P.d.C.) rilasciato in data _____ n° prot. _____

luogo _____, data _____

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

(timbro e firma)

 Regione Lombardia	<h2>MODULO 7</h2>
ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEL PROGETTO ARCHITETTONICO (art. 6, comma 1, lett. b, della L.R. 33/2015)	

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 - asseverazione del rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Il/La sottoscritto/a (progettista architettonico)	
NOME _____	COGNOME _____
RESIDENTE A _____	PROV. _____
INDIRIZZO _____	n° __ INT__ CAP _____
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _____	PROV. ____ N° ISCR. ____
C.F. _____	

in qualità di progettista architettonico relativamente all'intervento ubicato:

Località _____	Indirizzo _____
n° _____	CAP _____
Piano _____	Interno _____
Foglio _____	Mappale/i _____

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, ciascuno per la parte di competenza:

- la conformità alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, per quanto di propria competenza;

luogo _____, data _____

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

(timbro e firma)

 Regione Lombardia		MODULO 8	
DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA PER INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE			
L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 - dichiarazione del progettista che, in relazione ad un intervento di sopraelevazione, attesta l' idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico (art. 90 del DPR 380/2001).			
IL SOTTOSCRITTO PROGETTISTA (COORDINATORE) DELLE STRUTTURE	Nome:		Cognome:
Codice Fiscale:			
nato a:			il:
Residente (sede legale ¹) in Comune di:			CAP:
via:			n° Civico:
recapito telefonico:		e-mail:	
iscritto all'ordine:			n°
IN QUALITÀ DI PROGETTISTA STRUTTURALE DEL PROGETTO DI SOPRAELEVAZIONE:			
RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'OPERA:			
LOCALIZZATA IN:			
Comune di:			n° civ.:
Via/località:			n° civ.:
Estremi catastali:			
concessione edilizia n.		del:	prot.:
rilasciata dal Comune di:			
CON LA PRESENTE ATTESTA CHE:			
il progetto di sopraelevazione dell'intervento proposto è riferito all'intera costruzione e riporta le verifiche dell'intera struttura post-intervento, in conformità e nel pieno rispetto delle norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008 ed in particolare alle disposizioni dello stesso Decreto previste al punto 8.4.1 "intervento di adeguamento" di edifici esistenti.			

¹ In caso di società

si può realizzare la sopraelevazione in quanto la struttura esistente è idonea a sopportare il nuovo carico, come previsto ai sensi dall'art.90 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380.

DICHIARA INOLTRE CHE (solo per edifici in muratura)



Ai sensi del comma 1 lettera a dell'art.90 D.P.R. 380/2001 e s.m. e i., dalle informazioni in suo possesso l'immobile di cui al presente intervento NON È stato oggetto in passato di altri lavori di sopraelevazione.

Luogo, data.....

Firma

1.1 VERIFICA SISMICA DI SECONDO LIVELLO PSL 2 LIV – DGR IX 2616/2011 all. 5 p.to 2.2

- Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) > Soglia comunale (FAS)*
- Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) <= Soglia comunale (FAS)*
- Analisi di secondo livello non effettuata

* tenuto conto delle tolleranze ammesse nell'Allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011

2. CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA – DGR IX 2616/2011 p.to 3.1

- 1 senza particolari limitazioni
- 2 con modeste limitazioni
- 3 con consistenti limitazioni
- 4 con gravi limitazioni

2.1 TIPO DI LIMITAZIONE ALLA FATTIBILITA' GEOLOGICA – DGR IX 2616/2011 p.to 3.2

- a) Instabilità dei versanti dal punto di vista statico
- b) Vulnerabilità idrogeologica
- c) Vulnerabilità idraulica
- d) Scadenti caratteristiche geotecniche
- nessuna particolare limitazione

DICHIARA INOLTRE

- C. di aver seguito tutte le prescrizioni previsti dalle norme geologiche di piano vigenti riportate nel piano delle regole del PGT del Comune di
- D. di aver eseguito ai sensi degli allegati alla DGR IX/2616 del 30 novembre 2011:
 - Approfondimento relativo all'instabilità dei versanti dal punto di vista statico (App1)
 - Approfondimento relativo alla vulnerabilità idrogeologica (App2)
 - Approfondimento relativo alla vulnerabilità idraulica (App3)
 - Approfondimento relativo alle scadenti caratteristiche geotecniche (App4)
 - Approfondimento relativo agli aspetti sismici (App5), la cui tipologia e grado sono dettagliatamente descritte nelle successive schede
 - Nessun particolare approfondimento
- E. di aver redatto il modello geologico del sito sulla base di:
 - indagini appositamente eseguite nel sito d'interesse o nel suo immediato intorno, del tipo
 - indagini pregresse, la cui estendibilità al sito d'interesse è stata adeguatamente motivata in relazione, del tipo

- F. di aver valutato i fenomeni di amplificazione sismica di tipo stratigrafico attraverso:
- analisi di risposta sismica locale
 - procedura semplificata basata sulla definizione della seguente categoria di sottosuolo, di cui al punto 3.2.2 delle NTC, la cui applicabilità è stata adeguatamente motivata in relazione :
 - A B C D E
 mediante la seguente tipologia d'indagine
 la cui idoneità al caso specifico è stata adeguatamente motivata in relazione
- G. di aver valutato i fenomeni di amplificazione sismica di tipo topografico attraverso:
- analisi di risposta sismica locale
 - procedura semplificata basata sulla definizione della seguente categoria topografica, di cui al punto 3.2.2 delle NTC, la cui applicabilità è stata adeguatamente motivata in relazione:
 - T1 T2 T3 T4
 mediante analisi morfologica condotta su base topografica a scala
 la cui idoneità al caso specifico è stata adeguatamente motivata in relazione
- H. di aver adeguatamente considerato la sicurezza nei confronti del fenomeno della liquefazione, mediante:
- esclusione della verifica (punto 7.11.3.4.2 NTC), opportunamente motivata in relazione
 - verifica di stabilità (punto 7.11.3.4.3 NTC) mediante la seguente metodologia

- I. che l'intervento previsto risulta fattibile e compatibile con l'assetto geologico del sito:
- senza esecuzione di opere e/o interventi specifici per la mitigazione del rischio
 - previa esecuzione di opere e/o accorgimenti costruttivi da eseguirsi durante i lavori relativi all'intervento in oggetto
 - previa esecuzione di specifiche opere e/o interventi per la mitigazione del rischio da eseguirsi prima dei lavori relativi all'intervento in oggetto; in relazione a questo si specifica che tali lavori:
 - non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti solo parzialmente
 - sono stati eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nello studio specifico e con il quale risultano compatibili

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale la conformità di quanto eseguito ai fini della relazione in oggetto alla normativa nazionale e regionale vigente e la piena osservanza della relazione alle norme sismiche vigenti.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

IL GEOLOGO

(timbro e firma)

MODULO 9: Approfondimento 5 relativo agli aspetti sismici (App5) – INSTABILITA'			
Nel caso di scenari PSL di tipo Z1a, Z1b e Z1c (Tabella 1 p.to 2.1 Allegato 5 D.G.R. IX/2616) per tipologia di frane in terra			
	1° grado	2° grado	3° grado
Conoscenze minime obbligatorie al 1° grado di approfondimento	<input type="checkbox"/> Modello geologico del sito <input type="checkbox"/> Classificazione USCS dei materiali <input type="checkbox"/> Modello geotecnico del sito		
Verifiche e modellazioni al 1° grado di approfondimento	<input type="checkbox"/> Analisi all'equilibrio limite in condizioni statiche (FS) e pseudo-statiche (FS _{ps})		
Risultati al 1° grado di approfondimento	<input type="checkbox"/> FS _{ps} ≥ 1.3 Fine approfondimento SITO STABILE	<input type="checkbox"/> 1.1 ≤ FS _{ps} < 1.3 Obbligo del 2° grado di approfondimento	<input type="checkbox"/> FS _{ps} < 1.1 Obbligo del 3° grado di approfondimento
Indagini integrative minime obbligatorie al 2° grado di approfondimento		<input type="checkbox"/> Prove in sito per determinazione indiretta dei parametri di resistenza	
Verifiche e modellazioni al 2° grado di approfondimento		<input type="checkbox"/> Stima dello spostamento atteso mediante relazioni empiriche disponibili in letteratura opportunamente scelte e motivate	
Risultati al 2° grado di approfondimento		<input type="checkbox"/> Spostamento ≤ 2 cm Fine approfondimento SITO STABILE	<input type="checkbox"/> Spostamento > 2 cm Obbligo del 3° grado di approfondimento
Indagini integrative minime obbligatorie al 3° grado di approfondimento			<input type="checkbox"/> Rilievo topografico di dettaglio <input type="checkbox"/> Indagine di sismica rifrazione <input type="checkbox"/> Indagini in sito di tipo diretto tramite sondaggio/i a carotaggio continuo <input type="checkbox"/> Prove in foro <input type="checkbox"/> Prove di laboratorio su campioni indisturbati
Verifiche e modellazioni al 3° grado di approfondimento			<input type="checkbox"/> Analisi dinamiche semplificate (metodo degli spostamenti)
Risultati al 3° grado di approfondimento			<input type="checkbox"/> Spostamento ≤ 5 cm Fine approfondimento SITO STABILE <input type="checkbox"/> Spostamento > 5 e ≤ 15 cm Verifica DI AMMISSIBILITA' DELLO SPOSTAMENTO <input type="checkbox"/> Spostamento > 15 cm OPERE DI SISTEMAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
<input type="checkbox"/> Eventuali verifiche di stabilità con metodi avanzati di analisi dinamica (da non intendere come sostitutivi dei metodi precedenti)			

MODULO 9: Approfondimento 5 relativo agli aspetti sismici (App5) – AMPLIFICAZIONE			
Nel caso di scenari PSL di tipo Z3, Z4 e relativi sottotipi (Tabella 1 p.to 2.1 Allegato 5 D.G.R. IX/2616), qualora l'analisi sismica di II° livello non fosse stata eseguita nel sito d'indagine, sebbene obbligatoria, o fosse stata eseguita ma il fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) risulti maggiore del valore di soglia comunale (FAS), *previo specifica tolleranza ammessa dalla normativa regionale (Allegato 5 D.G.R. IX/2616); tali approfondimenti saranno da prevedere anche nel caso dello scenario PSL di tipo Z5 (Tabella 1 p.to 2.1 Allegato 5 D.G.R. IX/2616)			
	1° grado	2° grado	3° grado
Conoscenze minime obbligatorie al 1° grado di approfondimento	<input type="checkbox"/> Modello sismo-stratigrafico del sito		
Verifiche e modellazioni al 1° grado di approfondimento	<input type="checkbox"/> Analisi di II° livello ai sensi dell'Allegato 5 DGR IX/2616 applicata al sito oggetto di intervento, previa verifica dei requisiti di applicabilità, ovvero: 1- Assenza di fenomeni 2D legati alla risonanza di bacino 2- Assenza di inversioni di velocità significative 3- Contrasti di impedenza sismica < 3 4- Valori di $V_{SH} > 250$ m/s		
Risultati al 1° grado di approfondimento	<input type="checkbox"/> $FAC \leq FAS^*$ Fine approfondimento Compatibilità energetica del metodo semplificato proposto dalle NTC con i fenomeni attesi al sito: utilizzo della Cat. Sottosuolo corrispondente al V_{S30} misurato <input type="checkbox"/> $FAC > FAS^*$ Fine approfondimento Non compatibilità energetica del metodo semplificato proposto dalle NTC con i fenomeni attesi al sito: utilizzo della Cat. Sottosuolo superiore a quella corrispondente al V_{S30} misurato	<input type="checkbox"/> $FAC > FAS^*$ Nel caso non siano disponibili schede di II° livello valide per la situazione investigata o nel caso si voglia aumentare il grado di accuratezza delle previsioni 2° grado di approfondimento	<input type="checkbox"/> Non applicabilità dell'analisi di II° livello Obbligo del 3° grado di approfondimento Oppure nel caso <input type="checkbox"/> $FAC > FAS^*$ e nel caso si scelga di NON utilizzare la Categoria di Sottosuolo superiore a quella corrispondente al V_{S30} misurato 3° grado di approfondimento
Indagini integrative minime obbligatorie al 2° grado di approfondimento		<input type="checkbox"/> Indagine sismica di tipo MASW e/o rifrazione onde SH	
Verifiche e modellazioni al 2° grado di approfondimento		<input type="checkbox"/> Verifica ed integrazione del modello geofisico del sottosuolo e analisi numeriche, utilizzando gli accelerogrammi di input regionali e calcolo di FAC <input type="checkbox"/> $FAC \leq FAS^*$ Fine approfondimento Compatibilità energetica del metodo semplificato proposto dalle NTC con i fenomeni attesi al sito: utilizzo della Cat. Sottosuolo corrispondente al V_{S30} misurato <input type="checkbox"/> $FAC > FAS^*$ Fine approfondimento Non compatibilità energetica del metodo semplificato proposto dalle NTC con i fenomeni attesi al sito: utilizzo della Cat. Sottosuolo superiore a quella corrispondente al V_{S30} misurato	
Risultati al 2° grado di approfondimento		<input type="checkbox"/> $FAC \leq FAS^*$ Fine approfondimento Compatibilità energetica del metodo semplificato proposto dalle NTC con i fenomeni attesi al sito: utilizzo della Cat. Sottosuolo corrispondente al V_{S30} misurato <input type="checkbox"/> $FAC > FAS^*$ Fine approfondimento Non compatibilità energetica del metodo semplificato proposto dalle NTC con i fenomeni attesi al sito: utilizzo della Cat. Sottosuolo superiore a quella corrispondente al V_{S30} misurato	Nel caso <input type="checkbox"/> $FAC > FAS^*$ e nel caso si scelga di NON utilizzare la Categoria di Sottosuolo superiore a quella corrispondente al V_{S30} misurato 3° grado di approfondimento
Indagini integrative minime obbligatorie al 3° grado di approfondimento			<input type="checkbox"/> Indagine di sismica superficiale combinata con più tecniche, compreso ARRAY2D con velocimetri ad acquisizione sincrona nei casi di substrato rigido posto a profondità maggiori di 20-30 m
Verifiche e modellazioni al 3° grado di approfondimento			<input type="checkbox"/> Analisi di risposta sismica locale con sets accelerometrici di input opportunamente selezionati (almeno due gruppi ciascuno da 7 accelerogrammi per SLV e SLD)
Risultati al 3° grado di approfondimento			<input type="checkbox"/> Spettri di risposta elastici e/o accelerogrammi calcolati al piano di fondazione Fine approfondimento

<i>MODULO 9: Approfondimento 5 relativo agli aspetti sismici (App5) – LIQUEFAZIONE</i>			
Nel caso di scenari PSL di tipo Z2b (Tabella 1 p.to 2.1 Allegato 5 D.G.R. IX/2616) soggetti a fenomeni di liquefazione			
	1° grado	2° grado	3° grado
Conoscenze minime obbligatorie al 1° grado di approfondimento	<input type="checkbox"/> Valore di Magnitudo massima attesa <input type="checkbox"/> Valore di a_{max} in superficie <input type="checkbox"/> Soggiacenza della falda <input type="checkbox"/> Curva granulometrica e valori di resistenza penetrometrica normalizzata negli orizzonti non coesivi saturi presenti entro il volume significativo di sottosuolo		
Verifiche e modellazioni al 1° grado di approfondimento	<input type="checkbox"/> Valutazione dei requisiti per l'esclusione della verifica di sicurezza alla liquefazione		
Risultati al 1° grado di approfondimento	<input type="checkbox"/> Assenza dei fattori scatenanti e/o predisponenti Fine approfondimento SITO STABILE	<input type="checkbox"/> Presenza dei fattori scatenanti e predisponenti Obbligo del 2° grado di approfondimento	
Indagini integrative minime obbligatorie al 2° grado di approfondimento		<input type="checkbox"/> Prove in sito per la determinazione indiretta del parametro di resistenza ciclica CRR <input type="checkbox"/> Determinazione sperimentale della frazione di fine FC alle profondità di analisi	
Verifiche e modellazioni al 2° grado di approfondimento		<input type="checkbox"/> Stima del coefficiente di sicurezza alla liquefazione (FL) tramite applicazione puntuale di metodi storico-empirici ad almeno 3 diverse profondità ritenute significative	
Risultati al 2° grado di approfondimento		<input type="checkbox"/> $FL \geq 1.0$ (per tutti i punti d'analisi) Fine approfondimento SITO STABILE	<input type="checkbox"/> $FL < 1.0$ (per almeno un punto d'analisi) Obbligo del 3° grado di approfondimento
Indagini integrative minime obbligatorie al 3° grado di approfondimento			<input type="checkbox"/> Prove penetrometriche statiche con punta elettrica (CPTe) o piezocono (CPTu)
Verifiche e modellazioni al 3° grado di approfondimento			<input type="checkbox"/> Stima dell'andamento del coefficiente di sicurezza alla liquefazione con la profondità tramite applicazione di metodi storico-empirici e calcolo del potenziale di liquefazione I_L valido per una profondità critica almeno pari al volume significativo di sottosuolo
Risultati al 3° grado di approfondimento			<input type="checkbox"/> $I_L \leq 2.0$ Fine approfondimento SITO STABILE <input type="checkbox"/> $2.0 < I_L \leq 5.0$ Verifica DI AMMISSIBILITA' DEL CEDIMENTO ATTESO STIMATO <input type="checkbox"/> $I_L > 5.0$ OPERE DI SISTEMAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
<input type="checkbox"/> Eventuali verifiche di sicurezza con metodi avanzati di analisi dinamica (da non intendere come sostitutivi dei metodi precedenti)			

2. gli effetti di amplificazione topografica, attraverso:

- analisi di risposta sismica locale
- procedura semplificata basata sulla definizione della seguente categoria topografica (punto 3.2.2 delle NTC2008):

T1 T2 T3 T4

D. di aver adeguatamente tenuto in considerazione i risultati della verifica di sicurezza del terreno di fondazione nei confronti della liquefazione

E. di aver individuato i seguenti parametri geotecnici caratteristici:

peso dell'unità di volume:

angolo di resistenza al taglio:

coesione efficace:

coesione non drenata:

F. di aver eseguito i calcoli geotecnici:

- in condizioni drenate
- in condizioni non drenate

G. di avere redatto la presente relazione conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14-01-2008


ASSEVERA

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale la conformità di quanto eseguito ai fini della relazione in oggetto alla normativa nazionale vigente e la piena osservanza della relazione alle norme sismiche vigenti e delle relative istruzioni applicative.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

L'ESTENSORE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA

(timbro e firma)

 Regione Lombardia	MODULO 12
Relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento (L.R. 12 ottobre 2015, n. 33)	

Nuova costruzione:
Intervento su costruzione esistente:

Lavori di

.....
.....
.....

Proprietà

.....
Comune Provincia
Via.....

Committente

.....
Comune Provincia
Via.....

Dati propri del cantiere:

Comune Provincia
Via.....

Coordinate geografiche (UTM – WGS 84):

Zona sismica amministrativa: 1 2 3 4

1. Normativa di riferimento

1.1. Norme applicate:.....

1.2. Metodo di calcolo usato:

- Analisi statica lineare (*)
- Analisi dinamica lineare
- Analisi statica non lineare (**)
- Analisi dinamica non lineare

Altro

.....

Motivazione, con richiami normativi, delle condizioni di applicabilità del metodo utilizzato

.....

.....

2. Descrizione dell'opera

Superficie in pianta m² tot

(di cui P.T.)

N° Piani interrati

N° Piani fuori terra

Volume (Entro T. + Fuori T. = TOT)

Luce max solai

Luce max sbalzi – aggetti -

Min quota piano fondale

Max altezza piano copertura

2.1. Destinazione d'uso:

Edificio e/ opera di interesse strategico e/o rilevante SI NO

Civile abitazione

Commerciale

Industriale

Terziario

Agricolo

Scolastico

Altro:

2.2. Sistema costruttivo:

C.A./C.A.P. In opera Prefabbricato

Acciaio Mista C.A./Acciaio

Muratura Ordinaria Armata Mista

Legno Mista Legno/CA

Altro:

Con dispositivi di isolamento sismico o di dissipazione

2.3. Tipo di fondazioni:

Isolate su plinti

Travi rovesce

- Graticcio e/o a platea
- Fondazioni su pali
- Jet grouting
- Altro:
- Fondazioni collegate: SI NO

2.4. Tipo di strutture in elevazione:

- Telaio travi e pilastri
- Strutture a pareti
- Murature portanti
- Costruzione semplice in muratura (***)
- Altro:

.....
.....

3. Tipo di intervento sul patrimonio esistente

3.1. L'intervento riguarda un bene di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "codice dei beni culturali e del paesaggio" ? SI

NO

3.2. Descrizione degli interventi da eseguirsi:

.....
.....
.....
.....
.....

3.3. Tipo di intervento:

- Adeguamento
- Miglioramento
- Intervento locale

3.4. Motivazione del livello di conoscenza raggiunto e dei fattori di confidenza adottati:

.....
.....
.....

(vedi Tab. C8A.1.1 del D.M. 14/01/2008)

- LC1 RILIEVO GEOMETRICO
- VERIFICHE IN SITU LIMITATE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI
- INDAGINI IN SITU LIMITATE SULLE PROPRIETA' DEI MATERIALI

- LC2 RILIEVO GEOMETRICO
 VERIFICHE IN SITU ESTESE ED ESAUSTIVE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI
 INDAGINI IN SITU ESTESE SULLE PROPRIETA' DEI MATERIALI
- LC3 RILIEVO GEOMETRICO
 VERIFICHE IN SITU ESTESE ED ESAUSTIVE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI
 INDAGINE IN SITU ESAUSTIVE SULLE PROPRIETA' DEI MATERIALI

FATTORE DI CONFIDENZA : FC = 1,35 FC = 1,20 FC = 1,00

3.5. Individuazione e giustificazione delle unità strutturali indipendenti:

.....

3.6. Risultati più significativi emersi dal confronto tra i livelli di sicurezza prima e dopo l'intervento:

Vulnerabilità sismica prima dell'intervento $f_{a,SLV} = \frac{\alpha_{SLV}}{\alpha_{g,SLV}} = \alpha_u =$

Vulnerabilità sismica dopo l'intervento $f_{a,SLV} = \frac{\alpha_{SLV}}{\alpha_{g,SLV}} = \alpha_u =$

4. Terreno di fondazione

4.1. Parametri geotecnici caratteristici adottati:

Peso dell'unità di volume:

Verifiche geotecniche condotte in condizioni drenate:

Angolo di resistenza al taglio: Coesione efficace:.....

Verifiche geotecniche condotte in condizioni non drenate:

Coesione non drenata:.....

4.2. Metodo verifiche geotecniche:

Approccio 1 COMB. 1 COMB. 2

Approccio 2 COMB. 1

4.3. Sintesi delle verifiche di capacità portante più significative:

.....

4.4. Sintesi delle verifiche di ammissibilità dei cedimenti assoluti e differenziali:

.....

4.5. Esclusione del fenomeno della liquefazione: SI NO

5. Analisi dei carichi

5.1. Carichi permanenti di progetto:

7.8. Rigidezza impalcati di piano: infinitamente rigidi SI NO

7.9. Rigidezza impalcati di copertura: infinitamente rigidi SI NO

7.10. Fattore di struttura adottato:
 Riferimento normativo p.to:

7.11. a_U/a_1 :
 K_w :

7.12. Elementi strutturali in falso SI NO

7.13. Azione sismica verticale SI NO

7.14. Accelerazioni al suolo adottate per gli stati limite considerati:

7.15. Quota relativa dello zero sismico:

8. Caratteristiche e proprietà dei materiali:

8.1. Calcestruzzo in opera -FONDAZIONE:

- classe di resistenza caratteristica
- classe di esposizione ambientale
- classe di consistenza
- diametro massimo nominale dell'aggregato (mm)

8.2. Calcestruzzo in opera -ELEVAZIONE:

- classe di resistenza caratteristica
- classe di esposizione ambientale
- classe di consistenza
- diametro massimo nominale dell'aggregato (mm)

8.3. Acciaio per c.a. in opera:

- tensione caratteristiche di snervamento $f_y \text{ nom (N/mm}^2)$
- tensioni rottura $f_t \text{ nom (N/mm}^2)$

8.4. Calcestruzzo per Prefabbricati:

- classe di resistenza caratteristica
- classe di esposizione ambientale
- classe di consistenza

diametro massimo nominale dell'aggregato (mm)
8.5. Acciaio per cemento armato precompresso:	
Tensione caratteristica di rottura	f_{ptk} (N/mm ²)
Tensione caratteristica allo 0,1 % di deformazione residua	$f_{p(0,1)k}$ (N/mm ²).....
Tensione caratteristica all'1 % di deformazione totale	$f_{p(1)k}$ (N/mm ²)
Tensione caratteristiche di snervamento	f_{pyk} (N/mm ²)
Allungamento sotto carico massimo	Agt
8.6. Strutture metalliche in acciaio e/o altri materiali:	
.....	
.....	
8.7. Opere specialistiche di fondazione:	
.....	
.....	
8.8. Dispositivi antisismici:	
.....	
.....	
8.9. Muratura portante (ordinaria o armata):	
resistenza caratteristica a compressione	f_k (N/mm ²)
resistenza caratteristica a taglio in assenza di azione assiale	f_{vk0} (N/mm ²)
modulo di elasticità normale secante	E (N/mm ²)
modulo di elasticità tangenziale secante	G (N/mm ²)
coefficiente parziale di sicurezza sulla resistenza a compressione della muratura γ_M	
8.10. Legno:	
Flessione	$f_{m,k}$ (N/mm ²)
Trazione parallela	$f_{t,0,k}$ (N/mm ²)
Trazione perpendicolare	$f_{t,90,k}$ (N/mm ²)
Compressione parallela	$f_{c,0,k}$ (N/mm ²)
Compressione perpendicolare	$f_{c,90,k}$ (N/mm ²)
Taglio	$f_{v,k}$ (N/mm ²)
Modulo elastico parallelo medio	$E_{0,mean}$ (N/mm ²)
Modulo elastico parallelo caratteristico	$E_{0,05}$ (N/mm ²)
Modulo elastico perpendicolare medio	$E_{90,mean}$ (N/mm ²)
Modulo elastico tangenziale medio	G_{mean} (N/mm ²)
Massa volumica caratteristica	ρ_k
Massa volumica media	ρ_{mean}
classe di servizio (1/2/3)
coefficiente correttivo	k_{mod}
coefficiente parziale di sicurezza	γ_M

8.11. Altro:

.....
.....
.....
.....

9. Criteri di verifica:

9.1. Effettuato il controllo degli spostamenti ai fini del danneggiamento di elementi non strutturali e impianti?

SI NO NON NECESSARIA

9.2. Effettuata la verifica degli elementi costruttivi senza funzione strutturale (tamponamenti, tramezzi, ecc.)?

SI NO NON NECESSARIA

Tipologia strutturale:

- Edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa (SLD $dr < 0,005h$ – SLO $dr < 2/3 0,005h$)
- Edifici con tamponamenti progettati in modo da non subire danni a seguito di spostamenti di interpiano, per effetto della loro deformabilità intrinseca ovvero dei collegamenti alla struttura (SLD $dr \leq drp \leq 0,01h$ - SLO $dr \leq drp \leq 2/3 0,01h$)
- Costruzioni con struttura portante in muratura ordinaria (SLD $dr < 0,003h$ - SLO $dr < 2/3 0,003h$)
- Costruzioni con struttura portante in muratura armata (SLD $dr < 0,004h$ - SLO $dr < 2/3 0,004h$)

9.3. Effettuata la verifica della distanza tra costruzioni contigue (giunti e martellamenti)?

SI NO NON NECESSARIA

9.4. Effettuata la verifica dei collegamenti tra le fondazioni ?

SI NO NON NECESSARIA

10. Principali risultati del calcolo

Sintesi dei risultati dell’analisi sismica, anche mediante grafici (a seconda del tipo di analisi: taglio alla base, periodi propri, numero modi di vibrare considerati, massa partecipante, punti di controllo considerati per l’analisi push-over, risultati sintetici analisi push-over, spostamenti massimi e richiesti, ecc.).

In particolare nel caso di analisi dinamica lineare:

Percentuale masse coinvolte MassaX tot % =..... MassaY tot % =.....

N. modi di vibrare considerati

Primi due periodi principali T1x = massa% = T1y = massa % =
T2x = massa% = T2y = massa % =

Spostamenti massimi SLD DIRx = DIRy =

Spostamenti massimi SLV DIRx = DIRy =

11. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati (art 10.2 DM 14.01.2008)

(illustrazione del confronto dei risultati ottenuti dal software con quelli ottenuti da semplici calcoli, anche di larga massima, eseguiti con metodi tradizionali)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo _____, data _____

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

IL DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI

(Se valida ai sensi dell'art 65 (R) - DPR 380/2001)

(* ANALISI LINEARE STATICA (§7.3.3.2, §7.8.1.5.2 NTC 2008)

L'analisi statica lineare consiste nell'applicazione di forze statiche equivalenti alle forze di inerzia indotte dall'azione sismica e può essere effettuata per costruzioni che rispettino i requisiti specifici riportati nei paragrafi successivi, a condizione che il periodo del modo di vibrare principale nella direzione in esame (T_1) non superi $2,5 T_C$ o T_D e che la costruzione sia regolare in altezza.

Per costruzioni civili o industriali che non superino i 40 m di altezza e la cui massa sia approssimativamente uniformemente distribuita lungo l'altezza, T_1 può essere stimato, in assenza di calcoli più dettagliati, utilizzando la formula seguente: $T_1 = C_1 \cdot H^{3/4}$

dove: H è l'altezza della costruzione, in metri, dal piano di fondazione e C_1 vale 0,085 per costruzioni con struttura a telaio in acciaio, 0,075 per costruzioni con struttura a telaio in calcestruzzo armato e 0,050 per costruzioni con qualsiasi altro tipo di struttura.

Per gli edifici in muratura, l'analisi è consentita anche nel caso di costruzioni irregolari in altezza (§7.8.1.5.2), purché nella valutazione delle forze sismiche (§7.3.3.2) si applichi il coefficiente $\lambda = 1,0$.

() ANALISI STATICA NON LINEARE (Pushover) (§7.3.4.1 NTC 2008)**

L'analisi non lineare statica consiste nell'applicare alla struttura i carichi gravitazionali e, per la direzione considerata dell'azione sismica, un sistema di forze orizzontali distribuite, ad ogni livello della costruzione, proporzionalmente alle forze d'inerzia ed aventi risultante (taglio alla base) F_b .

Tali forze sono scalate in modo da far crescere monotonamente, sia in direzione positiva che negativa e fino al raggiungimento delle condizioni di collasso locale o globale, lo spostamento orizzontale dc di un punto di controllo coincidente con il centro di massa dell'ultimo livello della costruzione (sono esclusi eventuali torrioni). Il diagramma $F_b - dc$ rappresenta la curva di capacità della struttura.

Questo tipo di analisi può essere utilizzato soltanto se ricorrono le condizioni di applicabilità nel seguito precisate per le distribuzioni principali (Gruppo 1); in tal caso esso si utilizza per gli scopi e nei casi seguenti:

- valutare i rapporti di sovreresistenza a_u/a_1 di cui ai §§ 7.4.3.2, 7.4.5.1, 7.5.2.2, 7.6.2.2, 7.7.3, 7.8.1.3 e 7.9.2.1;
- verificare l'effettiva distribuzione della domanda inelastica negli edifici progettati con il fattore di struttura q ;
- come metodo di progetto per gli edifici di nuova costruzione sostitutivo dei metodi di analisi lineari;
- come metodo per la valutazione della capacità di edifici esistenti.

Si devono considerare almeno due distribuzioni di forze d'inerzia, ricadenti l'una nelle distribuzioni principali (Gruppo 1) e l'altra nelle distribuzioni secondarie (Gruppo 2) appresso illustrate.

Gruppo 1 - Distribuzioni principali:

- distribuzione proporzionale alle forze statiche di cui al § 7.3.3.2, applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75% ed a condizione di utilizzare come seconda distribuzione la 2 a);
- distribuzione corrispondente ad una distribuzione di accelerazioni proporzionale alla forma del modo di vibrare, applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75%;
- distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano calcolati in un'analisi dinamica lineare, applicabile solo se il periodo fondamentale della struttura è superiore a T_C .

Gruppo 2 - Distribuzioni secondarie:

- a) distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione uniforme di accelerazioni lungo l'altezza della costruzione;
- b) distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento del punto di controllo in funzione della plasticizzazione della struttura.

L'analisi richiede che al sistema strutturale reale venga associato un sistema strutturale equivalente ad un grado di libertà.

Per la muratura, le condizioni del "Gruppo 1" subiscono alcune modifiche:

Edifici nuovi in muratura (§7.8.1.5.4 NTC 2008)

L'analisi statica non lineare è applicabile agli edifici in muratura anche nei casi in cui la massa partecipante del primo modo di vibrare sia inferiore al 75% della massa totale ma comunque superiore al 60%.

Il modello geometrico della struttura può essere conforme a quanto indicato nel caso di analisi statica lineare ovvero essere ottenuto utilizzando modelli più sofisticati purché idonei e adeguatamente documentati.

I pannelli murari possono essere caratterizzati da un comportamento bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza equivalente al limite elastico e spostamenti al limite elastico e ultimo definiti per mezzo della risposta flessionale o a taglio di cui ai §§ 7.8.2.2 e 7.8.3.2. Gli elementi lineari in c.a. (cordoli, travi di accoppiamento) possono essere caratterizzati da un comportamento bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza equivalente al limite elastico e spostamenti al limite elastico e ultimo definiti per mezzo della risposta flessionale o a taglio.

Edifici esistenti in muratura (§C8.7.1.4 NTC 2008)

L'analisi della risposta sismica globale può essere effettuata con uno dei metodi di cui al § 7.3 delle NTC, con le precisazioni e restrizioni indicate al § 7.8.1.5. In particolare, per le costruzioni esistenti è possibile utilizzare l'analisi statica non lineare, assegnando come distribuzioni principale e secondaria, rispettivamente, la prima distribuzione del Gruppo 1 e la prima del Gruppo 2, indipendentemente della percentuale di massa partecipante sul primo modo.

(*) COSTRUZIONI SEMPLICI IN MURATURA**

(NUOVE COSTRUZIONI)

COSTRUZIONI SEMPLICI (§7.8.1.9 NTC 2008)

Si definiscono "costruzioni semplici" quelli che rispettano le condizioni di cui al 4.5.6.4 integrate con le caratteristiche descritte nel seguito, oltre a quelle di regolarità in pianta ed in elevazione definite al § 7.2.2 e quelle definite ai successivi § 7.8.3.1, 7.8.5.1, rispettivamente per le costruzioni in muratura ordinaria, e in muratura armata. Per le costruzioni semplici ricadenti in zona 2, 3 e 4 non è obbligatorio effettuare alcuna analisi e verifica di sicurezza.

Le condizioni integrative richieste alle costruzioni semplici sono:

- in ciascuna delle due direzioni siano previsti almeno due sistemi di pareti di lunghezza complessiva, al netto delle aperture, ciascuno non inferiore al 50% della dimensione della costruzione nella medesima direzione. Nel conteggio della lunghezza complessiva possono essere inclusi solamente setti murari che rispettano i requisiti geometrici della Tab. 7.8.II. La distanza tra questi due sistemi di pareti in direzione ortogonale al loro sviluppo longitudinale in pianta sia non inferiore al 75 % della dimensione della costruzione nella medesima direzione (ortogonale alle pareti). Almeno il 75 % dei carichi verticali sia portato da pareti che facciano parte del sistema resistente alle azioni orizzontali;
- in ciascuna delle due direzioni siano presenti pareti resistenti alle azioni orizzontali con interasse non superiore a 7 m, elevabili a 9 m per costruzioni in muratura armata;
- per ciascun piano il rapporto tra area della sezione resistente delle pareti e superficie lorda del piano non sia inferiore ai valori indicati nella tabella 7.8.III, in funzione del numero di piani della costruzione e della sismicità del sito, per ciascuna delle due direzioni ortogonali:

Tabella 7.8.III – Area pareti resistenti in ciascuna direzione ortogonale per costruzioni semplici.

È implicitamente inteso che per le costruzioni semplici il numero di piani non può essere superiore a 3 per le costruzioni in muratura ordinaria e a 4 per costruzioni in muratura armata .

Deve inoltre risultare, per ogni piano:

in cui N è il carico verticale totale alla base di ciascun piano dell'edificio corrispondente alla somma dei carichi permanenti e variabili (valutati ponendo $gG = gQ = 1$), A è l'area totale dei muri portanti allo stesso piano e f_k è la resistenza caratteristica a compressione in direzione verticale della muratura.

Il dimensionamento delle fondazioni può essere effettuato in modo semplificato tenendo conto delle tensioni normali medie e delle sollecitazioni sismiche globali determinate con l'analisi statica lineare.

(COSTRUZIONI ESISTENTI)

EDIFICI SEMPLICI (§C8.7.1.7 NTC 2008)

È consentito applicare le norme semplificate di cui al § 7.8.1.9 delle NTC, utilizzando al posto della resistenza caratteristica a compressione f_k il valore medio f_m , diviso per il fattore di confidenza.

Oltre alle condizioni ivi prescritte, dopo l'eventuale intervento di adeguamento, è necessario che risulti verificato quanto segue:

- a) le pareti ortogonali siano tra loro ben collegate;
- b) i solai siano ben collegati alle pareti;
- c) tutte le aperture abbiano architravi dotate di resistenza flessionale;
- d) tutti gli elementi spingenti eventualmente presenti siano dotati di accorgimenti atti ad eliminare o equilibrare le spinte orizzontali;
- e) tutti gli elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità siano stati eliminati;
- f) le murature non siano a sacco o a doppio paramento, ed in generale di cattiva qualità e scarsa resistenza (es. muratura in "foratoni", o con spessori chiaramente insufficienti).

COSTRUZIONI DI MURATURA (§4.5 NTC 2008)

Verifiche alle tensioni ammissibili (§4.5.6.4)

Per edifici semplici è consentito eseguire le verifiche, in via semplificativa, con il metodo delle tensioni ammissibili, adottando le azioni previste nelle presenti Norme Tecniche, con resistenza del materiale di cui al § 4.5.6.1, ponendo il coefficiente $g_M = 4,2$ ed utilizzando il dimensionamento semplificato di seguito riportato con le corrispondenti limitazioni:


- a) le pareti strutturali della costruzione siano continue dalle fondazioni alla sommità;
- b) nessuna altezza interpiano sia superiore a 3,5 ;
- c) il numero di piani non sia superiore a 3 (entro e fuori terra) per costruzioni in muratura ordinaria ed a 4 per costruzioni in muratura armata;
- d) la planimetria dell'edificio sia inscritta in un rettangolo con rapporti fra lato minore e lato maggiore non inferiore a 1/3;
- e) la snellezza della muratura, secondo l'espressione (4.5.1), non sia in nessun caso superiore a 12;
- f) il carico variabile per i solai non sia superiore a 3,00 kN/m².

La verifica si intende soddisfatta se risulta:

in cui N è il carico verticale totale alla base di ciascun piano dell'edificio corrispondente alla somma dei carichi permanenti e variabili (valutati ponendo $g_G = g_Q = 1$) della combinazione caratteristica e A è l'area totale dei muri portanti allo stesso piano.

Verifiche alle tensioni ammissibili (§C4.5.6.4)

E' implicitamente inteso che debbano essere rispettate le aree minime di pareti resistenti in ciascuna direzione ortogonale specificate nella Tabella 7.8.III delle NTC.

 Regione Lombardia		MODULO 13	
DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI STRUTTURALI AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 8, LETT. B, DELLA L.R. 33/2015			
L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 - dichiarazione di fine lavori strutturali			
IL SOTTOSCRITTO		Nome:	Cognome:
Codice Fiscale:			
nato a:		il:	
Residente (sede legale ¹) in Comune di:		CAP:	
via:		n° Civico:	
recapito telefonico:		e-mail:	
iscritto all'ordine:		n°	
IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI INERENTI LA PRATICA SISMICA			
RELATIVA ALL'OPERA:			
LOCALIZZATA IN:			
Comune di:		n° civ.:	
Via/località:		n° civ.:	
Estremi catastali:			
concessione edilizia n.		del:	prot.:
rilasciata dal Comune di:			
CON LA PRESENTE, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 8, LETT. B, DELLA L.R. 33/2015, DICHIARA:			
che i lavori strutturali sono terminati il giorno _____			
SI IMPEGNA			
A comunicare al Collaudatore la fine lavori strutturali in tempo utile per consentire allo stesso di depositare il certificato di collaudo entro i termini previsti ai sensi dell'art. 67, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001.			

¹ In caso di società

<input type="checkbox"/>	inoltre, trattasi di opere di c.a., normale e precompresso, e a struttura metallica di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 380/2001 e conseguentemente depositerà entro 60 giorni dalla presente comunicazione la relazione a strutture ultimate, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001.
--------------------------	---

Luogo, data.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI

(timbro e firma)

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

**D.g.r. 5 aprile 2016 - n. X/5002
Costituzione del Comitato dei comuni ai sensi dell'articolo 4
della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Richiamata la d.g.r. X/4675 del 23 dicembre 2015 «Prime determinazioni in attuazione della legge del consiglio regionale n. 99 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» approvata nella seduta del 10 dicembre 2015»;

Valutato che con la d.g.r. 4675/2015 si è dato atto che gli oneri previsti per lo svolgimento delle attività di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, con riferimento al territorio lombardo e delle attività legate al Comitato di coordinamento ed indirizzo, valutati complessivamente in euro 3.500.000,00, sono interamente a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano per un importo di € 1.750.000,00 ciascuna, e che gli stessi verranno trasferiti direttamente ad ERSAF;

Preso atto della d.g.r. n. X / 4723 del 22 gennaio 2016, con la quale è stato indicato il dott. Alessandro Meinardi quale Direttore del Parco dello Stelvio, e la deliberazione n. 191 del 28 gennaio 2016 del Consiglio di Amministrazione di ERSAF con la quale allo stesso è stato formalmente conferito l'incarico di Direttore del Parco dello Stelvio;

Considerato che la l.r. 39/2015 summenzionata dispone, tra l'altro, che il Comitato dei comuni è costituito con deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce le modalità di funzionamento, le composizioni e i termini per l'individuazione dei componenti (art. 4, c. 3);

Dato atto che la legge regionale n. 39/2015 - e la stessa Intesa - sono legate, quanto all'efficacia, al momento in cui entra in vigore il decreto legislativo che recepisce le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino Alto-Adige previste dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come previsto dall'articolo 9 dell'Intesa stessa e dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 2, e articolo 12 della l.r. n. 39/2015;

Considerato che l'8 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 31) il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14, «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio»;

Dato atto che il summenzionato decreto è entrato in vigore il 23 febbraio scorso e pertanto da tale data è efficace sia l'intesa stipulata in data 11 febbraio 2015 che la l.r. 39/2015,;

Considerato che con la d.g.r. 4786 dell'8 febbraio 2016 sono state definite prime determinazioni per la costituzione nel territorio lombardo della Consulta del Parco e del Comitato dei Comuni in attesa dell'efficacia della l.r. 39/2015;

Attesa pertanto la necessità di costituire il Comitato dei Comuni rinviando a successivo atto la costituzione della Consulta del Parco;

Viste le note prot. PEC n. A1.2016.0041561 del 22 marzo 2016 e prot. PEC n. AE11.2016.0001181 del 22 marzo 2016 con le quali rispettivamente l'Unione dei Comuni lombardi dell'Alta Valle Ca-

monica e la Comunità montana Alta Valtellina di Bormio hanno indicato per la provincia di Brescia e per la provincia di Sondrio i comuni territorialmente interessati che compongono il Comitato dei Comuni, con i relativi rappresentanti nell'ambito del medesimo Comitato;

Ritenuto conseguentemente di approvare la costituzione del Comitato dei comuni mediante l'individuazione dei comuni delle Province di Sondrio e di Brescia i cui sindaci o delegati compongono il Comitato stesso, come segue:

per la Provincia di Sondrio	Componenti
Comune di Bormio	Giuseppe Occhi (sindaco)
Comune di Valdidentro	Raffaele Cola (delegato)
Comune di Valfurva	Angelo Cacciotto (sindaco)

per la Provincia di Brescia	Componenti
Comune di Pontedilegno	Ivan Faustinelli (delegato)
Comune di Vione	Stefano Tomasi (delegato);

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata condivisa con il Sottosegretario della Giunta Cons. Ugo Parolo, incaricato tra l'altro delle politiche per la montagna;

Verificata da parte del dirigente regionale competente la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti previsti in materia di trasparenza e di pubblicità dal d.lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. il Comitato dei comuni di cui all'articolo 4, c. 3 della l.r. 39/2015, è costituito come segue:

per la Provincia di Sondrio	Componenti
Comune di Bormio	Giuseppe Occhi (sindaco)
Comune di Valdidentro	Raffaele Cola (delegato)
Comune di Valfurva	Angelo Cacciotto (sindaco)

per la Provincia di Brescia	Componenti
Comune di Pontedilegno	Ivan Faustinelli (delegato)
Comune di Vione	Stefano Tomasi (delegato)

2. di dare atto che le modalità di funzionamento del Comitato dei comuni sono quelle dell'allegato 3 della d.g.r. 4786 dell'8 febbraio 2016;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, nonché sul sito www.reti.regione.lombardia.it;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Parco dello Stelvio e ai Comuni interessati.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

D.d.u.o. 5 aprile 2016 - n. 2999

Avviso per il potenziamento delle iniziative di welfare territoriale di conciliazione Famiglia-Lavoro delle alleanze locali di conciliazione ai sensi della d.g.r. 4953 del 21 marzo 2016

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

Vista la d.g.r. n. 1081 del 12 dicembre 2013 avente ad oggetto «Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che offrono servizi di welfare» con la quale vengono costituite le alleanze locali di conciliazione e vengono indicate le azioni progettuali che possono essere attuate all'interno dei piani territoriali di conciliazione;

Vista la d.g.r. n. 4953 del 21 marzo 2016 avente ad oggetto «Potenziamento delle iniziative di welfare territoriale di conciliazione famiglia-lavoro delle Alleanze Locali di Conciliazione» che stabilisce le indicazioni per l'emanazione di un bando rivolto alle alleanze locali di conciliazione per il potenziamento delle iniziative di welfare territoriale di conciliazione famiglia-lavoro delle alleanze locali di conciliazione;

Richiamati in particolare i riferimenti normativi citati in premessa, il dispositivo e l'allegato A) che contiene indicazioni per l'emanazione di un bando rivolto alle alleanze locali di conciliazione per il potenziamento delle iniziative di welfare territoriale di conciliazione famiglia-lavoro delle alleanze locali di conciliazione, parte integrante e sostanziale della d.g.r. sopra citata;

Considerato che tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione delle finalità indicate nella sopracitata d.g.r. sono demandati a successivi atti dirigenziali;

Richiamata l'Intesa sancita in Conferenza Unificata sul documento «Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012» in data 25 ottobre 2012;

Considerato che le risorse pari a euro 270.000,00 trovano la necessaria copertura, nel limite dell'effettiva disponibilità, nel bilancio regionale 2016 per euro 234.000,00 sul capitolo 12.05.104.8656 e per euro 36.000,00 sul capitolo 12.05.104.8657, disponibili a seguito della reiscrizione ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/78;

Verificato che l'avviso per il potenziamento delle iniziative di welfare territoriale di conciliazione famiglia-lavoro delle alleanze locali di conciliazione (avviso pubblico in attuazione della d.g.r. 4953 del 21 marzo 2016), allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, con gli annessi schemi facsimile, risponde agli indirizzi della programmazione regionale ed a quelli previsti dalle d.g.r. n. 1081 del 12 dicembre 2013 e n. 4953 del 21 marzo 2016;

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'avviso per il potenziamento delle iniziative di welfare territoriale di conciliazione famiglia-lavoro delle alleanze locali di conciliazione, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con gli annessi schemi facsimile;

Dato atto che la d.g.r. 4953/2016 non prevede termini per la pubblicazione del presente avviso;

Ritenuto necessario disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Dato atto che il presente provvedimento è da pubblicarsi in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'avviso per il potenziamento delle iniziative di welfare territoriale di conciliazione famiglia-lavoro delle alleanze locali di conciliazione (avviso pubblico in attuazione della d.g.r. n. 4953 del 21 marzo 2016), allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, con gli annessi schemi facsimile;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Claudia Moneta

REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTOMIA E INCLUSIONE SOCIALE**AVVISO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI WELFARE TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO DELLE ALLEANZE LOCALI DI CONCILIAZIONE****Sommario**

- 1. OBIETTIVI SPECIFICI E RISORSE**
- 2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA**
 - 2.1 *Compiti e responsabilità del soggetto capofila dell'aggregazione*
- 3. CONTENUTO DELLE PROPOSTE**
 - 3.1 *Interventi ammissibili*
 - 3.2 *beneficiari degli interventi*
 - 3.3 *Durata*
- 4. SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO**
 - 4.1 *Requisiti di ammissibilità delle spese*
 - 4.2 *Tipologie di spese ammissibili*
- 5. COME PRESENTARE LA DOMANDA**
 - 5.1 *Modalità e termini di presentazione*
- 6. COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE**
 - 6.1 *Valutazione di ammissibilità delle proposte*
 - 6.2 *Criteri di valutazione*
- 7. COME VIENE COMUNICATO L'ESITO DELLA VALUTAZIONE**
- 8. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI INTERVENTO E AVVIO PROGETTO**
- 9. OBBLIGHI DELL'ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE**
- 10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE**
 - 10.1 *Tracciabilità*
- 11. MONITORAGGIO, CONTROLLI, CAUSE DI DECADENZA**
 - 11.1 *Monitoraggio e valutazione*
 - 11.2 *Ispezioni e controlli*
 - 11.3 *Decadenza e rinunce*
- 12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 13. DISPOSIZIONI FINALI**
 - 13.1 *Variazioni al progetto*
 - 13.2 *Pubblicità*
 - 13.3 *A chi rivolgersi per informazioni*
- 14. ALLEGATI**

1. OBIETTIVI SPECIFICI E RISORSE

L'Avviso persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:

1. Potenziare i progetti di welfare territoriale di conciliazione famiglia-lavoro innovativi volti a promuovere il benessere sociale della persona e della famiglia;
2. Potenziare l'offerta di servizi rivolti ai cittadini nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro
3. Supportare i cittadini nell'acquisto dei servizi di conciliazione famiglia-lavoro presenti sul territorio
4. Favorire il mantenimento dell'occupazione, in particolare di quella femminile, dopo la nascita di un figlio, sostenendo la famiglia nei suoi compiti di cura

La dotazione finanziaria prevista ammonta complessivamente a Euro 270.000,00

2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda le Alleanze locali di conciliazione che, nell'ambito del piano territoriale di conciliazione 2014-2016, stanno sperimentando azioni di welfare territoriale.

2.1 Compiti e responsabilità del soggetto capofila dell'aggregazione

Il capofila dell'alleanza locale di conciliazione è interlocutore diretto nei confronti di Regione Lombardia per il progetto presentato, con i seguenti compiti:

in fase di presentazione della domanda deve

- coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall' Avviso e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;

in caso di ammissione al contributo, durante tutto lo svolgimento del progetto, deve

- curare la rendicontazione e la trasmissione della conseguente documentazione;
- assolvere il debito informativo nei confronti di Regione Lombardia;
- monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto beneficiario e segnalare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione dell' aggregazione e/o sulla realizzazione dell' intervento;
- individuare e indicare a Regione Lombardia un responsabile operativo/tecnico di riferimento per il progetto;
- gestire i flussi finanziari tra Regione Lombardia e le imprese beneficiarie della propria aggregazione.

3. CONTENUTO DELLE PROPOSTE

3.1. Interventi ammissibili

È finanziabile il potenziamento dei progetti di welfare territoriale avviati nell' ambito dei piani di conciliazione 2014-2016 sia con riferimento alle azioni già avviate che per quanto concerne l' ampliamento dei beneficiari.

3.2 Beneficiari degli interventi

Le proposte progettuali devono avere come beneficiari i cittadini residenti o domiciliati nel territorio di riferimento dell' alleanza locale di conciliazione.

3.3. Durata

I progetti devono essere avviati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di intervento e concludersi entro il 15 gennaio 2017 pena la decadenza del progetto e la restituzione di tutte le risorse precedentemente erogate.

4. SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO

4.1. Requisiti di ammissibilità delle spese

Per essere considerate ammissibili ai fini del contributo concedibile nell' ambito dell' Avviso, le spese devono essere:

- strettamente funzionali alla realizzazione ed attuazione dell' intervento;
- previste nel piano finanziario presentato e approvato;
- effettivamente sostenute e quietanzate dai Soggetti Beneficiari, a partire dalla data di comunicazione di avvio del progetto;
- identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi.

Le spese derivanti da modifiche, non contenute nel progetto già presentato e approvato, saranno ritenute ammissibili solo in seguito all' autorizzazione di variazione del progetto da parte di Regione Lombardia.

I costi indicati nell' intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio, e di IVA ad eccezione dei casi in cui l' IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti Beneficiari e tenendo conto della disciplina fiscale cui gli stessi sono assoggettati.

Sono in ogni caso escluse spese:

- per adeguamento ad obblighi di legge;
- di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- relative alle fasi di analisi dei bisogni e progettazione.
- di erogazione diretta di contributi ai destinatari senza presentazione di fattura o documento giustificativo di spesa.

4.2. Tipologie di spese ammissibili

A. **Costi di personale** I costi del personale sono da intendersi comprensivi dei costi puri del lavoro e degli ulteriori oneri complessivi sostenuti dal datore di lavoro.

I dipendenti devono essere incaricati tramite lettera contenente la descrizione della attività oggetto di incarico e la previsione delle giornate/ore che nell' anno saranno dedicate alle attività progettuali.

Nel caso di personale esterno deve essere stipulato, tra il Soggetto Beneficiario ed il lavoratore, un apposito contratto scritto in cui vengono definiti il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la coerenza dell' attività con il progetto di cui all' Avviso, nonché il corrispettivo pattuito ed i termini di pagamento. Non è ammissibile personale per attività contabili e fiscali e per attività di coordinamento e gestione del progetto che devono rimanere in capo all' impresa capofila dell' aggregazione.

- B. **Costi per acquisti, noleggio, leasing di beni o software** specifici per la realizzazione dell' intervento. Sono consentiti acquisti di beni con costo unitario minore o uguale a 516,46 €. Per spese superiori sono consentiti il noleggio o il leasing, esclusivamente per la durata del progetto.
- C. **Costi per acquisti di servizi** specifici per la realizzazione dell' intervento, quali ad esempio: costi derivanti da strumenti di assistenza e previdenza sociale e sanitaria integrativa, voucher per l' acquisto di servizi, rimborsi agli enti gestori per i servizi utilizzati dai dipendenti nell' ambito del progetto.
- D. **Spese generali di funzionamento e gestione** del progetto assunte esclusivamente per lo stesso e non superiore al 6% della spesa del totale del costo del progetto.

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

5. COME PRESENTARE LA DOMANDA

5.1. Modalità e termini di presentazione

Le domande, sottoscritte ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dal Legale Rappresentante del capofila dell'alleanza locale di conciliazione, o da altro soggetto delegato con potere di firma, devono essere trasmesse utilizzando l'apposita "scheda progetto" e devono pervenire entro il termine stabilito dall'Avviso.

Le domande e la documentazione allegata devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it ed essere indirizzate a **Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale - Unità Organizzativa Indirizzi di Programmazione Sociale e Promozione delle Formazioni Sociali entro il giorno 9 maggio 2016.**

I documenti da presentare sono:

- Scheda di progetto (Allegato A1) sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica o digitale da parte del legale rappresentante (o altra persona delegata a rappresentare) del capofila dell'alleanza.
- Copia del documento in corso di validità del legale rappresentante del capofila dell'alleanza locale di conciliazione, o da altro soggetto delegato con potere di firma.

Ciascuna alleanza locale di conciliazione può presentare una sola domanda. Nel caso vengano inviate più domande, l'ultima inviata annullerà le precedenti e sarà la sola valutata ai fini dell'ammissibilità.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine o con modalità difformi da quelle sopraindicate.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte, all'espletamento dell'istruttoria o connessa ai successivi controlli.

6. COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE

6.1. Valutazione di ammissibilità delle proposte

L'istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, viene eseguita dalla D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale - U.O. Indirizzi di Programmazione Sociale e Promozione delle Formazioni Sociali.

La valutazione delle domande ritenute ammissibili al termine della verifica di ammissibilità viene effettuata, sulla base dei criteri indicati nel paragrafo successivo, dalla Cabina di Regia Regionale "Intesa Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".

La valutazione di merito delle proposte progettuali da parte della Cabina di Regia si conclude entro 45 giorni dalla scadenza dell'avviso.

6.2. Criteri di valutazione

La valutazione di merito è condotta sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Punteggio
RISULTATI RAGGIUNTI DALLE AZIONI DELL' ALLEANZA CONTENUTE NEL PIANO TERRITORIALE 2014-2016	Fino a 30
% di spesa dell'alleanza rispetto alle risorse assegnate con DGR 1081	Da 0 a 15
Rapporto tra risorse spese e beneficiari	Da 0 a 15
INNOVATIVITÀ E CHIAREZZA DEL PROGETTO E DELLE AZIONI PROPOSTE	Fino a 30
Innovatività introdotta con il potenziamento dell'azione progettuale	Da 0 a 15
Chiarezza e precisione nella descrizione del progetto	Da 0 a 15
COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI E CONGRUITA' CON LE SPESA/ATTIVITÀ	Fino a 30
Rapporto tra risorse pubbliche e risorse private della proposta progettuale	Da 0 a 15
Congruietà delle previsioni di spesa e del contributo richiesto rispetto alle attività previste.	Da 0 a 15
QUALITÀ E COMPOSIZIONE DELLA PARTNERSHIP	Fino a 10
Presenza nella partnership delle Associazioni sindacali e Associazioni di categoria	Da 0 a 10
TOTALE	Fino a 100

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto è pari a 100.

Sono ammessi al contributo i progetti che ottengono un punteggio uguale o superiore a 70.

Sono finanziati i progetti che ottengono il punteggio maggiore, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

7. COME VIENE COMUNICATO L'ESITO DELLA VALUTAZIONE

L'esito della valutazione è approvato con decreto dirigenziale, pubblicato sul BURL e comunicato, a firma del responsabile del procedimento, al soggetto capofila dell'Alleanza Locale di Conciliazione.

I soggetti partecipanti all'Avviso possono richiedere accesso agli atti, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL della graduatoria, inviando una richiesta a firma del legale rappresentante all'indirizzo mail PEC redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it.

8. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI INTERVENTO E AVVIO PROGETTO

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURL l'ente capofila dell'Alleanza viene convocato per la sottoscrizione del contratto di intervento.

Entro 15 giorni dalla firma del contratto l'ente capofila deve inviare formale comunicazione di avvio all'indirizzo PEC redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it utilizzando l'allegato A2.

Il mancato avvio del progetto entro i termini stabiliti comporta, previa opportuna verifica, la decadenza dal contributo.

9. OBBLIGHI DELL'ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE

Il capofila e i membri dell'alleanza sono obbligati, per tutta la durata del progetto, pena la decadenza del contributo, a:

- a) rispettare le condizioni previste dall'Avviso per l'ammissibilità dei contributi e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto a quanto approvato da Regione Lombardia;
- b) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa, le normative in materia di "de minimis", di tutela ambientale, di sicurezza e tutela della salute dei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna per i propri lavoratori e per coloro che, a diverso titolo, siano impegnati nella realizzazione delle azioni contenute nel progetto approvato;
- c) impegnarsi a inserire in tutti i materiali relativi al progetto oggetto del finanziamento, il logo di Regione Lombardia e il logo del dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) assicurare che le spese indicate nel rendiconto analitico riguardino effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
- e) assicurare che i titoli di spesa indicati nel rendiconto siano fiscalmente regolari, integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
- f) assicurare che le spese del personale impegnato nel progetto risultino integralmente corrisposte ai dipendenti stessi e siano regolari sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo;
- g) ottemperare alle prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti a questo conseguenti;
- h) fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- i) segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale dei soggetti coinvolti, cessioni o localizzazioni relative agli investimenti preventivati;
- j) richiedere al responsabile del procedimento amministrativo l'autorizzazione per qualsiasi variazione inerente il Progetto nel corso della sua realizzazione;
- k) assicurare la coerenza della esecuzione del Progetto con i contenuti progettuali delle proposte approvate;
- l) collaborare ai controlli che saranno disposti da Regione Lombardia;
- m) fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria da Regione Lombardia per il corretto ed efficace svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione;
- n) conservare, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- o) garantire il cofinanziamento del progetto per la quota di spese ammissibili non coperte dal contributo concesso;
- p) fornire sottoscrizione di conoscenza e di impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi e degli obblighi del monitoraggio.

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

L'erogazione del contributo è effettuata con la seguente modalità:

- 50% del contributo entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del progetto;
- La restante quota del 50% è erogata entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione attestante l'utilizzo delle risorse erogate all'avvio del progetto come di seguito specificato:

- una relazione dettagliata che evidenzia le attività realizzate, gli obiettivi raggiunti e i risultati conseguiti, tramite indicatori di monitoraggio che verranno forniti nelle "Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione dell'Avviso per il potenziamento delle iniziative di welfare territoriale di conciliazione famiglia-lavoro delle alleanze locali di conciliazione" (di seguito "Linee Guida"), corredata da una rendicontazione delle risorse economiche impiegate per lo svolgimento delle stesse;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d.p.r. 445/2000 firmata dal legale rappresentante sulle spese sostenute e sulla loro validazione da parte di tutti i partner (il modello sarà reperibile nelle "Linee guida");

Analoga documentazione, relativa all'intero progetto, deve essere trasmessa entro il 15 marzo 2017.

L'invio deve avvenire tramite mail PEC a redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it.

La documentazione contabile comprovante le spese sostenute è da mantenere agli atti presso la sede legale dell'ente capofila per 10 anni.

Ogni ulteriore indicazione relativamente al monitoraggio e alla rendicontazione del progetto è fornita tramite le "Linee guida".

Il contributo concesso è liquidato sul CC bancario segnalato nella scheda progetto, allegato A1, sulla base della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile da Regione Lombardia.

In caso di mancata realizzazione delle attività previste nel progetto, Regione Lombardia può procedere alla rideterminazione del contributo stesso in relazione alla variazione dell'ammontare del costo stesso.

Le risorse non spese, non ammesse a finanziamento o non rendicontate nei termini stabiliti, vanno restituite.

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

10.1 Tracciabilità

Al fine della tracciabilità i beneficiari di contributo devono:

- Utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato al progetto, anche in via non esclusiva (sul conto corrente dedicato andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita)
- effettuare i movimenti esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
- conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli stessi.

11. MONITORAGGIO, CONTROLLI, CAUSE DI DECADENZA

11.1. Monitoraggio e valutazione

Regione Lombardia svolge un'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi, l'andamento della spesa ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Avviso.

A tale fine l'alleanza locale di conciliazione è tenuta, con le modalità e nei tempi concordati con Regione Lombardia, a fornire piena collaborazione e informazione in merito allo stato di attuazione degli interventi trasmettendo, nei tempi richiesti, tutti i dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente paragrafo.

11.2. Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli a campione presso le alleanze locali di conciliazione allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

11.3. Decadenza e rinunce

Il contributo concesso in attuazione del presente Avviso decade, totalmente o parzialmente, con provvedimento di Regione Lombardia, qualora non vengano rispettati gli obblighi previsti dalla manifestazione di interesse e dagli atti a questo conseguenti;

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'indirizzo PEC: redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e nel rispetto dell'art. 13 del medesimo d.lgs. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia. Responsabili del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale.

Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi del capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è il dirigente della U.O. Indirizzi di Programmazione Sociale e Promozione delle Formazioni Sociali della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1. Variazioni al progetto

Eventuali richieste di variazione di progetto, adeguatamente motivate, in merito alle attività approvate e al budget, potranno essere inviate tramite PEC non appena se ne riscontri l'esigenza.

Le richieste saranno approvate solo in seguito a comunicazione di Regione Lombardia.

13.2. Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale

13.3. A chi rivolgersi per informazioni

Le richieste di informazione e/o chiarimenti relativi all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi, potranno essere richieste a:-

Conciliazione@regione.lombardia.it

14. ALLEGATI

ALLEGATO A1

SCHEDA PROGETTO**Alleanza locale di****della rete territoriale di conciliazione di****Titolo del progetto****azioni progettuali sviluppate dall'Alleanza nell'ambito del piano territoriale di conciliazione e risultati raggiunti***Per ogni azione progettuale descrivere l'azione, le risorse impiegate e i beneficiari raggiunti***azioni progettuali che si intendono realizzare col progetto***Elenco numerato e descrizione delle azioni che si intendono potenziare e modalità di realizzazione***Descrizione dei risultati attesi***Per ogni azione progettuale indicare gli indicatori di misurazione dell'azione e i valori attesi alla conclusione del progetto.***Destinatari***Per ogni azione inserire numero e tipologia di destinatari che si prevede verranno raggiunti alla conclusione del progetto*

COSTO DEL PROGETTO
Costo complessivo di progetto

di cui Contributo regionale

di cui Cofinanziamento dell'alleanza

di cui cofinanziamento da soggetti privati

Voce di costo	Importo totale
A. Costi di personale	€
B. Costo di acquisto, noleggio, leasing di beni o software	€
C. Costo di acquisto di servizi	€
D. Spese generali di funzionamento e gestione	€
TOTALE	€

In fede.
 Luogo , data
 TIMBRO e FIRMA
 del Legale
 Rappresentante.....

DICHIARAZIONE SUGLI ESTREMI BANCARI DA UTILIZZARE PER LE LIQUIDAZIONI

Il sottoscritto

Rappresentante legale di Forma Giuridica:

Sede Legale (Comune e via) cap.

Telefono; Fax; E-mail / PEC

Codice fiscale e Partita Iva:

Titolare/capofila del progetto:

.....

DICHIARA

che gli estremi bancari del conto corrente riservato sono i seguenti:

Intestatario del conto(deve corrispondere all'Ente capofila)

IBAN: ABI CAB: CC:

Banca:

In fede.
Luogo , data
TIMBRO e FIRMA
del Legale
Rappresentante.....

Format di dichiarazione di avvio delle attività

(da riprodurre su propria carta intestata con firma digitale del rappresentante legale)

REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE
SOCIALE
Unità Organizzativa INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE
SOCIALE E PROMOZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

Oggetto: DICHIARAZIONE DI AVVIO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO, ACCETTAZIONE DEL
CONTRIBUTO (Avviso pubblico in attuazione della DGR n.4953 del 21.03.2016)

Il sottoscritto

Rappresentante legale di Forma Giuridica:

Sede Legale (Comune e via) cap.

Telefono; Fax; E-mail / PEC

Codice fiscale e Partita Iva:

Titolare/capofila del progetto:

.....

ammesso al contributo regionale per complessivi Euro

DICHIARA

che le attività di progetto sono state avviate il giorno

In fede.
Luogo , data
TIMBRO e FIRMA
del Legale
Rappresentante.....

D.G. Agricoltura

D.d.s. 31 marzo 2016 - n. 2542

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 «Incentivi per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Decreto del 31 luglio 2015, n. 6532, di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande. Proroga del termine per la conclusione della procedura di approvazione degli esiti istruttori, ammissione a finanziamento e suddivisione delle risorse disponibili

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE E
COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Visto il proprio precedente decreto del 31 luglio 2015, n. 6532 con oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 <Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole>, approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

Dato atto che l'Allegato 1) del suddetto decreto, al paragrafo 15 «Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento», tra l'altro, stabilisce che:

«La procedura si conclude entro il 15 Marzo 2016.»;

Preso atto che il rilevante numero delle domande presentate e la complessità della fase istruttoria delle stesse, ha richiesto un tempo di predisposizione dei relativi verbali superiore a quanto presunto dalla Direzione Generale Agricoltura in sede di definizione delle disposizioni attuative sopra citate e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla proroga del termine indicato al precedente capoverso;

Ritenuto quindi di dover prorogare dal 15 Marzo 2016 al 29 Aprile 2016 il termine per la conclusione della procedura di approvazione degli esiti istruttori, ammissione a finanziamento e suddivisione delle risorse disponibili per l'Operazione 4.1.01, stabilito nell'Allegato 1), al paragrafo 15 «Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento», delle suddette disposizioni attuative dell'Operazione 4.1.01;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 29 Aprile 2013 e dal decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 2013;

DECRETA

1. di prorogare al 29 Aprile 2016 il termine per la conclusione della procedura di approvazione degli esiti istruttori, ammissione a finanziamento e suddivisione delle risorse disponibili per l'Operazione 4.1.01, stabilito nell'Allegato 1), al paragrafo 15 «Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento», del decreto del 31 Luglio 2015, n. 6532 con oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 <Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole>, approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura;

4. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale, alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia e alla Città Metropolitana di Milano l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Peri Vitaliano

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

D.G. Sport e politiche per i giovani

D.d.u.o. 1 aprile 2016 - n. 2924
Dote sport - Conclusioni attività per l'assegnazione della dote sport alle famiglie, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria assegnata ai comuni

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SPORT

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare l'art. 5 l.r. 26/2014, che prevede la «Dote Sport» quale forma di sostegno economico finalizzato a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78, che evidenzia il ruolo prioritario dell'attività sportiva, non solo come occasione di benessere della popolazione, ma anche come strumento di educazione e formazione della personalità, di prevenzione e tutela della salute, di trasferimento valoriale e orientamento a corretti stili di vita e persegue l'obiettivo dello sviluppo della pratica sportiva per tutte le categorie di popolazione, con particolare attenzione al mondo della scuola e alle categorie più deboli;

Viste le «Linee guida e priorità d'intervento per la promozione dello sport in Lombardia nel triennio 2015-2017», in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014 n. 26, approvate con d.c.r. n. 640 del 24 febbraio 2015, che al paragrafo 2.3 «Supporto alle famiglie per i costi correlati all'esercizio dell'attività sportiva - dote sport» prevedono che la dote sport:

- è lo strumento finalizzato a favorire la partecipazione dei minori ai corsi e ad attività sportive attraverso una riduzione dei costi che le famiglie in condizioni di disagio economico sostengono per tali attività;
- potrà avvalersi della collaborazione, nell'ambito di appositi accordi o convenzioni, tra Regione Lombardia e altri soggetti istituzionali o privati interessati a contribuire alle politiche di diffusione dello sport in Lombardia;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- d.g.r. n. 3731 del 19 giugno 2015 «Criteri e modalità per l'assegnazione della Dote Sport (a seguito di parere della Commissione consiliare)»;
- decreto n. 5959 del 15 luglio 2015, pubblicato sul BURL n. 29 S.O. del 17 luglio 2015, con il quale è stato approvato l'Avviso che stabilisce modalità e termini per l'adesione dei Comuni all'iniziativa «Dote Sport»;
- decreto n. 6853 del 12 agosto 2015, pubblicato sul BURL n. 36 S.O. del 31 agosto 2015, con il quale è stato approvato il Bando per l'assegnazione della Dote Sport alle famiglie;
- decreto n. 8201 del 7 ottobre 2015, con il quale al fine di favorire la massima partecipazione all'iniziativa e consentire al più ampio numero di cittadini di richiedere la Dote Sport, si è proceduto alla riapertura dei termini per l'adesione dei Comuni all'iniziativa;
- decreto n. 8386 del 13 ottobre 2015, pubblicato sul BURL n. 43 S.O. del 19 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l'elenco definitivo dei comuni aderenti all'iniziativa Dote Sport;
- decreto n. 9744 del 16 novembre 2015, pubblicato sul BURL n. 47 S.O. del 19 novembre 2015, con il quale:
 - si è preso atto delle domande pervenute sulla Dote Junior e sulla Dote Teen e dei fabbisogni finanziari complessivi;
 - sono state definite le risorse finanziarie effettivamente spettanti ad ogni Comune e aggregazione di comuni aderenti;
 - è stato previsto, al fine di non penalizzare le famiglie beneficiarie del contributo che risultassero destinatarie di un importo inferiore al valore integrale della dote, di procedere con successivo atto all'assegnazione della quota integrativa necessaria al raggiungimento del valore dote totale pieno;
- decreto n. 9745 del 16 novembre 2015, sono state impegnate le risorse relative alla Dote Teen;
- decreto n. 10764 del 2 dicembre 2015, recante il differimento del termine assegnato ai Comuni e ai soggetti capofila delle Aggregazioni aderenti all'iniziativa Dote Sport per validare gli esiti delle verifiche effettuate e comunicarli a Regione Lombardia fino al 16 dicembre 2015;

- decreto n. 12001 del 31 dicembre 2015, con il quale, tra l'altro:
 - sono state approvate le graduatorie della Dote Sport relative alle famiglie residenti nei comuni e aggregazioni che avevano completato, validato e inviato gli esiti delle verifiche;
 - è stato previsto, al fine di consentire al numero più ampio di famiglie richiedenti di usufruire della Dote Sport, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal bando, di rinviare a successivo provvedimento, in presenza di risorse derivanti da riaccertamenti o disponibili sul capitolo 6.01.104.10660 del bilancio 2016, l'approvazione delle graduatorie relative a Comuni e Aggregazioni che, anche a seguito della complessità delle attività di verifica o per difficoltà di natura tecnico/informatica, non hanno potuto completare e validarne gli esiti, dandone comunicazione a Regione Lombardia nei termini previsti, o hanno fornito informazioni che necessitano di integrazioni;
- decreto n. 544 del 29 gennaio 2016 con il quale sono stati assegnati gli importi integrativi per garantire il valore totale alle doti finanziate parzialmente e sono state approvate alcune integrazioni al decreto n. 12001/2015;

Rilevato che il decreto n. 5959 del 15 luglio 2015 Dote Sport - approvazione avviso per l'adesione dei Comuni al punto 7) «Quadro riepilogativo degli impegni di Regione Lombardia e dei Comuni aderenti» dell'avviso per l'adesione dei Comuni prevede, alla lettera o), che i Comuni, in caso di domande che non presentino tutti i requisiti previsti dal bando, procedano allo scorrimento dell'elenco delle domande e ad effettuare le relative verifiche, sino ad esaurimento della dotazione disponibile; prevede inoltre, alla lettera u) l'impegno da parte dei Comuni aderenti di portare a compimento le attività connesse alla sperimentazione della Dote Sport;

Dato atto, come risulta agli atti, che n. 47 Comuni e Aggregazioni di Comuni aderenti all'iniziativa Dote Sport di cui all'elenco (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto hanno ancora risorse a disposizione a fronte di domande per le quali non risulta essere stata effettuata attività di verifica, precludendo in tal modo ad alcune famiglie di poter accedere al beneficio;

Dato atto che con d.g.r. 4937 del 21 marzo 2016 sono state riaccertate, sull'esercizio 2016, le somme assegnate ai Comuni e Aggregazioni di Comuni di cui al presente provvedimento (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto);

Ritenuto necessario, nell'interesse delle famiglie richiedenti la Dote Sport e nel rispetto degli impegni assunti dai Comuni e Aggregazioni di Comuni aderenti all'iniziativa, di prevedere che i Comuni e le Aggregazioni di Comuni di cui al precedente punto completino l'iter relativo alle verifiche delle domande finanziabili, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della lettera che verrà trasmessa da Regione Lombardia, dandone comunicazione via PEC ai competenti uffici della Direzione Sport e Politiche per i Giovani;

Rilevata inoltre la necessità di garantire il valore totale alle doti che risulteranno finanziabili parzialmente, così come già attuato con decreto n. 544 del 29 gennaio 2016, assegnando gli importi integrativi attraverso le risorse aggiuntive stanziati sull'esercizio 2016 con l.r. 44 del 30 dicembre 2015 - Bilancio di previsione 2016 - 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nei termini previsti dall'art. 2, comma 2 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., decorrenti dall'approvazione della d.g.r. 4937 del 21 marzo 2016 con la quale sono state riaccertate le somme assegnate ai Comuni e Aggregazioni di Comuni di cui al presente provvedimento (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modificazioni e integrazioni, i decreti del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta Regionale - X legislatura» con riferimento alle competenze della U.O. Sport - e n. 80 del 13 gennaio 2015 di rimodulazione di parte delle stesse competenze a seguito della d.g.r. n. 2371 del 19 settembre 2014, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura tra cui la d.g.r. 13 giugno 2014 n. 1949 «IX provvedimento Organizzativo 2014» che ha previsto l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Sport e Politiche per i Giovani alla dr.ssa Cristina Colombo, a far tempo dalla data di adozione dello stesso provvedimento;

Dato atto che il presente decreto rientra tra le competenze del Dirigente della U.O. Sport, come individuate dai sopra richiamati provvedimenti;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante l'elenco dei n. 47 Comuni e Aggregazioni di Comuni aderenti all'iniziativa Dote Sport che non hanno provveduto nei termini previsti a completare le verifiche delle domande presentate dalle famiglie, sino all'esaurimento delle risorse loro assegnate, non consentendo in tal modo ad alcune famiglie di accedere al beneficio;

2. di stabilire che i suddetti Comuni e Aggregazioni di Comuni dovranno completare l'iter relativo alle verifiche delle domande presentate dalle famiglie, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della lettera che verrà trasmessa da Regione Lombardia, dandone comunicazione via PEC ai competenti uffici della Direzione Sport e Politiche per i Giovani;

3. di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione e contestuale liquidazione degli importi integrativi necessari al raggiungimento del valore dotale pieno per le famiglie beneficiarie che risultino destinatarie di un importo inferiore al valore integrale della dote, avvalendosi delle risorse aggiuntive stanziata sull'esercizio 2016 con l.r. 44 del 30 dicembre 2015, nonché la liquidazione degli importi di cui alla colonna «Risorse non assegnate dai Comuni» dell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il dirigente
Cristina Colombo

— • —

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

ALLEGATO A

	DESTINATARIO	PROVIN- CIA	Tipologia di Dote	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO LIQUI- DATO	RISORSE NON ASSEGNATE DAI COMUNI
1	Albino	BG	Teen	€ 1.857,06	€ 1.850,00	€ 7,06
2	Antegnate	BG	Junior	€ 200,00	€ 180,00	€ 20,00
3	Boltiere	BG	Junior	€ 928,73	€ 819,00	€ 109,73
			Teen	€ 782,54	€ 580,00	€ 202,54
4	Brignano Gera d'Adda	BG	Junior	€ 337,45	€ 330,00	€ 7,45
			Teen	€ 401,47	€ 360,00	€ 41,47
5	Castel Rozzone	BG	Teen	€ 223,28	€ 200,00	€ 23,28
6	Clusone	BG	Teen	€ 1.464,18	€ 1.440,00	€ 24,18
7	Cortenuova	BG	Junior	€ 321,77	€ 300,00	€ 21,77
8	Fornovo San Giovanni	BG	Junior	€ 444,28	€ 440,00	€ 4,28
9	Gorno	BG	Junior	€ 201,57	€ 150,00	€ 51,57
10	Osio Sotto	BG	Junior	€ 1.151,80	€ 1.150,00	€ 1,80
			Teen	€ 1.380,45	€ 1.335,00	€ 45,45
11	Paladina	BG	Junior	€ 604,42	€ 600,00	€ 4,42
12	Brescia	BS	Junior	€ 9.019,78	€ 8.870,75	€ 149,03
13	Calvisano	BS	Teen	€ 402,75	€ 400,00	€ 2,75
14	Capriolo	BS	Teen	€ 313,76	€ 300,00	€ 13,76
15	Comezzano-Cizzago	BS	Junior	€ 924,93	€ 770,00	€ 154,93
16	Dello	BS	Junior	€ 453,26	€ 420,00	€ 33,26
			Teen	€ 418,35	€ 400,00	€ 18,35
17	Nuvolento	BS	Junior	€ 1.115,90	€ 965,90	€ 150,00
18	Canzo	CO	Junior	€ 645,00	€ 465,00	€ 180,00
19	Carenno	LC	Junior	€ 337,06	€ 300,00	€ 37,06
20	Mandello del Lario	LC	Junior	€ 2.316,73	€ 2.144,00	€ 172,73
		LC	Teen	€ 1.337,94	€ 1.186,00	€ 151,94
21	Rogeno	LC	Junior	€ 207,42	€ 200,00	€ 7,42
22	Limbrate	MB	Junior	€ 5.194,93	€ 5.171,90	€ 23,03
23	Monza	MB	Junior	€ 13.139,07	€ 13.114,40	€ 24,67
24	Verano Brianza	MB	Teen	€ 361,68	€ 200,00	€ 161,68
25	Albairate	MI	Teen	€ 408,18	€ 400,00	€ 8,18
26	Assago	MI	Junior	€ 607,19	€ 600,00	€ 7,19
27	Azienda sociale - Azienda speciale consortile per i servizi alla persona	MI	Junior	€ 5.445,76	€ 5.357,00	€ 88,76
			Teen	€ 3.458,67	€ 3.390,00	€ 68,67
28	Carugate	MI	Teen	€ 1.210,95	€ 1.200,00	€ 10,95
29	Casarile	MI	Junior	€ 512,55	€ 312,55	€ 200,00
30	Cinisello Balsamo	MI	Junior	€ 9.277,41	€ 9.229,50	€ 47,91
			Teen	€ 6.380,58	€ 6.155,00	€ 225,58
31	Corsico	MI	Junior	€ 3.431,64	€ 3.298,00	€ 133,64
			Teen	€ 1.163,32	€ 1.110,00	€ 53,32
32	Gorgonzola	MI	Junior	€ 3.002,09	€ 3.000,00	€ 2,09
33	Legnano	MI	Junior	€ 6.732,16	€ 5.431,00	€ 1.301,16
		MI	Teen	€ 4.357,36	€ 3.860,00	€ 497,36
34	Liscate	MI	Junior	€ 803,08	€ 716,00	€ 87,08
35	Milano	MI	Junior	€ 122.954,00	€ 118.781,48	€ 4.172,52
36	Parabiago	MI	Junior	€ 2.907,58	€ 2.882,50	€ 25,08
37	Pioltello	MI	Junior	€ 3.389,04	€ 3.254,80	€ 134,24
38	Rho	MI	Teen	€ 3.932,17	€ 3.867,00	€ 65,17
39	Robecco sul Naviglio	MI	Teen	€ 204,09	€ 200,00	€ 4,09
40	Segrate	MI	Junior	€ 3.257,94	€ 3.114,00	€ 143,94
41	Senago	MI	Junior	€ 1.692,68	€ 1.684,34	€ 8,34
42	Vidugulfo	PV	Junior	€ 1.388,56	€ 1.330,00	€ 58,56
43	Zinasco	PV	Junior	€ 407,85	€ 400,00	€ 7,85
44	Valfurva	SO	Teen	€ 438,71	€ 400,00	€ 38,71
45	Azienda speciale consortile Medio Olona Servi- zi alla persona	VA	Junior	€ 7.147,79	€ 6.280,00	€ 867,79
46	Cavaria con Premezzo	VA	Junior	€ 628,58	€ 600,00	€ 28,58
47	Comunita Montana del Piombello	VA	Junior	€ 1.407,39	€ 800,00	€ 607,39

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 29 marzo 2016 - n. 216

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Presa d'atto del subentro dell'impresa ECOSYSTEM IMMOBILIARE SNC DI MOLINARI E BORDINI alla domanda ID 52817873 e di numero due economie su finanziamenti già concessi

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

Assunte, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti:

- Il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.» convertito in legge n. 122 del 1° Agosto 2012;
- Il d.l. 6 luglio 2012 n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)» convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all'art. n. 3 bis del d.l. 95/2012 per le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto possono godere del riparto del 6,1% come definito dall'art. 2 del sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Viste:

- L'ordinanza 20 febbraio 2013 - n. 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss.mm.ii.;
- L'ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SI, previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i.;

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono resi disponibili risorse finanziarie per la concessione del contributo relative alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza;

Atteso che, l'ordinanza n. 14 e s.m.i stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per le istanze presentate per il settore Commercio e Servizi è il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico 19 giugno 2013 n. 5309 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per il Settore Commercio, Turismo e Terziario, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del

Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale»;

- il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 3 settembre 2013 n. 7942 «Costituzione del Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande di finanziamento presentate a valere sull'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 20 maggio 2015 n. 4213 «Determinazioni inerenti il soggetto incaricato dell'istruttoria (SI) per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia e s.m.i. in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Sostituzione delega di funzioni al Dirigente di Struttura Programmazione, Semplificazione e risorse»;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Commercio, Turismo e Servizi:

- n. 8433 del 14 ottobre 2015 e n. 1612 dell'8 marzo 2016 con cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 174.689,42 e di € 164.403,97 per un totale di € 339.093,39, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'Ordinanza n. 105 del 19 maggio 2015 per l'intervento presentato dall'Associazione TIRO A VOLO QUISTELLO (ID 52956520), partita IVA n. 01624830202;
- n. 1626 dell'8 marzo 2016 con cui si approva la rendicontazione finale di € 6.158,80 determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'Ordinanza n. 54 del 7 luglio 2014 per l'intervento presentato dalla Fondazione A.I.D.A. (ID 41920740), partita IVA n. 02737900239;

Preso atto del decreto n. 9785 del 17 novembre 2015 della Direzione Generale Sviluppo Economico, con il quale è ammessa a contributo l'impresa ECOSYSTEM IMMOBILIARE s.n.c. di MOLINARI E BORDINI P.Iva 02472830203, quale soggetto subentrante alla domanda ID 52817873 presentata dalla ditta ECOSYSTEM DI MOLINARI ITALO VASCO E BORDINI ERCOLE s.n.c. P.Iva 01924680208;

Vista la comunicazione del 17 febbraio 2016 di accettazione del contributo, già assegnato con l'Ordinanza n. 144 del 19 ottobre 2015, da parte dell'impresa ECOSYSTEM IMMOBILIARE s.n.c. di MOLINARI E BORDINI;

Preso atto delle sopraccitate economie così come riportate in allegato A alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:

1. di prendere atto delle economie a seguito delle liquidazioni dei contributi a saldo ai singoli beneficiari come riportato nell'allegato A alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di confermare l'ammissibilità a contributo dell'impresa Eco System Immobiliare s.n.c. di Molinari e Bordini quale soggetto subentrante alla domanda ID 52817873 presentata dalla ditta Eco System di Molinari Italo Vasco e Bordini Ercole.

3. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria, ai beneficiari del contributo liquidato di cui all'allegato A, all'impresa ECOSYSTEM IMMOBILIARE snc di MOLINARI E BORDINI e alla ditta ECO SYSTEM DI MOLINARI ITALO VASCO E BORDINI ERCOLE.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

**CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI ECONOMIE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE
DI CONTRIBUTI FINANZIATI CON L'ART. 26 DELL'ORDINANZA N. 13/2013 -D.L. 95/2012 ART. 3 BIS**

N.	Id progetto	P. IVA/CF richiedente	Ragione sociale	Comune	Contributo ammesso	Importo liquidato	Economia
1	41920740	02737900239	Fondazione A.I.D.A.	PEGOGNAGA	€ 6.360,28	€ 6.158,80	€ 201,48
2	52956520	01624830202	Associazione TIRO A VOLO QUISTELLO	QUISTELLO	€ 356.532,20	€ 339.093,39	€ 17.438,81
					TOTALE ECONOMIE		€ 17.640,29

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 29 marzo 2016 - n. 217
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d'atto di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento n. 91

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

Assunte, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti:

- Il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.» convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- Il d.l. 6 luglio 2012 n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)» convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in legge dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all'art. n. 3 bis del d.l. 95/2012 per le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto possono godere del riparto del 6,1% come definito dall'art. 2 del sopraccitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Viste:

- L'ordinanza 20 febbraio 2013 - n. 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss.mm.ii.;
- L'ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i.;

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono resi disponibili risorse finanziarie per la concessione del contributo relative alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza;

Atteso che, l'ordinanza n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della DG Agricoltura della Regione Lombardia o suo delegato;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale n. 5538 del 27 giugno 2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tempore della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell'Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;

- il decreto del Direttore Generale n. 11117 del 26 novembre 2014 con il quale è stato delegato il dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell'Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Agricoltura e Agroindustria:

- n. 9319 del 6 novembre 2015 e n. 11329 del 15 dicembre 2015, di approvazione di due progetti, così come riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza;
- n. 7560 del 21 settembre 2015 e n. 1793 del 14 marzo 2016 con cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 48.423,69 e di € 65.490,08 per un totale di € 113.913,77, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'Ordinanza n. 93 del 20 marzo 2015 per l'intervento presentato dalla SOCIETA' AGRICOLA MINELLI ARISTIDE E PINCELLA CESARINA S.S. (ID 51808979), partita IVA n. 00567530209;
- n. 1795 del 14 marzo 2016 con cui si approva la rendicontazione finale di € 145.107,98 determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza n. 149 del 26 ottobre 2015 per l'intervento presentato dalla SOCIETA' AGRICOLA FEDRAZZONI IVO & ALTRI S.S. (ID 47599191), partita IVA n. 00398330209;
- n. 1797 del 14 marzo 2016 con cui si approva la rendicontazione finale di € 91.717,87 determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'Ordinanza n. 117 del 1° luglio 2015 per l'intervento presentato da CANOSSA GIANCARLO (ID 49530272), codice fiscale CNSGCR57T14G753H e partita IVA n. 01480810207;

Viste le ordinanze n. 124 del 28 luglio 2015, n. 134 del 16 settembre 2015, n. 171 del 14 dicembre 2015, n. 180 dell'11 gennaio 2016 e n. 210 del 14 marzo 2016;

Preso atto dei decreti:

- n. 9791 del 17 novembre 2015 a rettifica del decreto n. 5842 del 10 luglio 2015, con il quale sono rideterminati gli importi dell'intervento ammesso e del periziato approvato, confermando i contributi ammessi, per i progetti ID 53502382 e ID 53438397 presentati dalla SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, partita Iva n. 00200570208, così come riportati nell'allegato B alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 1628 dell'8 marzo 2016 a rettifica del decreto n. 6226 del 23 luglio 2015, con il quale è rideterminato il contributo ammesso, lasciando invariato l'importo dell'intervento ammesso e del periziato approvato, per il progetto ID 53670455 presentato dalla SOCIETA' AGRICOLA NASI MAURO & IURY S.S., partita Iva n. 02028330203, così come riportato nell'allegato B alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 1628 dell'8 marzo 2016 a rettifica del decreto n. 8671 del 20 ottobre 2015, con il quale è rideterminato l'importo del contributo ammesso, dell'intervento ammesso e del periziato approvato, per il progetto ID 51709075 presentato dalla SOCIETA' AGRICOLA ZANELLA FELICE, CARLO & ELVEZIO S.S., partita Iva n. 00480050202, così come riportato nell'allegato B alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 1628 dell'8 marzo 2016 a rettifica del decreto n. 8671 del 20 ottobre 2015, con il quale è rideterminato l'importo del contributo ammesso, dell'intervento ammesso e del periziato approvato, per il progetto ID 53583864 presentato da TRUZZI ROBERTO, codice fiscale TRZRR76D30G753L e partita Iva n. 02024240208, così come riportato nell'allegato B alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 1792 del 14 marzo 2016 a rettifica del decreto n. 8671 del 20 ottobre 2015, con il quale è rideterminato il contributo ammesso, lasciando invariato l'importo dell'intervento ammesso e del periziato approvato, per il progetto ID 53384592 presentato da PAOLINI BARBARA, codice fiscale PLNBRR70S67G753J e partita Iva n. 02246820209, così come riportato nell'allegato C alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previste dall'art n. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 e ss.mm.ii.;

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

Ritenuto opportuno finanziare gli interventi di cui all'allegato A con risorse a valere su fondi disponibili di cui all'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 da definire in dettaglio in sede di rendicontazione;

Ritenuto opportuno modificare l'allegato alle Ordinanze:

- n. 124/2015 per la SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO - SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA, partita Iva n. 00200570208 (ID 53502382 e ID 53438397), con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012, così come riportato in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 134/2015 per la SOCIETÀ AGRICOLA NASI MAURO & IURY S.S., partita Iva n. 02028330203 (ID 53670455), con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012, così come riportato in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 171/2015 per TRUZZI ROBERTO, codice fiscale TRZRRT76D30G753L e partita Iva n. 02024240208 (ID 53583864), con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012, così come riportato in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 180/2016 per PAOLINI BARBARA, codice fiscale PLNBBR70S67G753J e partita Iva n. 02246820209 (ID 53384592), con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 da definire in dettaglio in sede di rendicontazione, così come riportato in allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 210/2016 per la SOCIETÀ AGRICOLA ZANELLA FELICE, CARLO & ELVEZIO S.S., partita Iva n. 00480050202 (ID 51709075), con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012, così come riportato in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto delle sopraccitate economie così come riportate in allegato D alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che con i sopraccitati Decreti sono stati notificati i contributi ai Beneficiari;

Viste le comunicazioni di accettazione dei contributi da parte di Beneficiari;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:

1. di concedere il contributo sugli interventi riportati nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 da definire in dettaglio in sede di rendicontazione;

2. che i SII comunichino alla Struttura Commissariale l'esito della rendicontazione della spesa dei progetti riportati nell'allegato A;

3. di modificare l'allegato alle ordinanze:

- n. 124/2015 per la SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO - SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA, partita Iva n. 00200570208 (ID 53502382 e ID 53438397), con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012, così come riportato in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 134/2015 per la SOCIETÀ AGRICOLA NASI MAURO & IURY S.S., partita Iva n. 02028330203 (ID 53670455), con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012, così come riportato in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 171/2015 per TRUZZI ROBERTO, codice fiscale TRZRRT76D30G753L e partita Iva n. 02024240208 (ID 53583864), con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012, così come riportato in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

- n. 180/2016 per PAOLINI BARBARA, codice fiscale PLNBBR70S67G753J e partita Iva n. 02246820209 (ID 53384592), con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 da definire in dettaglio in sede di rendicontazione, così come riportato in allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

- n. 210/2016 per la SOCIETÀ AGRICOLA ZANELLA FELICE, CARLO & ELVEZIO S.S., partita Iva n. 00480050202 (ID 51709075), con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012, così come riportato in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di prendere atto delle economie a seguito delle liquidazioni dei contributi a saldo ai singoli beneficiari come riportato nell'allegato D alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa;

5. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria e a ciascuno dei beneficiari del contributo di cui agli allegati A, B, C e D.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

— • —

**CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA
FINANZIATI CON L'ART. 26 DELL'ORDINANZA N. 13/2013**

<i>N.</i>	<i>Id progetto</i>	<i>P.IVA/CF richiedente</i>	<i>Ragione sociale / Nominativo</i>	<i>Comune</i>	<i>Danno Periziato approvato (€)</i>	<i>Importo intervento ammesso (€)</i>	<i>Contributo ammesso (€)</i>
1	53651789	01870600200	AZIENDA AGRICOLA CORTE VALLE SAN MARTINO DI MEZZA GIUSEPPE & C. SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE	MOGLIA	147.468,36	147.468,37	147.468,36
2	53687233	00198800203	SOCIETA' AGRICOLA BREVIGLIERI GIUSEPPE E C. S.S.	SAN BENEDETTO PO	159.762,86	159.762,86	159.762,86
						Totale	€ 307.231,22

**RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA.
FINANZIATI CON L'ART. 26 DELL'ORDINANZA N. 13/2013 - D.L. 95/2012 ART. 3 BIS**

<i>N.</i>	<i>Id progetto</i>	<i>Cf / PIVA</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>Comune sede unita locale</i>	<i>Ordinanza concessione</i>	<i>Danno Periziato approvato (€)</i>	<i>Importo intervento ammesso (€)</i>	<i>Contributo ammesso (€)</i>
1	53502382	00200570208	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	SAN BENEDETTO PO	124/2015	757.961,60	757.961,60	682.289,49
2	53438397	00200570208	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	SAN BENEDETTO PO	124/2015	156.917,50	156.917,50	107.423,80
3	53583864	TRZRRRT76D30G753L 02024240208	TRUZZI ROBERTO	VILLA POMA	171/2015	92.548,32	92.548,32	83.308,63
4	51709075	00480050202	SOCIETA' AGRICOLA ZANELLA FELICE, CARLO E ELVEZIO S.S.	GONZAGA	169/2015 e 210/2016	199.550,83	199.550,83	199.550,83
5	53670455	02028330203	SOCIETA' AGRICOLA NASI MAURO E IURY S.S.	PEGOGNAGA	134/2015	107.724,62	107.724,62	107.724,62
TOTALE								€ 1.180.297,37

**RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA.
FINANZIATI CON L'ART. 26 DELL'ORDINANZA N. 13/2013**

<i>N.</i>	<i>Id progetto</i>	<i>Cf / PIVA</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>Comune sede unita locale</i>	<i>Ordinanza concessione</i>	<i>Danno Periziato approvato (€)</i>	<i>Importo intervento ammesso (€)</i>	<i>Contributo ammesso (€)</i>
1	53384592	PLNBRR70S67G753J 02246820209	PAOLINI BARBARA	VILLA POMA	180/2016	104.964,99	104.964,99	56.873,32
							TOTALE	€ 56.873,32

**CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA
ECONOMIE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIATI CON L'ART. 26 DELL'ORDINANZA N. 13/2013 -D.L. 95/2012 ART. 3 BIS**

<i>N.</i>	<i>Id progetto</i>	<i>P. IVA/CF richiedente</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>Comune</i>	<i>Contributo ammesso</i>	<i>Importo liquidato</i>	<i>Economia</i>
1	47599191	00398330209	FEDRAZZONI IVO E ALTRI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	SERMIDE	€ 200.207,17	€ 145.107,98	€ 55.099,19
2	49530272	01480810207/ CNSGCR57T14G753H	CANOSSA GIANCARLO	POGGIO RUSCO	€ 91.825,48	€ 91.717,87	€ 107,61
3	51808979	00567530209	SOCIETA' AGRICOLA MINELLI ARISTIDE E PINCELLA CESARINA S.S.	SAN BENEDETTO PO	€ 115.064,43	€ 113.913,77	€ 1.150,66
						TOTALE ECONOMIE	€ 56.357,46